

dossier

8 marzo 2022

Contenimento dei costi dell'energia e rilancio delle politiche industriali

D.L. 17/2022 – A.C. 3495

Schede di lettura



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 516



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

TEL. 06 6760-9253 - ✉ - st_ambiente@camera.it - [@CD_ambiente](https://twitter.com/CD_ambiente)

Dipartimento Attività produttive

Tel. 066760-9574 st_attprod@camera.it - [@CD_attProd](https://twitter.com/CD_attProd)

Progetti di legge n. 550

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D22017.docx

INDICE

TITOLO I – MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

CAPO I – MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1 (<i>Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022</i>)	5
Articolo 2, commi 1 e 2 (<i>Riduzione IVA gas II trimestre 2022</i>)	13
Articolo 2, commi 3 e 4 (<i>Riduzione oneri generali sistema gas II trimestre</i>)	15
Articolo 3 (<i>Rafforzamento bonus sociale energia</i>)	19
Articolo 4 (<i>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore</i>)	26
Articolo 5 (<i>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale</i>)	29
Articolo 6 (<i>Interventi in favore del settore dell'autotrasporto</i>)	32
Articolo 7 (<i>Contributi per le associazioni e società sportive dilettantistiche</i>)	36
Articolo 8 (<i>Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia</i>)	38

CAPO II – MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA ENERGETICA.....45

Articolo 9 (<i>Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili</i>)	45
Articolo 10 (<i>Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW</i>)	49
Articolo 11 (<i>Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola</i>)	51
Articolo 12 (<i>Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee</i>)	56
Articolo 13 (<i>Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore</i>)	61

Articolo 14 (<i>Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud</i>)	65
Articolo 15 (<i>Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso</i>).....	69
Articolo 16 (<i>Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi</i>)	71
Articolo 17 (<i>Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza</i>).....	74
Articolo 19 (<i>Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione</i>).....	78
Articolo 20 (<i>Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale</i>)	82
Articolo 21 (<i>Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale</i>)	86

TITOLO II – POLITICHE INDUSTRIALI

Articolo 22 (<i>Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive</i>).....	90
Articolo 23 (<i>Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative</i>)	91
Articolo 24 (<i>Fondo nuove competenze</i>)	92
Articolo 25 (<i>Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici</i>).....	94

TITOLO III – REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Articolo 26 (<i>Contributi statali alle spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome e connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	101
Articolo 27 (<i>Contributi straordinari agli enti locali</i>)	103
Articolo 28 (<i>Misure di rigenerazione urbana</i>)	111

TITOLO IV – ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 29 (<i>Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni</i>).....	118
Articolo 30, commi 1 e 2 (<i>Risorse per l'acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2</i>)	120
Articolo 30, comma 3 (<i>Conservazione in bilancio di risorse a sostegno del funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali</i>).....	122

Articolo 31 (<i>Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari</i>)	124
Articolo 32 (<i>Disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza - REMS</i>)	127
Articolo 33 (<i>Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo</i>)	130
Articolo 34 (<i>Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea « EPPPO »</i>)	138
Articolo 35 (<i>Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione</i>)	153
Articolo 36 (<i>Semplificazioni della disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</i>)	156
Articolo 37, comma 1 (<i>Candidatura Roma Expo 2030</i>)	159
Articolo 37, commi 2-3 (<i>Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025</i>)	163
Articolo 38 (<i>Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale</i>)	166
Articolo 39 (<i>Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital</i>)	168
Articolo 40 (<i>Sorveglianza radiometrica</i>)	170
Articolo 41 (<i>Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016</i>)	182
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE	
Articolo 42, comma 1 (<i>Disposizioni finanziarie - Deduzione 12 per cento</i>)	184
Articolo 42, commi 2 e 3 (<i>Copertura finanziaria</i>)	186
Articolo 43 (<i>Entrata in vigore</i>)	190

TITOLO I – MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

CAPO I – MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1

(Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)

L'**articolo 1** rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 – l'azzeramento delle aliquote relative agli **oneri generali di sistema** applicate alle **utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione**, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle **utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Il **Titolo I** del decreto-legge in esame reca una serie di misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, che hanno determinato un aumento dei costi delle bollette elettriche e del gas.

Nella [memoria](#) del 14 febbraio 2022 depositata da **ARERA** presso la 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato in riferimento alla [Comunicazione della Commissione europea Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno COM/2021/660 final](#), l'Autorità rileva che “l'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'energia nel 2021 - fra gennaio e dicembre i prezzi medi mensili dei mercati all'ingrosso hanno registrato un aumento di quasi il 500% per quanto riguarda il gas naturale e del 400% circa per l'energia elettrica - si è riflessa sui prezzi di vendita nel nostro Paese a partire dal secondo semestre 2021.

Pur con gli interventi straordinari da parte del Governo, nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse)”.

Il Titolo I del decreto in esame si divide in due capi, il primo (**Capo I – art. 1-8**) dedicato alle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e il secondo (**Capo**

II - art. 9-21) ad alcune misure strutturali in materia energetica, che rispondono ad una logica più di medio-lungo periodo, volta a prevenire che altre crisi analoghe all'attuale possano avere gli stessi effetti su famiglie e sistema produttivo nazionale. In particolare, si mira ad incrementare la produzione nazionale di energia.

In questo quadro, l'**articolo 1** rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 – l'azzeramento delle aliquote relative agli **oneri generali di sistema** applicate alle **utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione**, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (**comma 1**), nonché alle **utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (**comma 2**).

Come esempi di utenze non domestiche con potenza inferiore a 16,5 kW (comma 1), la relazione illustrativa cita attività quali “negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini”.

Riprendendo quanto emerge nella **relazione tecnica**, la disposizione di cui al comma 1 (utenze fino a 16,5 kW) comporta un onere pari a 1.800 milioni di euro, mentre la disposizione di cui al comma 2 (utenze pari o superiori a 16,5 kW) comporta un onere pari a 1.200 milioni di euro, per un impatto complessivo pari a 3 miliardi.

Il **comma 3** prevede pertanto che entro il 31 maggio 2022 siano trasferiti alla **Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)** 3.000 milioni, con le modalità di copertura di cui all'articolo 42, alla cui scheda si rinvia.

Con riferimento al comma 2, riprendendo una sintesi contenuta nella già citata [memoria](#) del 14 febbraio 2022 depositata da **ARERA**, si rileva che “gli interventi adottati dal Governo fra l'1 luglio e il 31 dicembre 2021 sono stati finalizzati, in larga prevalenza, a limitare l'impatto dei rincari energetici sui clienti domestici e sulle piccole imprese in bassa tensione (con potenza fino a 16,5 kW), nonché a rafforzare la tutela dei clienti vulnerabili ... tali interventi hanno permesso all'Autorità di contenere gli aumenti di prezzo tramite un azzeramento degli oneri generali di sistema per i clienti domestici e le microimprese in bassa tensione, e una riduzione degli oneri stessi per tutti gli altri clienti, nonché di rafforzare lo strumento del bonus sociale per le famiglie in difficoltà economiche, in modo tale che quest'ultima categoria di utenti non risentisse dei predetti aumenti. Ne è conseguito nell'anno 2021 un beneficio per 2,5 milioni di famiglie grazie al bonus elettrico e per 1,5 milioni di nuclei familiari in virtù del bonus gas.

Con l'articolo 14 del **decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4** (Sostegni-ter) (*vedi box che segue sugli interventi per la riduzione del costo dell'energia*) le misure di contenimento della spesa sono state estese alle **utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, favorendo anche i clienti non domestici di piccola dimensione e ai clienti industriali e, in particolare gli energivori.

• **Gli interventi per la riduzione del costo dell'energia**

Per calmierare i rincari in bolletta e tutelare le famiglie a rischio povertà energetica il Governo ha adottato, dalla prima metà dell'anno 2021, una serie di provvedimenti legislativi urgenti (**art. 5-bis del decreto-legge n. 73/2021, decreto-legge n. 130/2021, legge n. 234/2021** -legge di bilancio 2022 - **articolo 1, commi 503-512**).

Con l'**articolo 5-bis del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni in legge n. 106 del 23 luglio 2021¹**, si è disposto il conferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), dell'importo complessivo di **1.200 milioni** di euro, anche **al fine del contenimento degli oneri** in bolletta derivanti dagli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per il **terzo trimestre dell'anno 2021**. In particolare, il comma 1 dell'articolo 5-bis ha destinato:

- parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, pari a **609 milioni**, al **sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica**, e dunque, posto che tale sostegno trova copertura attraverso specifiche componenti tariffarie dell'energia, cd. oneri generali pagati in bolletta, alla riduzione degli oneri generali stessi (lett. a)).
- **591 milioni** da trasferite alla CSEA entro il 30 settembre 2021, senza specifico vincolo di destinazione.

Quanto alla necessità ed urgenza di tale primo intervento del Governo, si rimanda al **[comunicato stampa del 30 giugno 2021](#)**, di ARERA, nel quale si evidenziava che: “anche per l'Italia il **forte aumento delle quotazioni delle materie prime** - in continua crescita da inizio anno per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti la pandemia - nonché la **decisa crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO₂**, avrebbero portato ad un aumento di circa il 20% della bolletta dell'elettricità, se il Governo non fosse intervenuto con un provvedimento di urgenza per diminuire la necessità di raccolta degli oneri generali in bolletta del prossimo trimestre. L'**incremento definitivo in bolletta** è pertanto

¹ L'articolo 5-bis, riproduce nella sostanza l'intervento disposto del già vigente articolo 3 del decreto-legge n. 99 del 30 giugno 2021. I contenuti di tale decreto legge sono stati trasposti, in sede di conversione, nello stesso decreto-legge n. 73/2021. Il decreto legge è stato dunque abrogato dall'art. 1, comma 3, legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge n. 73/2021, a decorrere dal 25 luglio 2021. A norma dell'art. 1, comma 3, Legge n. 106/2021, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

del **9,9%** per la bolletta dell'elettricità e del **15,3%** per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo in tutela”.

Successivamente, l'**articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 130 del 27 settembre 2021** ha conferito, **anche per il IV trimestre 2021**, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo di **1.200 milioni** di euro destinati a **parziale compensazione degli oneri generali di sistema** per tutte le utenze elettriche, di cui, 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Si tratta di somme dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) di competenza del MITE². Gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

In via ulteriore, il **comma 2** ha disposto che l'ARERA provveda ad **annullare**, per il **IV trimestre 2021**, **le aliquote relative agli oneri generali di sistema** applicate alle **utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi**, con potenza disponibile **fino a 16,5 kW**. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, ha disposto il trasferimento alla CSEA ulteriori risorse, pari a **800 milioni** di euro.

L'articolo 2, comma 1 del decreto legge ha poi previsto che, le somministrazioni di **gas metano usato** per combustione per **usi civili e industriali** contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2021**, fossero **assoggettate all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento**. In caso di somministrazioni sulla base di **consumi stimati**, l'aliquota IVA del 5 per cento si è applicata anche alla **differenza derivante dagli importi ricalcolati** sulla base dei consumi effettivi riferibili (anche percentualmente) ai mesi considerati. L'**onere finanziario complessivo** della misura è stato in **608,4 milioni di euro** per il 2021.

L'**articolo 2, comma 2** del decreto legge, al fine di contenere per il **quarto trimestre 2021** gli effetti degli aumenti dei prezzi nel **settore del gas**, ha inoltre disposto che ARERA provvedesse a **ridurre**, per il medesimo trimestre, le **aliquote relative agli oneri generali gas** fino a concorrenza dell'importo di **480 milioni** di euro da trasferire a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

L'**articolo 3** del decreto legge ha, infine, assegnato all'ARERA il compito di rideterminare, per il **IV trimestre 2021**:

- le agevolazioni relative alle **tariffe** per la **fornitura di energia elettrica** riconosciute ai clienti domestici **economicamente svantaggiati** ed ai clienti domestici in **gravi condizioni di salute**;
- la **compensazione** della spesa per la fornitura di **gas naturale** prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

² Le norme europee prevedono che almeno il 50% dei proventi delle aste nazionali delle emissioni della e- debba essere investito in misure di lotta ai cambiamenti climatici, sviluppo delle rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica, mentre la parte rimanente è oggetto di libero utilizzo. Nel pacchetto di proposte legislative denominato "Fit for 55", nella nuova proposta di direttiva EU ETS, la Commissione europea propone che la misura diventi obbligatoria per il 100% dei proventi.

La rideterminazione è stata finalizzata a minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di **450 milioni** di euro, da trasferire entro il **15 dicembre 2021** alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)³.

Quanto alla necessità ed urgenza degli interventi qui in esame, si rimanda al **comunicato stampa** del **28 settembre 2021**, di **ARERA** nel quale si evidenziava che la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime⁴ verso i massimi storici - ancora in forte crescita per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento - e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO₂, avrebbero portato, senza l'intervento del Governo contenuto nel decreto legge ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30% di quella del gas. Applicando le misure varate dall'Esecutivo, valide per il **IV trimestre 2021**, l'aumento per la famiglia tipo in tutela è stato ridotto a **+29,8% per la bolletta dell'elettricità e a +14,4% per quella del gas** (grazie anche alla riduzione dell'Iva contenuta nel decreto).

Anche per il **I trimestre 2022**, in ragione dell'andamento previsto dei prezzi dell'energia⁵, il Governo, con la **legge di bilancio 2022 (legge n. 232/2021)**, ha disposto, come sopra accennato, misure per il **contenimento** degli effetti degli aumenti dei **prezzi nel settore elettrico**, con lo stanziamento di risorse, pari, per il settore elettrico, in relazione agli oneri generali, a **1,8 miliardi** di euro, ulteriori rispetto a quelle già stanziate dai precedenti decreti legge del 2021 rispettivamente per il III e IV trimestre 2021. Segnatamente, il **comma 503** ha disposto una parziale compensazione degli oneri generali di sistema per le utenze elettriche (tutte) e il **comma 504** ha affidato all'**ARERA** il compito di annullare, per il I° trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5

³ Appare opportuno evidenziare che quota parte degli interventi sopra descritti, pari a **700 milioni** di euro è stata coperta mediante utilizzo di **quota parte dei proventi delle aste** delle quote di emissione di **CO₂ del 2021 di competenza del Ministero della transizione ecologica**, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (art. 5, comma 1, lett. d) decreto-legge n. 130/2021).

⁴ Secondo **ARERA**, gli aumenti, a livello internazionale, sono legati al **trend di forte crescita delle quotazioni delle principali materie prime energetiche**; in particolare, i prezzi europei del gas sono cresciuti di oltre l'80% nel terzo trimestre del 2021 rispetto al secondo, con picchi nei mercati all'ingrosso di oltre 70 €/MWh nella seconda metà di settembre (contro i circa 20 €/MWh di inizio anno).

Prezzi correlati anche al prezzo della CO₂ che, dalla fine del mese di agosto di quest'anno, si è attestato oltre i 60 €/ CO₂. A titolo di confronto, si pensi che nel mese di settembre del 2020 la CO₂ valeva circa 28 €/t CO₂. Nel confronto con il secondo trimestre del 2021, il prezzo medio rilevato nel terzo trimestre è risultato in aumento del 13% circa.

Aumenti delle materie prime e della CO₂ che confermano forti ripercussioni sui prezzi finali dei consumatori anche in altri Paesi europei, come la Spagna e la Francia.

⁵ Nell'**audizione informale** svoltasi presso la X Commissione della Camera il 10 novembre 2021, il Presidente di ARERA, prof. Stefano Besseghini, aveva già fatto presente come i dati disponibili confermassero, pur con una forte volatilità su base settimanale, la tendenza a ulteriori rialzi dei prezzi dell'energia attesi per il primo trimestre 2022; inoltre, le quotazioni di medio periodo lasciavano intravedere un processo ancora lento di riallineamento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40 EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh solo nel 2023.

kW. Per le finalità il **comma 505** ha disposto il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 28 febbraio 2022, 1.800 milioni di euro.

Come rileva ARERA, è stato pertanto possibile confermare anche per il I trimestre 2022 il livello delle componenti *ASOS* e *ARIM* del IV trimestre 2021, in generale praticamente dimezzato, e con aliquote nulle delle medesime componenti per tutti gli utenti domestici e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (cfr. **deliberazione ARERA 635/2021/R/com**). Con detto importo è pertanto possibile disporre l'annullamento delle suddette aliquote. **In assenza dell'intervento dello Stato**, sarebbe stato necessario procedere – rileva sempre ARERA - alla riattivazione delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM*, con un **impatto sull'utente domestico tipo⁶ di circa +10%** (cfr. [Comunicato stampa ARERA del 30 dicembre 2021](#)).

Quanto al settore del gas, la **legge di bilancio 2022** ha stanziato, per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi, risorse ulteriori rispetto a quelle già stanziate per il IV trimestre 2021 dal decreto-legge 130/2021.

In particolare, il **comma 507** ha demandato l'ARERA di **ridurre**, per il I trimestre 2022, le aliquote relative agli **oneri generali di sistema per il settore del gas** fino a concorrenza dell'importo di **480 milioni** di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

Come evidenzia ARERA le misure hanno consentito di confermare, per il I trimestre 2022, l'annullamento, per tutti gli utenti del settore gas, delle aliquote delle componenti tariffarie RE, GS e UG3⁷. Una riattivazione di tali componenti avrebbe comportato un aumento sulla spesa dell'utente domestico tipo di circa +1,5%.

Il **comma 506** – facendo seguito a quanto già disposto per il IV trimestre 2021 dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 130/2021 – **riduce al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, anche con riferimento alle fatture emesse per i consumi dei primi tre mesi del 2022**. In caso di somministrazioni sulla base di **consumi stimati**, l'aliquota IVA del 5 per cento si è applicata anche alla **differenza derivante dagli importi ricalcolati** sulla base dei consumi effettivi riferibili (anche percentualmente) ai mesi considerati. L'**onere finanziario complessivo** della misura è stato in **610 milioni di euro** per il 2021.

La legge di bilancio 2022 ha previsto anche un **rafforzamento dei bonus elettrico e gas** (come è stato previsto nel IV trimestre 2021 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 130/2021), al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il **I trimestre 2022 sui clienti domestici svantaggiati**, stanziando ulteriori **912 milioni di euro**⁸.

⁶ La famiglia tipo ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all'anno e una potenza impegnata di 3 kW; per il gas i consumi sono di 1.400 metri cubi annui.

⁷ Gli oneri di sistema pagati con la bolletta del gas dai clienti serviti in regime di tutela sono i seguenti: **RE** (risparmio energetico), **UG2** (compensazione dei costi di commercializzazione), **UG3** (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), **GS** (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico.

⁸ A questo proposito, l'ARERA, nel citato comunicato stampa ha precisato che, essa usualmente, all'inizio dell'anno aggiorna i valori dei *bonus* sociali da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno. Dato l'attuale andamento dei prezzi di mercato e la loro volatilità, l'Autorità

Segnatamente, il **comma 508** della legge di bilancio demanda ad ARERA di rideterminare - per il primo trimestre 2022 - le **agevolazioni** relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai **clienti domestici economicamente svantaggiati** o in **gravi condizioni di salute** e la compensazione per la fornitura di gas naturale, **in modo da minimizzare gli incrementi** della spesa per la fornitura, previsti per il I trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di **912 milioni** di euro.

La legge di bilancio dispone, inoltre, ai **commi 509-511** che tutti i venditori (sia dei servizi di tutela sia del mercato libero) sono tenuti ad offrire una **rateizzazione degli importi** relativi alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022 ai clienti domestici di energia elettrica e gas naturale che risultino inadempienti al pagamento delle fatture emesse in tale periodo. Più in particolare, i venditori, prima di eseguire le procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas naturale, devono offrire, ai sensi del **comma 509 e disposizioni attuative ARERA⁹**, al cliente finale inadempiente, in una comunicazione di sollecito di pagamento, se effettuata, e in ogni caso nella comunicazione di costituzione in mora, un **piano di rateizzazione, senza applicazione di interessi**, che preveda:

- una periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro;
- una prima rata di valore pari al 50% dell'importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante.


Il **comma 510** affida sempre ad ARERA il compito di definire un **meccanismo di anticipo degli importi rateizzati** a favore degli esercenti la vendita, nel limite di spesa di **1 miliardo di euro**. L'anticipo può intervenire per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiori al **3%** dell'importo delle fatture emesse per la totalità dei clienti finali. L'ARERA definisce anche le **modalità di conguaglio o di restituzione**, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, **in modo da consentire il recupero da parte di CSEA del 70 per cento** dell'anticipazione **entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023**.

ARERA, nel già citato comunicato del 30 dicembre, ha pubblicato la **composizione percentuale della spesa, nel primo trimestre 2022**, per la fornitura di **energia elettrica dell'utente tipo domestico in maggior tutela** e della spesa per la fornitura di **gas naturale dell'utente tipo domestico servito in tutela**.

ha ritenuto opportuno rinviare tale adeguamento ai trimestri successivi. L'impatto degli aumenti del I trimestre 2022 sarà comunque ammortizzato dal riconoscimento di un *bonus* "straordinario", aggiuntivo a quello ordinario (che pertanto rimane quello del 2021), valido per tutto il I trimestre 2022.

⁹ Cfr. [Deliberazione 30 dicembre 2021 636/2021/R/COM - Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione per i clienti domestici](#).

Composizione percentuale della spesa per la fornitura di energia elettrica dell'utente tipo domestico in maggior tutela - I trimestre 2022



*Nel grafico non sono presenti gli *Oneri generali di sistema* in quanto azzerati, per il trimestre, dall'intervento Legge Bilancio 2022.

Di nuovo, con riferimento al **primo trimestre 2022**, l'articolo 14 del **decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Sostegni-ter)**, attualmente all'esame del Senato, ha previsto l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle **utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW** anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. L'ARERA ha dato attuazione a tale disposizione con la [delibera 35/2022/R/eel](#), disponendo anche in ordine ad eventuali conguagli per i consumi già verificatisi e fatturati.

Articolo 2, commi 1 e 2
(Riduzione IVA gas II trimestre 2022)

L'articolo 2, comma 1, riduce al **5 per cento l'aliquota IVA** applicabile alle somministrazioni di **gas metano** per usi civili e industriali dei mesi **aprile, maggio e giugno 2022**. Il **comma 2** reca la quantificazione degli oneri, pari a **591,83 milioni di euro per l'anno 2022**, e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che, **in deroga** a quanto previsto dal [d.P.R. n. 633 del 1972](#) (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), le **somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali** di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](#), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono **assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento**. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di **consumi stimati**, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla **differenza derivante dagli importi ricalcolati** sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

L'articolo 26, comma 1, del **decreto legislativo n. 504 del 1995** stabilisce che il **gas naturale**, destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. L'allegato I citato individua i seguenti usi di gas naturale (oltre alle relative aliquote vigenti): per autotrazione, per combustione per usi industriali, per combustione per usi civili a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda b) per usi di riscaldamento individuale c) per altri usi civili, per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, in base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2008, l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare, l'articolo 2, comma 5, del [decreto legislativo n. 26 del 2007](#), armonizzando le disposizioni IVA con quelle previste in materia di accise, ha modificato il n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972,

prevedendo l'applicazione dell'**aliquota IVA del 10 per cento** per la somministrazione di gas metano usato per combustione per **usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui** (riferiti all'anno solare). Per i consumi per **uso civile, eccedenti il predetto limite**, si applica l'aliquota del **22 per cento**.

I consumi di gas metano per **uso industriale** sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del **22 per cento**, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto n. 633 del 1972, che assoggetta all'aliquota IVA del **10 per cento** le **somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere**, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento. La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Si rammenta che l'aliquota IVA sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali era stata ridotta al 5 per cento per mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 dall'articolo 2, comma 1, del [decreto-legge n. 130 del 2021](#).

Il **comma 2** reca la quantificazione degli **oneri** derivanti dal comma 1, pari a **591,83 milioni di euro per l'anno 2022**, e rinvia per la **copertura finanziaria all'articolo 42** (si veda la relativa scheda).

Nella relazione tecnica, il Governo stima una riduzione di gettito derivante dall'applicazione di un'aliquota ridotta agli usi civili pari a 558,13 milioni di euro, mentre per gli usi industriali la riduzione di gettito è stimata pari a 33,7 milioni di euro. L'**onere finanziario complessivo** della misura è pertanto stimato pari a **591,83 milioni di euro nell'anno 2022**.

Articolo 2, commi 3 e 4
(Riduzione oneri generali sistema gas II trimestre)

L'articolo 2, ai commi 3 e 4, rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 – il compito conferito ad ARERA di ridurre le aliquote relative agli **oneri generali di sistema per il settore del gas** fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro.

L'articolo 2, comma 3, affida ad ARERA il compito di **ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro**, con riferimento al secondo trimestre 2022.

Il **comma 507 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021)** reca una norma sostanzialmente identica a quella in commento, con l'affidamento all'ARERA del compito di ridurre – nel 1° trimestre 2022 - le aliquote relative agli **oneri generali** di sistema per il settore del **gas**, fino a concorrenza dell'importo di **480 milioni** di euro.

A tal fine un corrispondente importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

Il **comma 4** rinvia all'articolo 42 per la copertura dell'onere, pari appunto a 250 milioni di euro per l'anno 2022

• **Gli interventi per la riduzione degli oneri generali di sistema per il settore del gas**

Gli oneri generali comprendono i corrispettivi che gravano sugli utenti finali destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas. Essi incidono sulla bolletta del gas in maniera minore di quanto non accada per gli oneri generali di sistema per le forniture elettriche. Indicativamente, gli oneri di sistema rappresentano il 20% del costo annuo elettrico e circa il 4% del costo del gas.

Più dettagliatamente, gli oneri generali vengono pagati dai clienti finali del servizio gas, ad eccezione del bonus gas (pagato solo dai condomini con utenza ad uso domestico, più comunemente detti condomini con riscaldamento centralizzato). Gli oneri generali finanziano progetti di risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas, nonché la realizzazione delle reti di teleriscaldamento; compensano inoltre i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio e coprono i

meccanismi di recupero degli oneri per morosità nei servizi di ultima istanza (si tratta dei casi di morosità di enti a cui il servizio di fornitura non può essere sospeso neanche a fronte di morosità, detti clienti non disalimentabili, come ad esempio ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole).

Gli oneri generali di sistema sono identici per tutti i fornitori. Le tariffe per questi oneri sono aggiornate in corrispondenza del fabbisogno per la copertura delle finalità sopra riportate e - di norma, ma non nei trimestri coperti dalla legislazione volta a contenere gli effetti dell'anomalo aumento del costo delle materie prime energetiche - vengono riviste ogni trimestre e sono composte da:

- una quota fissa (euro/anno)
- una quota energia (euro/smc –metro cubo standard).

Con riferimento al mercato del gas, il corrispettivo per gli oneri generali di sistema corrisponde alla sommatoria delle seguenti componenti:

- **RE** (risparmio energetico): importo che serve a finanziare progetti di risparmio energetico, di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas, a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento e dello sviluppo tecnologico. Si applica al gas consumato (euro/smc);
- **UG2** (compensazione dei costi di commercializzazione): garantisce che gli importi complessivamente versati dai clienti tramite la componente “commercializzazione (QVD)” equivalgano a quelli complessivamente sostenuti dalle imprese di vendita per i clienti serviti a condizioni di mercato e i clienti serviti in regime di tutela (che generano costi di gestione commerciale inferiori da quelli dei clienti serviti nel mercato libero);
- **UG3** (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza): copre gli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per gli interventi di interruzione della fornitura per morosità. Si applica al gas consumato (euro/smc);
- **GS** (bonus gas): finanzia il sistema dei bonus destinati ai clienti domestici del servizio gas che si trovano in stato di disagio economico, a cui viene assicurato un risparmio sulla spesa per la fornitura di elettricità e/o gas. Si applica al gas consumato (euro/smc); non grava sui singoli clienti domestici, ma sui condomini (ossia sui punti di riconsegna – PDR - che alimentano un intero edificio, diviso in più unità catastali, in cui ci sia almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di un cliente domestico).

Nel [comunicato stampa](#) emanato dall'**ARERA** il 30 dicembre 2021, si sottolinea che “nel primo trimestre 2022 si registrerà un aumento del prezzo del **gas naturale** per la famiglia tipo, con una variazione della spesa complessiva del **+41,8%** rispetto al trimestre precedente. La variazione, già applicando la riduzione IVA prevista dai provvedimenti governativi, è determinata dall'incremento della spesa per la materia gas naturale (+41,2%) dovuta all'aumento della componente *C_{MEM}*, relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale”.

Per una descrizione delle voci presenti in tariffa, si rinvia alla [pagina illustrativa](#) della bolletta predisposta dalla stessa ARERA (in alternativa, è consultabile il [glossario](#) pubblicato dalla stessa Autorità).

Con riferimento al mercato del gas, il corrispettivo per gli oneri generali di sistema corrisponde alla sommatoria delle seguenti componenti:

- **RE** (risparmio energetico): importo che serve a finanziare progetti di risparmio energetico, di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas, a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento e dello sviluppo tecnologico. Si applica al gas consumato (euro/smc);
- **UG2** (compensazione dei costi di commercializzazione): garantisce che gli importi complessivamente versati dai clienti tramite la componente “commercializzazione (QVD)” equivalgano a quelli complessivamente sostenuti dalle imprese di vendita per i clienti serviti a condizioni di mercato e i clienti serviti in regime di tutela (che generano costi di gestione commerciale inferiori da quelli dei clienti serviti nel mercato libero);
- **UG3** (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza): copre gli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per gli interventi di interruzione della fornitura per morosità. Si applica al gas consumato (euro/smc);
- **GS** (bonus gas): finanzia il sistema dei bonus destinati ai clienti domestici del servizio gas che si trovano in stato di disagio economico, a cui viene assicurato un risparmio sulla spesa per la fornitura di elettricità e/o gas. Si applica al gas consumato (euro/smc); non grava sui singoli clienti domestici, ma sui condomini (ossia sui punti di riconsegna – PDR - che alimentano un intero edificio, diviso in più unità catastali, in cui ci sia almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di un cliente domestico).

Nel grafico che segue viene rappresentato il concorso delle varie componenti della bolletta per le utenze domestiche del mercato tutelato ([fonte ARERA](#)). Gli oneri generali di sistema incidono per lo 0,98 % (nel primo trimestre 2021 la percentuale era pari al 5%).


Gas naturale

Come è composta la spesa per un utente domestico tipo del mercato tutelato

spesa per la fornitura di gas naturale per una famiglia con un consumo annuale di 1.400 m³

I trimestre 2022

Spesa per: ● Materia gas naturale ● Trasporto e gestione del contatore ● Oneri di sistema ● Imposte



A Flourish chart

Articolo 3 (Rafforzamento bonus sociale energia)

L'articolo 3 dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA in modo da minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il II trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. L'importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA entro il 31 maggio 2022.

L'intervento in esame opera un rafforzamento dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas e del bonus per disagio fisico per l'energia elettrica, al fine di contemperare l'aumento dei prezzi energetici.

Riprendendo quanto riportato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, la misura si rivolge a coloro che versano in particolari condizioni di disagio economico, fisico e sociale (platea di oltre 3 milioni di famiglie per il bonus elettrico e 2 milioni di famiglie per il bonus sul gas), ed in particolare a famiglie con ISEE fino a 8.265 euro, famiglie numerose (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro, percettori di reddito o pensione di cittadinanza, clienti domestici affetti da grave malattia o clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita”.

Si rammenta che integrazioni ai bonus per il settore elettrico e del gas sono state già autorizzate sia per il IV trimestre 2021 che per il I trimestre 2022.

In particolare, sono state disposte integrazioni ai bonus esistenti con i seguenti interventi:

- l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 130/2021, ha provveduto per il IV trimestre 2021 (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021). I bonus sono stati resi operativi con la Delibera attuativa [ARERA 396/2021/R/Com](#). Come [chiarito dall'Autorità](#), l'ammontare dei bonus sociali integrativi si somma a quelli delle compensazioni già riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico (di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com) e ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico (di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com);

- l'articolo 1, comma 508, della **legge di bilancio per l'anno 2022** (l. n. 234/2021) ha provveduto per il **I trimestre 2022** (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022). Per questo trimestre è intervenuta la [Delibera attuativa ARERA 635/2021/R/Com.](#) L'Autorità, nella [audizione dell'8 febbraio 2022](#), ha rilevato che il potenziamento dei *bonus*, per il solo primo trimestre 2022, ha il fine di sostenere le famiglie in difficoltà con circa **600 euro**, di cui 200 euro per l'elettricità (famiglia con 3-4 componenti) e 400 euro per il gas (famiglia fino a 4 componenti, con riscaldamento a gas in zona climatica D).

Si riportano di seguito tre Tabelle, tratte dal sito istituzionale dell'Autorità, che riportano l'entità, per il I trimestre 2022, del *bonus* per disagio economico nei due settori ([elettricità](#) e [gas](#)) e di quello per [disagio fisico nel settore elettrico](#) (per il settore del gas non il *bonus* disagio fisico non è previsto). Gli importi sono **inclusivi dei *bonus* straordinari integrativi** previsti dalla legge di bilancio 2022.

Con i *bonus*, non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del *bonus* vengono compensati nella bolletta.

Tabella 1: Bonus sociale elettrico per disagio economico nel I Trimestre 2022 (1° gennaio-31 marzo 2022)

Valori in vigore nel I trim. 2022 €/trimestre/punto di prelievo		
	Bonus ordinario (CCE) + Compensazione integrativa temporanea (CCI)	Esempio fatturazione mensile (30gg)
Numerosità familiare 1-2 componenti	165,60	55,20
Numerosità familiare 3-4 componenti	200,70	66,90
Numerosità familiare oltre 4 componenti	235,80	78,60

Tabella 2: Bonus sociale elettrico per disagio fisico nel I Trimestre 2022

Valori in vigore nel I trim. 2022 €/trimestre/punto di prelievo			
Extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno)	Fasce di potenza	Bonus disagio fisico ordinario (CCE + Bonus straordinari c.d. Compensazione integrativa temporanea - CCI)	Esempio fatturazione mensile
FASCIA MINIMA fino a 600 kWh/anno	fino a 3 kW	90,00	30,00
	3,5 kW	99,90	33,30
	4,0 kW	102,60	34,20
	da 4,5 kW in su	152,10	50,70
FASCIA MEDIA tra 600 e 1200 kWh/anno	fino a 3 kW	153,90	51,30
	3,5 kW	160,20	53,40
	4,0 kW	162,90	54,30
	da 4,5 kW in su	215,10	71,70
FASCIA MASSIMA oltre 1200 kWh/anno	fino a 3 kW	222,30	74,10
	3,5 kW	225,00	75,00
	4,0 kW	228,60	76,20
	da 4,5 kW in su	277,20	92,40

L'importo del **bonus** viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del **bonus** proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Tabella 3: bonus gas per disagio economico nel I Trimestre 2022

Valori in vigore nel I trimestre 2022 €/trimestre per punto di riconsegna¹⁰ bonus ordinario (CCG) + compensazione integrativa temporanea prevista per il I trimestre 2022 (CCI)					
	Zona climatica				
	A/B	C	D	E	F
Famiglie fino a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	62,10	62,10	62,10	62,10	62,10
Riscaldamento	143,10	210,60	315,90	431,10	508,50
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	205,20	272,70	378,00	493,20	571,50
Famiglie oltre a 4 componenti					
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	112,50	112,50	112,50	112,50	112,50
Riscaldamento	192,60	290,70	440,10	602,10	704,70
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	304,20	402,30	552,60	714,60	816,30

• **I bonus sociali e per disagio fisico nella bolletta energetica**

I **bonus** attualmente vigenti sono diretti a contemperare il costo della bolletta energetica sostenuto da **clienti finali domestici in condizione di disagio fisico** o da clienti finali domestici **in condizione di disagio economico**. Non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del **bonus** vengono compensati nella bolletta.

L'accesso al **bonus per disagio fisico** è valevole **per la bolletta elettrica** e non anche per quella del gas e **non presenta limiti reddituali**, ma è rivolto ai soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che **utilizzano apparecchiature elettromedicali** di cui al [Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011](#).

Il **bonus per il disagio economico** è invece ancorato a **limiti reddituali** e a tal fine **richiede** dell'**ISEE** (sulla cui determinazione incidono anche condizioni di invalidità ai sensi della normativa vigente, es. l. n. 104/1992). Il **bonus sociale** per

¹⁰ Valori calcolati con arrotondamento a due decimali e tenendo conto del vincolo di divisibilità per 90 giorni del trimestre.

disagio economico è **ricosciuto sia per la bolletta del gas, che dell'energia elettrica.**

La disciplina dei *bonus* sociali è contenuta nell'**articolo 1, comma 375**, della **legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)**, il quale ha affidato ad un decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per l'energia elettrica ai **clienti economicamente svantaggiati**, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate. Sulla base di tale disposizione è stato adottato il **decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007**, citato dall'articolo qui in esame.

Lo stesso decreto ha disciplinato anche i criteri per individuare i clienti aventi diritto alle tariffe agevolate per gravi condizione di salute¹¹.

A sua volta, l'**articolo 3, comma 9**, del **decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185** (l. n. 2 del 2009), citato anch'esso dall'articolo in esame, ha esteso il diritto alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 anche ai **clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute**, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

Ai sensi della medesima disposizione - dal 1° gennaio 2009 - le **famiglie economicamente svantaggiate** aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica **hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.**

L'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, ha accordato ai beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, alle stesse applicabili.

Si ricorda che in base all'articolo *57-bis*, comma 5, del **decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124** (l. n. 157 del 2019), dal 1° gennaio 2021, i **bonus sociali** per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale a cittadini in condizioni di **disagio economico**¹², **sono riconosciuti automaticamente** a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. La norma ha demandato all'**ARERA** di definire, con propri provvedimenti, le **modalità applicative** per l'erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai *bonus* tra il Sistema informativo integrato (Sii) e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno

¹¹ Il *bonus* per disagio fisico, dunque, prescinde dalla posizione reddituale e per avervi accesso non è necessario presentare l'ISEE, ma una **apposita domanda** presso i Comuni o i CAF abilitati.

¹² Nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 57-*bis* l'ARERA ha stipulato un'apposita **convenzione** con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (**ANCI**) al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali.

Le **modalità operative** per l'**accesso ai bonus** sono dettagliatamente illustrate da **ARERA** (si rinvia alle [apposite pagine](#)) e sul sito dell'[ANCI](#).

La Tabella nella pagina seguente, tratta dalla Memoria depositata da [ARERA, nell'audizione dell'8 febbraio 2022](#), presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei **consumatori e degli utenti** riporta gli interventi in termini di importo stanziato e di relativa manovra da parte di ARERA a tutela dei consumatori. La Tabella non riporta le misure favore delle imprese energivore per la riduzione del caro bolletta, adottate con il decreto-legge n. 4/2022, cd. "Sostegni *ter*", che non rilevano in questa sede¹³.

¹³ Per un'analisi di tali ultime misure si rinvia al [Dossier - n. 499/2022](#) sul Decreto Legge n.4/2022 "Sostegni-ter" (A.S. 2505), articoli 14-16.

Tabellina su manovre III trimestre 2021 - I trimestre 2022						
Manovre riguardanti direttamente ARERA						
norma di legge	articolo/comma	risorse messe a disposizione (milioni di euro)	manovra di ARERA	trimestre di riferimento	settore di riferimento	delibera ARERA di riferimento
DL 73/21 (*)	articolo 5bis (**)	1200	dimezzamento livello ASOS per tutte le utenze elettriche	III trimestre 2021 (luglio-settembre)	elettrico	278/2021/R/com
DL 130/21 (**)	articolo 1, comma 1	1200	conferma dimezzamento generale livello ASOS per tutte le utenze elettriche	IV trimestre 2021 (ottobre - dicembre)	elettrico	396/2021/R/com
DL 130/21 (**)	articolo 1, comma 2	800	annullamento ASOS e ARIM per le utenze domestiche (DOM) e i bassa tensione altri usi con potenza disponibile fino a 16,5 kW (BTAU 1-5).	IV trimestre 2021 (ottobre - dicembre)	elettrico	396/2021/R/com
DL 130/21 (**)	articolo 2, comma 2	480	annullamento delle componenti RE, RET, GS, GST, UG3 e UG3T per tutte le utenze gas	IV trimestre 2021 (ottobre - dicembre)	gas	396/2021/R/com e 401/2021/R/gas
DL 130/21 (**)	articolo 3, comma 1	450	bonus sociali integrativi elettrico e gas per il IV trimestre 2021	IV trimestre 2021 (ottobre - dicembre)	elettrico e gas	396/2021/R/com
Legge di Bilancio 2022	articolo 1, comma 505	1800	conferma dimezzamento generale livello ASOS e annullamento ASOS e ARIM per i DOM e i BTAU 1-5	I trimestre 2022 (gennaio - marzo)	elettrico	635/2021/R/com
Legge di Bilancio 2022	articolo 1, comma 507	480	conferma annullamento delle componenti RE, RET, GS, GST, UG3 e UG3T per tutte le utenze gas	I trimestre 2022 (gennaio - marzo)	gas	635/2021/R/com e 637/2021/R/com
Legge di Bilancio 2022	articolo 1, comma 508	912	bonus sociali integrativi elettrico e gas per il I trimestre 2022	I trimestre 2022 (gennaio - marzo)	elettrico e gas	635/2021/R/com
(*) ha sostituito l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 99/21						
(**) le manovre in parte sono finanziate dalla CSEA stessa, tramite un prelievo sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale (cfr articolo 5 del DL)						
Altre manovre di sostegno agli utenti elettrico e gas						
norma di legge	articolo/comma	risorse messe a disposizione (milioni di euro)	manovra	trimestre di riferimento	settore di riferimento	
DL 130/21	articolo 2, comma 1	608	IVA al 5% gas destinato alla combustione per usi civili e industriali	IV trimestre 2021 (ottobre - dicembre)	gas	
Legge di Bilancio 2022	articolo 1, comma 506	nd	IVA al 5% gas destinato alla combustione per usi civili e industriali	I trimestre 2022 (gennaio - marzo)	gas	

Articolo 4
***(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta,
a favore delle imprese energivore)***

L'articolo 4, comma 1, riconosce alle **imprese a forte consumo di energia elettrica** che hanno subito un **significativo incremento** del relativo costo, un **contributo straordinario** sotto forma di **credito di imposta** pari al **20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata** nel secondo trimestre 2022. Il **comma 2** chiarisce che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla **spesa per l'energia elettrica prodotta a auto consumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022**.

Il comma 1 dell'articolo in esame riconosce alle **imprese a forte consumo di energia elettrica** (cosiddette "**energivore**") che hanno subito un **significativo incremento** del relativo costo, un **contributo straordinario** sotto forma di **credito di imposta** pari al **20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata** nel secondo trimestre 2022.

Le **imprese a forte consumo di energia elettrica** sono identificate, in base alle disposizioni del [decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017](#), come quelle che hanno un **consumo medio di energia elettrica**, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad **almeno 1 GWh/anno** e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- a) operano nei settori dell'Allegato 3 alla [Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020](#) (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- b) operano nei settori dell'Allegato 5 alla [Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020](#) (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;
- c) non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli [elenchi delle imprese a forte consumo di energia](#) redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla [Cassa per i servizi energetici e ambientali](#) (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012;

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza "N" in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione.

Il contributo è destinato a tali imprese, là dove risulti un **incremento significativo** del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui i cui **costi per kWh della componente energia elettrica**, calcolati sulla base della **media del primo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, subiscano un **incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il **comma 2** chiarisce che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla **spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022**.

In tal caso, l'**incremento del costo** è calcolato con riferimento alla **variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione** della medesima energia elettrica e il **credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica** pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

Il **comma 3** specifica che il **credito d'imposta**:

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241. **Non si applicano i limiti** di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. *Sostegni-bis*) aveva modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a **2 milioni di euro**. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le **agevolazioni alle imprese**, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a **250.000 euro**.
- **non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);**
- **non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi**, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), **né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese**, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;

- è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 4** reca la **stima degli oneri previsti** per l'anno 2022 con riferimento all'utilizzo della misura agevolativa in argomento, pari a **700 milioni di euro**. Il **comma 5** prevede che il MEF svolga il **monitoraggio** delle fruizioni del credito d'imposta in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, per verificare che la sua **attuazione non rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica**, assumendo tempestivamente le conseguenti **iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione**.

Articolo 5

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

L'articolo 5, comma 1, riconosce alle **imprese a forte consumo di gas naturale** che hanno subito un **significativo incremento** del relativo costo, un **contributo straordinario** sotto forma di **credito di imposta** pari al **15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il **comma 1** dell'articolo in esame riconosce alle **imprese a forte consumo di gas naturale** (cosiddetti "gasivore") che hanno subito un **significativo incremento** del relativo costo, un **contributo straordinario** sotto forma di **credito di imposta** pari al **15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Le **imprese a forte consumo di gas naturale** sono identificate (**comma 2**), facendo riferimento alle disposizioni del [decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021](#), come quelle che:

- a) **operano nei settori** elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- b) che hanno un **consumo medio di gas naturale**, calcolato per il periodo di riferimento, **pari ad almeno 1 GWh/anno** (ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³); e
- c) hanno consumato, nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**, un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale** (indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza "N" in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la [Cassa per i servizi energetici e ambientali](#) (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall'[Autorità di regolazione per energia reti e ambiente](#) (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'**Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale**.

Il contributo è destinato a tali imprese, là dove risulti un **incremento significativo** del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), **abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019.**

Il **comma 3** specifica che il **credito d'imposta**:

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241. **Non si applicano i limiti** di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. *Sostegni-bis*) aveva modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a **2 milioni di euro**. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le **agevolazioni alle imprese**, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a **250.000 euro**.
- **non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);**
- **non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi**, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), **né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese**, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;
- è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 4** reca la **stima degli oneri previsti** per l'anno 2022 con riferimento all'utilizzo della misura agevolativa in argomento, pari a **522,2 milioni di euro**. Il **comma 5** prevede che il MEF svolga il **monitoraggio** delle fruizioni del credito d'imposta in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, per verificare che la sua **attuazione non rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza**

pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti **iniziative legislative** al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Articolo 6 *(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)*

L'**articolo 6** incrementa di **25 milioni di euro** complessivi per l'anno **2022**, l'autorizzazione di spesa per l'**autotrasporto**, sia per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sia per la deduzione forfetaria di spese non documentate (commi 1 e 2); concede, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un **credito d'imposta** per l'acquisto del **componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D** (commi 3 e 4) e per l'acquisto di **metano (GNL)** utilizzato per l'autotrazione dei mezzi (commi 5 e 6).

In dettaglio, il **comma 1 incrementa**, di **20 milioni** di euro, per l'anno 2022, l'**autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori**, prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40. L'autorizzazione è finalizzata, come evidenziato nella Relazione tecnica, a consentire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nelle percentuali consentite dalla disciplina europea: gli stanziamenti a legislazione vigente ammontano attualmente a circa 148 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 20 milioni qui stanziati in modo da consentire una riduzione dei pedaggi pari a circa l'11%.

Si ricorda infatti che il citato **Comitato centrale**, disciplinato dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, è finanziato tramite le quote annuali di iscrizione delle imprese all'Albo (istituito dalla legge n. 298 del 1974) che vengono approvate dal MIMS, nonché tramite gli stanziamenti previsti dal D.L. n. 451/1998; nell'ambito dei quali viene finanziata la **riduzione compensata dei pedaggi autostradali**, consentita dalla direttiva europea n. 1999/62/CE c.d. "Eurovignette" purché (articolo 7, comma 4-ter), gli sconti non superino il 13% del pedaggio pagato dagli autoveicoli equivalenti cui lo sconto o riduzione non è applicabile.

Per le medesime finalità il **comma 2 incrementa** di **5 milioni di euro per l'anno 2022**, l'**autorizzazione di spesa annuale ordinaria al settore dell'autotrasporto** (che dal 2019 è pari a 240 milioni di euro annui), prevista dall'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'incremento è in particolare finalizzato ad **umentare la deduzione forfetaria di spese non documentate**, di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Si ricorda che un analogo incremento di 5 milioni per tali spese era stato concesso, per il 2020, dall'art. 84, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020.

Per approfondimenti sui **contributi al settore dell'autotrasporto**, si rinvia al relativo [Tema](#) pubblicato sul Portale di documentazione della Camera dei deputati.

Il **comma 3** riconosce un contributo sotto forma di **credito d'imposta, per il 2022, alle imprese** aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività **logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D** a bassissime emissioni inquinanti. Il credito è pari al **15 per cento del costo di acquisto**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, **del componente AdBlue** che è necessario per la trazione di tali mezzi e i cui prezzi sono aumentati a causa dell'aumento dei prezzi del metano necessario per produrlo: si tratta infatti di un componente che abbate le emissioni di ossidi di azoto (NOx) nei motori diesel di ultima generazione e ne consente l'utilizzo al posto di mezzi più obsoleti.

L'acquisto deve essere comprovato mediante le relative fatture. Il limite massimo di stanziamento per tale agevolazione è fissato in 29,6 milioni di euro.

Circa le **modalità di fruizione del credito d'imposta**, la disposizione specifica che il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti di imposta di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si ricorda che l'articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-*bis*) aveva modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a **2 milioni di euro**. Tale limite è stato reso **strutturale dalla legge di bilancio per il 2022** (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal medesimo anno. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

Il credito d'imposta, inoltre, **non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP** (imposta regionale sulle attività produttive) e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi, di cui rispettivamente agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); il credito è **cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 4** specifica che le disposizioni relative al credito d'imposta si applicano nel rispetto della **normativa europea in materia di aiuti di Stato** e che ai relativi adempimenti europei provvederà il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per le **disposizioni di attuazione** relative al **credito d'imposta**, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli, la disposizione rinvia ad un **decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare entro **sessanta giorni**.

Con il **comma 5** si **riconosce** alle **imprese** aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività **logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto**, un **credito d'imposta**, sempre per l'anno 2022, nella misura del **20 per cento delle spese sostenute**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, per **l'acquisto di gas naturale (metano) liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei mezzi**, comprovato sempre mediante le relative fatture d'acquisto.

Valgono, anche in tale caso, le **regole per la fruizione del credito** previste dal precedente comma 3: il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** senza applicazione dei già menzionati limiti, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR); il credito è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si prevede anche in questo caso, con il **comma 6**, l'applicazione dell'agevolazione nel **rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato**, ai cui adempimenti europei provvede il MIMS.

Si rinvia inoltre ad un **decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro sessanta giorni**, la **definizione dei criteri e le modalità di attuazione** delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché

alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Il **comma 7** reca la **copertura finanziaria** della norma, per complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 7

(Contributi per le associazioni e società sportive dilettantistiche)

L'articolo 7 destina contributi a fondo perduto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine.

A tal fine, l'articolo opera un corrispondente incremento della dotazione, per il corrente anno, del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (comma 3)** e, contestualmente, amplia le finalità del Fondo stesso prevedendo che le relative risorse possano essere parzialmente destinate all'erogazione dei richiamati contributi per le associazioni e società sportive (**comma 1**).

L'intervento, come precisa il comma 1, mira a far **fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico** e ridurre gli effetti distorsivi nei confronti delle medesime associazioni e società sportive, specie quelle che, gestendo impianti sportivi e piscine, risultano maggiormente colpite.

Al riguardo, la Relazione illustrativa richiama l'esponentiale aumento, registrato negli ultimi mesi, del costo dell'energia termica ed elettrica, che ha inflitto un ulteriore severo colpo ai già precari piani economici e finanziari dei gestori di impianti sportivi, già severamente provati dalle misure messe in atto per contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2.

Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano è stato istituito presso l'Ufficio per lo sport (che ha successivamente assunto configurazione dipartimentale con DPCM 29 maggio 2020) della Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'[articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Ai sensi del richiamato comma 369, al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni per l'anno 2019, 8,2 milioni per l'anno 2020 e 10,5 milioni a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; sostenere la realizzazione di eventi calcistici e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; sostenere la maternità delle atlete non professioniste; garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di

campagne di sensibilizzazione; sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

Le modalità di riparto delle risorse sono stabilite, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

La definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi introdotti dal presente articolo, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, è affidata ad **un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport**, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (**comma 2**).

La presente disposizione, per alcuni versi, opera in continuità con **l'articolo 9, ai commi da 3 a 5, del decreto-legge n.4¹⁴ del 2022**, in corso di conversione presso il Senato (AS 2505).

Tali disposizioni incrementano infatti, a loro volta, la dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di 20 milioni di euro) da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Una quota delle risorse stanziata, fino a fino al 30 per cento della dotazione complessiva del Fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

La finalità delle misure di sostegno al settore recate nel DL 4/2022 è quella di alleviare le difficoltà economiche patite dalle predette associazioni e società conseguenti alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto legge n.229 del 2021.

¹⁴ Recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Articolo 8 ***(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia)***

L'**articolo 8**, comma 1, **lettera a)** estende la concessione delle **garanzie straordinarie SACE** a sostegno della liquidità delle imprese – previste dall'articolo 1 e dall'articolo 1-*bis* 1 del decreto-legge n. 23/2020 – **anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia**. Le garanzie in questione sono concedibili **sino al 30 giugno 2022**.

Il medesimo articolo 8, al comma 1, **lettera b)**, interviene sulla disciplina straordinaria del **Fondo di garanzia PMI**, di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23/2020, disponendo che, **fino al 30 giugno 2022, non è dovuta commissione** per le garanzie rilasciate dal **Fondo** a sostegno delle **esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia**. Il pagamento della commissione è stato reintrodotta con effetto dal 1° aprile (articolo 1, comma 53, della legge di bilancio 2022).

Tra le misure volte a ridurre l'impatto dei rincari del settore energetico con il conseguente esponenziale aumento dei costi a carico delle imprese, rientra la misura volta a garantire maggiore liquidità alle stesse, che ne hanno bisogno in misura maggiore rispetto alle previsioni.

A tal fine, i finanziamenti richiesti dalle imprese per far fronte all'attuale emergenza energetica possono essere assistiti dalle garanzie dello Stato attraverso gli strumenti Garanzia Italia e Fondo di garanzia per le PMI alle medesime condizioni agevolative previste dai regimi operanti sotto *Temporary Framework* (quadro temporaneo di riferimento per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione europea).

La relazione tecnica rileva che le norme non comportano necessità di ulteriori stanziamenti a fronte delle dotazioni previste a legislazione vigente.

- ***Gli interventi straordinari a sostegno della liquidità delle imprese, attraverso il Fondo di garanzia PMI e SACE***

Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus, e sostenere la liquidità del sistema produttivo, fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto all'espansione del virus, il [decreto-legge n. 23/2020](#) delinea uno **schema di garanzie straordinarie** sulle operazioni di

finanziamento delle imprese, incentrato sul ruolo di **SACE S.p.A.** e del **Fondo di garanzia delle PMI** (articolo 1 e articolo 13). Il quadro straordinario di misure di intervento opera sino al **30 giugno 2022**, ai sensi di quanto consentito dalla **disciplina quadro europea** sugli aiuti di Stato nell'attuale contesto pandemico "*Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*", cd. "[Temporary Framework](#)" della Commissione UE.

Di seguito un'analisi nel dettaglio.

Fondo di garanzia PMI

L'articolo 13 del [decreto-legge n. 23/2020](#) ha introdotto un **potenziamento** dell'intervento del **Fondo di garanzia PMI**, in deroga alla disciplina ordinaria, al fine di sostenere la liquidità delle imprese, colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID. Il **regime di aiuti** è stato previamente notificato alla **Commissione europea** e dalla stessa **autorizzato**, in quanto conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto epidemico ([State Aid Temporary Framework](#), cfr. [tema dell'attività parlamentare](#) sugli aiuti di Stato durante l'epidemia da Covid-19).

Il periodo di operatività dell'intervento straordinario del Fondo è stato via via **prorogato**:

- dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 ([l. n. 178/2020](#), art. 1, co. 244),
- al 31 dicembre 2021 dal [decreto-legge n. 73/2020](#) (articolo 1, comma 2);
- sino al **30 giugno 2022** dalla **legge di bilancio per il 2022** (l. n. 234/2021, articolo 1, commi 53-58). Tale legge, come modificata dall'articolo 3, commi 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge n. 228/2021, ha anche disposto, nel periodo tra il **1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022**, solo un parziale ripristino delle modalità operative ordinarie del Fondo, in una logica di graduale *phasing out* dal regime emergenziale (articolo 1, comma 55). Sempre per l'anno 2022, la legge di bilancio di bilancio ha disposto che il **limite cumulato massimo di assunzione degli impegni** del Fondo sia di 210.000 milioni di euro. Le proroghe suddette sono state anch'esse notificate dalla Commissione UE e dalla stessa autorizzate alla luce di quanto consentito dalle proroghe del *Temporary Framework* (operante, appunto, sino al 30 giugno 2022).

Dunque, **sino al 30 giugno 2022**, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020:

- l'intervento del Fondo è a **titolo gratuito** - senza pagamento di commissioni – fino al 31 marzo 2021. Dal 1° aprile 2021, l'accesso al Fondo avviene previo pagamento di una commissione, salvo ora quanto disposto dall'articolo qui in commento (lett. *a*);
- l'importo massimo garantito è elevato **fino a 5 milioni di euro** per singola impresa beneficiaria¹⁵. Sono ammesse alla garanzia del Fondo le **imprese con numero di dipendenti non superiore a 499**, determinato sulla base delle

¹⁵ Quanto previsto si applica anche alle imprese in cui almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.

unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, dunque non le *mid-cap*, per le quali, dal 1° marzo 2021, opera la Garanzia straordinaria SACE, di cui all'**articolo 1-bis.1 del decreto-legge n. 23/2020**¹⁶ (lett. *b*));

- **dal 1° luglio 2021**, per la **garanzia diretta** del Fondo, la percentuale di copertura è dell'**80%** per i **finanziamenti con durata fino al 96 mesi** per esigenze di **liquidità o di investimento**, di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato oppure, in caso di superamento di entrambi i limiti, al fabbisogno per costi di capitale d'esercizio e costi d'investimento (lett. *c*). La copertura del Fondo è del **100% in riassicurazione/controgaranzia** (su garanzie rilasciate da confidi non superiori al 90% del finanziamento) sulle medesime tipologie di finanziamenti (lett. *d*). Per tutti i **finanziamenti che non rientrano nei casi suddetti**, la copertura del Fondo è all'**80 per cento** per la **garanzia diretta** e al **90 per cento** per la **riassicurazione**. La garanzia del Fondo può comunque essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso (lett. *d*);
- sono ammessi all'intervento del Fondo (80% di copertura per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione dell'importo garantito (in misura non maggiore dell'80%) dal Confidi o da altro fondo di garanzia) anche finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione del debito, purché** il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura almeno al 25 per cento del debito residuo. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito (lett. *e*);
- si prevede il **prolungamento automatico della garanzia** del Fondo in caso di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19 (lett. *f*);
- sui **finanziamenti fino a 30 mila euro**¹⁷ a favore di PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, persone fisiche esercenti le "attività finanziarie e

¹⁶ A questo proposito, appare opportuno ricordare che **fino al 28 febbraio 2021** sono state ammesse all'intervento straordinario del Fondo anche le **imprese mid-cap** (cioè, le imprese fino a 499 dipendenti). A decorrere **dal 1° marzo 2021**, la legge di bilancio 2021 ha disposto la "**migrazione**" delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. *mid-cap* sullo strumento "**Garanzia Italia**" SACE. Dunque, a decorrere dal 1 marzo 2021 fino al 30 giugno 2022, SACE concede a favore delle "*mid-cap*" garanzie alle medesime condizioni già ad esse riconosciute dal Fondo di garanzia PMI, indicate nell'**articolo 1.bis-1** del decreto-legge n. 23/2020 : **a titolo gratuito**, con copertura fino al **90 per cento del finanziamento**, per un importo massimo garantito fino a **5 milioni di euro**, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

¹⁷ Fermo restando l'importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell'ultimo esercizio utile, ai sensi di quanto consentito dalla Disciplina europea sugli aiuti di Stato nell'attuale contesto pandemico "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 cd. [Temporary Framework](#)".

assicurative" di cui al codice ATECO 2007 - Sezione K, società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia, nonché società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni¹⁸, la **garanzia del Fondo opera**, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nella misura dell'**80%** sia in **garanzia diretta** che in **riassicurazione** purché tali finanziamenti abbiano una durata **fino a 15 anni** e prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di **24 mesi dall'erogazione**¹⁹(lett. *m*) e *m-bis*). Il decreto-legge n. 228/2021 (articolo 3, comma 4-*ter*) ha aggiunto che, se il termine iniziale di rimborso del capitale matura nel corso dell'anno 2022, tale termine può essere **prolungato**²⁰, **per un periodo non superiore a sei mesi**, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali (lett. *m-ter*). A decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia di cui al presente punto è previsto il pagamento di una commissione;

- l'accesso alla garanzia avviene **senza applicazione del modello di valutazione del merito creditizio** (lett. *g*);
- la garanzia è concessa **anche** in favore di beneficiari che, alla data della richiesta di garanzia, presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come **“inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”**, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020, ma sono **in ogni caso escluse** dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come **sofferenze** ai sensi della disciplina bancaria (lett. *g-bis* e *g-ter*);
- l'accesso al Fondo è allargato anche alle aziende che sono state ammesse alla procedura del **concordato con continuità aziendale**, hanno stipulato accordi di **ristrutturazione** dei debiti o hanno presentato un piano in tal senso, a **condizione che** alla data di presentazione della domanda **le loro esposizioni non siano** classificabili come esposizioni **deteriorate**, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza (*g-quater*).
- per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro è comunque prevista la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi (lett. *p-bis*);
- alle garanzie straordinarie del Fondo sono ammesse, a date condizioni, anche le imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo stesso, un

¹⁸ Nonché a favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per essi, ai sensi del comma 12-bis dell'art. 13, fino al 30 giugno 2022, opera una riserva fino al 100 milioni di euro delle risorse del Fondo;

¹⁹ La legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 216-218) è intervenuta, disponendo che i finanziamenti suddetti possano avere, dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10, come originariamente previsto, ma di 15 anni e che, il beneficiario dei finanziamenti già concessi a quella data, possa chiederne il prolungamento, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata

²⁰ Su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti.

prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà ([decreto-legge n. 104/2020](#), art. 64, co. 3-*bis*).

SACE: Garanzia Italia e Garanzia-Mid Cap

L'[articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020](#), convertito in [L. n. 40/2020](#), ha autorizzato SACE S.p.A a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19.

Possono beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione, ma **le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia** per le PMI (vedi *supra*), nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Sono escluse dal beneficio le società, direttamente o indirettamente, controllanti o controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.

L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020, è stata dapprima prorogata fino al 30 giugno 2021 con la legge di bilancio 2021, [l. n. 178/2020](#), art. 1, co. 206, lett. *a*) , successivamente, **sino al 31 dicembre 2021** dal [decreto-legge n. 73/2021](#)(articolo 13, comma 1, lett. *a*)), da ultimo con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 59) **al 30 giugno 2022**.

Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare i **200 miliardi di euro**, di cui **almeno 30 miliardi destinati alle PMI**, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, **nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti**.

Gli **impegni assunti da SACE sono garantiti dallo Stato** e, a tal fine, è stato istituito un apposito **Fondo a copertura dei relativi oneri** statali presso il Ministero dell'economia e delle finanze²¹.

La garanzia SACE è rilasciata – secondo quanto attualmente dispone la disciplina vigente - **entro il 30 giugno 2022**, sulla base di una serie di condizioni:

- la **durata massima** del finanziamento è di 6 anni (con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi). Con il [decreto-legge n. 73/2021](#), **previa notifica e autorizzazione della Commissione UE**, su richiesta delle parti, è stato disposto che la durata **dei finanziamenti garantiti** da SACE S.p.A. possa essere **estesa** fino a 10 anni. L'esercizio di tale facoltà è stata limitata nel suo ammontare massimo. Si rinvia, sul punto al [Manuale operativo SACE](#), aggiornato al **7 gennaio 2022**, nel quale – all'indomani dell'interlocuzione con la Commissione UE - si indica la durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE in **8 anni**;

²¹ La dotazione iniziale del Fondo era pari a 1.000 milioni di euro per il 2020. Il [decreto-legge n. 34/2020](#) ha consistentemente rifinanziato il Fondo, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020 destinando, di tale importo, 1.700 milioni di euro alle garanzie rilasciate da SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali, ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto (articolo 31, comma 1). Gli **stanziamenti a favore del Fondo** sono dunque complessivamente pari a **29,3 miliardi** di euro (articolo 31).

- l'impresa beneficiaria, al 31 dicembre 2019 **non** doveva rientrare nella categoria delle **imprese in difficoltà**, e, al 29 febbraio 2020, non doveva avere esposizioni deteriorate nei confronti del settore bancario. Le imprese ammesse alla **procedura del concordato** con continuità aziendale, che hanno stipulato **accordi di ristrutturazione dei debiti** o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un **piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria** dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, sono state ammesse a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro **esposizioni non** fossero classificabili come **deteriorate**, non presentassero importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese con esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
- l'importo garantito non deve essere superiore, conformemente allo *State Aid Temporary Framework* europeo, al maggiore tra i seguenti elementi: 25 per cento del fatturato annuo relativo al 2019; doppio dei costi del personale relativi al 2019;
- percentuale di copertura, che può essere del **70, 80 o 90 per cento**. Le percentuali sono inversamente proporzionali alla dimensione delle imprese;
- l'assunzione da parte delle imprese beneficiarie di specifici impegni, tra i quali quello di gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali e quello di **non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni** nel corso del **2020**, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento ha già avuto luogo, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto per i 12 mesi successivi alla richiesta. Inoltre, le imprese beneficiarie si devono impegnare a **non delocalizzare** gli stabilimenti produttivi;
- destinazione del finanziamento a **determinate tipologie di spese** aziendali; tra queste, per non più del **20 per cento** dell'importo erogato, **al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale** il cui rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID. In particolare, il finanziamento coperto dalla garanzia SACE deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e **le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni**;
- **ovvero** il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di **rinegoziazione** del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria **purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento** dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Per facilitare l'accesso delle imprese alle garanzie di SACE e per contrastare tentativi di infiltrazione criminale, è stata prevista l'**autocertificazione**. **Il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori** rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (articolo 1-*bis* del [decreto-legge n. 23/2020](#)).

La "Garanzia Italia" SACE di cui all'[articolo 1 del decreto-legge n.23/2020](#) si applica anche alle **cessioni dei crediti** con garanzia di solvenza prestata dal cedente (*pro solvendo*) e, a decorrere dal **1 gennaio 2021**, senza di garanzia di solvenza (*pro soluto*) effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari. Si rinvia al [sito istituzionale SACE](#).

Inoltre, SACE è stata autorizzata a concedere, **fino al 30 giugno 2022**, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese ai quali sia attribuito un *rating* pari a BB- o equivalente.

La **legge di bilancio 2021** ha consentito alle imprese "*mid-cap*" di accedere, a decorrere dal 1° marzo 2021, allo strumento "Garanzia Italia" SACE alle medesime condizioni agevolate straordinarie già offerte a tale tipologia di imprese **dal Fondo di garanzia PMI** ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese "*mid cap*", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo [articolo 1-bis.1](#) nel [decreto-legge n. 23/2020](#)). La **garanzia SACE** a favore delle imprese cd. "*mid-cap*" opera anch'essa fino al **30 giugno 2022**, ai sensi della proroga contenuta nella Legge di bilancio 2022. Si rinvia all'apposito [manuale operativo SACE](#) del 7 gennaio 2022.

CAPO II – MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA ENERGETICA

Articolo 9

(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

L'articolo 9 prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di **impianti solari fotovoltaici e termici** sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici nonché **la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso** comunque denominati, ad accezione degli impianti che ricadono in aree o immobili **dichiarati di notevole interesse pubblico**.

L'articolo 9, sostituendo il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, **dispone** che l'installazione - **con qualunque modalità** - di impianti **solari fotovoltaici e termici sugli edifici** o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e **la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze**, non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004). Tali interventi sono considerati di manutenzione ordinaria.

Rispetto alla formulazione previgente del comma, quanto all'installazione di **impianti solari fotovoltaici sugli edifici**, non si richiamano più le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115/2008, che esentava dalla disciplina della denuncia di inizio attività gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici **con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda** e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sempre che la superficie dell'impianto non fosse superiore a quella del tetto.

L'installazione può ora avvenire **con qualunque modalità**. Si specifica ora che rientrano nelle opere in edilizia libera anche **la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze**.

Il richiamo alla definizione di edifici di cui **alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo** adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'art. 4, co. 1-

sexies, T. U. edilizia (D.P.R. n. 380/2001), già contenuto nel testo originario del comma 5 dell'articolo 7-*bis*, viene invece mantenuto.

Il richiamo alla definizione di edificio di cui alla **voce 32 del regolamento edilizio tipo** è stato introdotto dall'articolo 31, comma 2-*bis*, D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021). La voce 32 **definisce come "Edificio"** una "costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo".

Vengono comunque mantenute ferme, come nel testo originario del comma 5 dell'articolo 7-*bis*, le **disposizioni tributarie** in materia di accisa sull'energia elettrica. La relazione illustrativa richiama l'articolo 53 del testo unico accise (decreto legislativo n. 504/1995), che richiede una licenza di esercizio per gli impianti fotovoltaici aventi una potenza superiore a 200 kW.

Fanno eccezione (e quindi sono necessari atti di assenso), come già disposto nel testo originario del comma 5 dell'articolo 7-*bis*, gli **impianti che rientrano tra gli immobili e aree di notevole interesse pubblico** ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. *b)* e *c)* del codice dei beni culturali e del paesaggio, quindi, ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, complessi di cose immobili di valore estetico e tradizionale (come borghi e nuclei storici).

Al riguardo, la novella in esame specifica che si tratta delle aree e degli immobili **individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice**, che disciplinano la procedura con la quale le aree e gli immobili sono **dichiarati, con provvedimento regionale o del Ministero, di notevole interesse pubblico**.

Si specifica altresì che **rimane fermo** quanto previsto dall'articolo **21** del codice, relativamente agli interventi su beni di interesse culturale assoggettati ad autorizzazione del Ministero della cultura, e dall'**articolo 157**, che riconosce efficacia alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico adottate ai sensi di specifiche disposizioni legislative previgenti al codice stesso.

L'articolo 7-*bis*, comma 5, nella **formulazione previgente** all'intervento qui in esame, disponeva che non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati - ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica:

- l'installazione di **impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115/2008²², su edifici** - come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*sexies*, del Testo Unico sull'edilizia (D.P.R. n. 380/2001)²³ - **o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.**
- l'installazione, con qualunque modalità, di **impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici non ricadenti fra quelli, di notevole interesse pubblico**, di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del codice del paesaggio.

L'**articolo 136, comma 1, lettere b) e c)**, del codice del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), individua come aree e immobili di notevole interesse pubblico le **ville, i giardini e i parchi**, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice (relativa ai beni culturali), **che si distinguono per la loro non comune bellezza** (lettera *b)*); i **complessi di cose immobili** che compongono un **caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale**, inclusi i **centri ed i nuclei storici** (lettera *c)*).

Tali beni sono **dichiarati di notevole interesse pubblico** in base ad un **procedimento** disciplinato dai successivi **articoli da 138 a 141** del codice stesso.

Ai sensi dell'**articolo 138**, la dichiarazione di notevole interesse è preceduta da una proposta, avanzata da coloro che ne hanno titolo: le commissioni regionali costituite *ad hoc*, su iniziativa dei relativi componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli immobili o dalle aree considerate e con riferimento alla valenza identitaria del territorio in cui gli immobili o le aree ricadono.

Ai sensi dell'**articolo 139**, la proposta viene resa pubblica mediante affissione agli albi pretori comunali e pubblicazione su quotidiani regionali e nazionali, affinché i soggetti interessati possano esserne a conoscenza e

²² L'articolo 11, comma 3, del D.lgs. n. 115/2008 dispone che l'installazione di **impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda** e i cui componenti **non modificano la sagoma** degli edifici stessi **sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della SCIA (PAS)**. Sono dunque soggetti a comunicazione.

²³ Il richiamo alla definizione di edificio di cui alla **voce 32 del regolamento edilizio tipo** è stato introdotto dall'articolo 31, comma 2-*bis*, D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021). La voce 32 **definisce come "Edificio"** una "costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo".

formulare eventuali osservazioni o presentare documenti. Per i beni di cui alla lettera b) viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

Ai sensi dell'**articolo 140**, il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse è emanato dalla Regione su proposta delle commissioni o, ai sensi dell'**articolo 141**, dal Ministero dei beni culturali, su proposta della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Ai sensi dell'articolo 138, infatti, il **Ministero**, su proposta motivata del soprintendente, **previo parere della regione interessata** - che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta - ha il **potere di dichiarare il notevole interesse pubblico** degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136, sopra citato.

Infine, si rammenta che l'**articolo 21** del codice è relativo ai **beni di interesse culturale**, tutelati ai sensi del Titolo II del codice. L'articolo 21 subordina ad autorizzazione del Ministero una serie di interventi su tali beni²⁴, disponendo che, fuori dai casi specificamente indicati, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.

L'**articolo 157** dispone che conservino efficacia le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi di specifiche disposizioni legislative previgenti al codice stesso

La **relazione tecnica** afferma che la norma interviene ad ulteriore chiarimento della disposizione novellata, che già identifica gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici come interventi non subordinati all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.

In proposito, si evidenzia che l'**articolo 10** del provvedimento in esame, per la comunicazione dell'installazione degli impianti **fino a 200 kW di cui all'articolo 7-bis, comma 5** qui in commento, dispone l'applicazione del **modello unico semplificato**.

²⁴ Secondo l'articolo, sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili;
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con talune eccezioni, e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale;
- e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati dichiarati di interesse culturale.

Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero.

Articolo 10

(Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)

L'articolo 10 estende il campo di **applicazione del modello unico semplificato** per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli **impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW**, realizzati (in edilizia libera) ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall'articolo 9 del provvedimento in esame.

Le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico sono demandate ad un **decreto del Ministro della transizione ecologica**, da adottare **entro 60 giorni** a decorrere dal 2 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge).

Il modello unico semplificato è quello approvato con [D.M. 19 maggio 2005](#) recante "*Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici*", richiamato dall'articolo 25, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 199/2021²⁵.

Peraltro, l'articolo 25, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 199/2021 aveva **già esteso tale modello agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50kW** a servizio degli edifici.

Quanto alla tipologia di **impianti fino a 200 kW** cui ora si applica il **modello unico**, l'articolo in esame richiama quelli **realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis comma 5 del decreto legislativo n. 28/2011**, come modificato dall'articolo 9 del provvedimento. L'articolo 7-bis, comma 5, prevede che gli **impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici** e la realizzazione delle **opere funzionali** alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, ad eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili individuati di notevole interesse pubblico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Governo ha evidenziato che le potenze tra 50 e 200 kW – oggetto dell'intervento qui in esame - sono **normalmente appannaggio delle**

²⁵ Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

imprese (cfr. [risposta](#) all'interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07625 Sut, del 2 marzo 2022).

Il **decreto legislativo n. 199/2021**, di recepimento della [Direttiva \(UE\) 2018/2001](#) (cd. RED II) contiene, all'articolo 25, specifiche disposizioni semplificatorie per *l'installazione di impianti a FER al servizio di edifici*. Il **comma 3 dell'articolo 25** dispone, in particolare:

- alla lettera a), che - dal 14 aprile 2022²⁶ - con il **modello unico semplificato** per l'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015](#), sarà anche possibile richiedere il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il [ritiro dedicato](#)²⁷;
- alla lettera b) **estende il campo di applicazione del modello unico semplificato** agli impianti fotovoltaici di potenza **fino a 50kW**. Prima di tale intervento il modello unico semplificato poteva essere utilizzato per l'installazione di impianti **di potenza nominale non superiore a 20 kW**.

²⁶ Decorsi 120 giorni dal 15 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 199/2021).

²⁷ Per alcune tipologie di impianti di produzione di energia elettrica (in linea di massima, quelli a fonti rinnovabili e quelli con potenza inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili), è prevista la possibilità per il produttore di richiedere il ritiro a prezzo amministrato dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete (ritiro dedicato), in alternativa al normale regime di vendita dell'energia elettrica.

Articolo 11

(Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola)

L'**articolo 11** introduce **deroghe** alla norma – contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (l. n. 27/2012) - che dispone il **divieto** agli **impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra** in **aree agricole** di accedere agli **incentivi statali** per le fonti energetiche rinnovabili (FER).

Il **comma 1, lett. a)** dispone che il divieto non si applica e, dunque, che **accedono agli incentivi** statali:

- gli impianti **fotovoltaici con moduli collocati a terra**, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al **10 per cento della superficie agricola aziendale** (nuovo comma 1-*septies* nell'articolo 65 del decreto-legge n. 1/2012);
- gli **impianti agro-voltaici** che, pur adottando **soluzioni costruttive diverse da** quelle già ammesse (**moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione**), prevedano comunque un sistema di monitoraggio della continuità dell'attività agricola e occupino una **superficie complessiva non superiore al 10 per cento** della superficie agricola aziendale (nuovo comma 1-*octies* nell'articolo 65).

Il **comma 1, lett. b)**, dispone che il **limite del 10 per cento della superficie agricola occupabile** opera anche per gli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative già ammesse (montaggio dei moduli con possibilità di rotazione, per cui vi è un sistema di monitoraggio della continuità dell'attività agricola) (novella al comma 1-*quinquies* nell'articolo 65).

Segnatamente, il **comma 1, lett. b)**, inserisce nell'**articolo 65** del **decreto-legge n. 1/2012**:

- un nuovo **comma 1-*septies***, il quale dispone che il divieto non si applica e, dunque, che **accedono agli incentivi** statali per le FER, gli impianti **fotovoltaici con moduli collocati a terra**, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al **10 per cento della superficie agricola aziendale**;
- un nuovo **comma 1-*octies***, il quale dispone che **il divieto non si applica** agli **impianti agro-voltaici** i quali, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle già ammesse dal comma 1-*quater* del medesimo articolo 65 (**moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione**), prevedano **la realizzazione del sistema di monitoraggio** ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e

pastorale sull'area interessata, previsto dal comma 1-*quinquies*, e occupino una **superficie complessiva non superiore al 10 per cento** della superficie agricola aziendale.

Contestualmente, la **lettera a)** dell'articolo qui in commento modifica il citato comma 1-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 65/2012, al fine di specificare che anche per gli impianti agro-voltaici con **moduli sollevati da terra** con possibilità di rotazione opera il limite della **superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale**.

L'**articolo 65, comma 1**, del **decreto-legge n. 1/2021**, convertito con modificazioni in legge n. 27/2012, dispone – in via generale – che, agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Il **comma 1-*quater***, citato nel testo dell'articolo in esame, dispone che il divieto di accesso agli incentivi di cui al comma 1 **non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi**, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Il comma 1-*quinquies* dispone che l'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-*quater* è condizionato alla **contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio** che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Tale comma viene dunque **qui integrato con l'ulteriore condizione** che tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al **10 per cento della superficie agricola aziendale**.

Il **comma 1-*sexies*** dispone che, **qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione** delle condizioni di cui al comma 1-*quater*, **cessino i benefici fruiti**.

Si rimanda più diffusamente al successivo *box* ricostruttivo, l'analisi dell'evoluzione della disciplina sullo sviluppo del fotovoltaico in agricoltura di cui all'articolo 65 del decreto-legge n. 1/2012 e l'analisi degli investimenti a tal fine previsti nel PNNR.

In proposito, si evidenzia che la relazione illustrativa all'articolo in esame precisa che **i Fondi del PNNR** del progetto M2C2 Investimento 1.1 allo "Sviluppo agrivoltaico" sono destinati dal **solo ed esclusivamente** agli impianti **agrovoltaici** di cui ai richiamati commi 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, e dunque agli impianti che

adottano soluzioni integrative innovative (**moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione**) e i sistemi di monitoraggio sull'attività agricola e pastorale, che occupano una **superficie complessiva non superiore al 10 per cento** della superficie agricola aziendale.

• **Lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola e investimenti del PNRR**

Il [decreto-legge n. 1/2012](#) ([legge n. 27/2012](#)), all'articolo 65, comma 1, ha sancito - **per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole** - il **divieto di fruizione** degli **incentivi statali** riconosciuti alle fonti energetiche rinnovabili di cui al decreto legislativo n. 28/2011²⁸.

Il **comma 2** dell'articolo 65 ha ammesso limitate **eccezioni al divieto**, riguardanti:

- gli impianti realizzati o da realizzare su terreni nella disponibilità del **demanio militare**;
- gli impianti fotovoltaici insediati su aree agricole con **titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012** (data di entrata in vigore della legge di conversione del [decreto-legge n. 1/2012](#)) entrati in esercizio entro 180 giorni.

È stato previsto per tali impianti, ai fini del godimento dei benefici, il rispetto dei seguenti requisiti: avere una potenza nominale non superiore a 1 MW; se appartengono allo stesso proprietario del terreno, rispettare la distanza di 2 km e non occupare più del 10% dell'area agricola.

La finalità del divieto introdotto dall'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 è la preservazione dell'ambiente e, dunque, l'eco sostenibilità dei terreni ad

²⁸ Gli [articoli 24 -33 del decreto legislativo n. 28/2011](#), di recepimento della [Direttiva 2009/28/UE](#) cd. RED I, da ultimo modificati dall'articolo 56 del D.L. n. 76/2020, definiscono le modalità e i criteri per l'**incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile**, rinviando, in particolare:

- al comma 5 e 6, a **decreti interministeriali** (del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare- ora del MITE- e, per i profili di competenza con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'ARERA e la Conferenza Unificata), la definizione delle modalità per l'**attuazione dei sistemi di incentivazione**, nel rispetto dei criteri individuati dallo stesso articolo.
- al comma 7, all'ARERA la definizione delle modalità attraverso le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi, trovano **copertura nel gettito della componente A3 – ora Asos** - delle tariffe dell'energia elettrica.

Dunque, in virtù dell'articolo 24, i cui principi e criteri sono di derivazione comunitaria, sono stati adottati, nel corso degli anni una serie di **decreti interministeriali di sostegno alle FER elettriche**. Quanto al fotovoltaico, si rammenta, in particolare, il cd. "Conto energia" (*cf.*, in particolare, il D.M. 5 luglio 2012, cd. V° Conto energia), il cui accesso si è però esaurito nel 2013 per raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi "Conto energia" di 6,7 miliardi di euro. Gli impianti fotovoltaici non possono quindi più accedere a questa forma di incentivazione, la quale comunque continua ad essere erogata a quegli impianti che, nei tempi consentiti, vi avevano avuto accesso.

Attualmente, **le procedure di accesso sono ancora in corso per il D.M. 4 luglio 2019, cd. FER 1**, in vigore dal 10 agosto 2019, che ha introdotto nuovi meccanismi d'incentivazione per gli impianti **fotovoltaici di nuova costruzione**, eolici *on-shore*, idroelettrici e a gas di depurazione.

uso agricolo, in una fase di sviluppo “impetuoso” del fotovoltaico nel nostro Paese²⁹.

Il divieto, per come inizialmente strutturato, aveva escluso dagli incentivi anche gli impianti fotovoltaici con installazioni su discariche e lotti di discarica chiusi e su cave o lotti di cave, ovvero su aree contaminate sottoposte a bonifica, le quali, seppure qualificate in sede catastale come "terreni agricoli", erano insuscettibili di ulteriore sfruttamento e, dunque, inadatte alla coltivazione. Posta la qualificazione catastale di "aree agricole", gli impianti fotovoltaici su tali terreni insuscettibili di sfruttamento agricolo non potevano dunque accedere ai bandi previsti dalle vigenti misure incentivanti. Al fine di risolvere l'*impasse*, il legislatore è intervenuto, con il [decreto-legge n. 76/2020](#) (“semplificazioni”).

L'articolo 56, comma *8-bis*, ha introdotto due **nuovi commi 1-bis ed 1-ter** nell'**articolo 65** del decreto-legge n. 1/2012, e ha così disposto che il divieto di fruizione degli incentivi statali non si applichi, e dunque **ha ammesso al godimento dei benefici statali, gli impianti solari fotovoltaici da realizzare:**

- **su aree dichiarate siti di interesse nazionale**, purché siano stati autorizzati (ai sensi dell'[art. 4, co. 2, decreto legislativo n. 28/2011](#)), e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni (nuovo comma *1-bis*);
- **su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento** per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti. Gli impianti devono essere autorizzati (ai sensi dell'[art. 4, co. 2, decreto legislativo n. 28/2011](#)) e in ogni caso l'accesso agli incentivi per essi non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni (nuovo comma *1-ter*).

In una logica di sviluppo delle fonti rinnovabili orientata al conseguimento degli obiettivi fissati in sede europea al 2030 da realizzare anche con gli investimenti contenuti nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza, e in considerazione del fatto che – dati i continui miglioramenti di tecnologia ed efficienza – talune configurazioni delle strutture di sostegno dei pannelli consentono lo svolgimento delle attività agricole sottostanti e un'occupazione di suolo pari al solo 2% della superficie disponibile, contro il 40% degli impianti tradizionali, il successivo **decreto-legge n. 77/2021** (articolo 31, comma 5), **ha consentito l'accesso alle misure incentivanti statali per le FER agli impianti solari fotovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra**, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di

²⁹ Il comma 3 dell'articolo 65 ha peraltro disposto che l'ARERA, nel rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea, assicuri la **priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.**

agricoltura digitale e di precisione (**nuovo comma 4-quater** dell'art. 65 del decreto-legge 1/2012, inserito dal decreto-legge n. 77/2021).

L'accesso agli incentivi per gli impianti è subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate (**nuovo comma 4-quinquies** dell'art. 65, inserito dal decreto-legge n. 77/2021). Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la **violazione** delle condizioni di cui sopra, **cessano i benefici fruiti** (**nuovo comma 4-sexies** dell'art. 65, inserito dal decreto-legge n. 77/2021).

Si evidenzia, la **connessione** tra le citate previsioni e gli **investimenti** previsti nel **PNRR**, e, in particolare, l'investimento [Sviluppo agro-voltaico M2C2-I 1.1-44](#), per cui sono stanziati **1.099 milioni** di euro.

L'**articolo 14, comma 1, lett. c)**, del **decreto legislativo 199/2021** - di recepimento della Direttiva 2018/2001/UE cd. RED II (entrato in vigore il 15 dicembre 2021) - ha previsto che, **con decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)**, al fine di realizzare l'intervento in oggetto siano definiti **criteri e modalità per incentivare** attraverso la concessione di **prestiti o contributi** a fondo perduto **la realizzazione di impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge n. 1/2012**, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura. Con il medesimo decreto, sono definite le condizioni di **cumulabilità con gli incentivi tariffari** di cui al Capo II del medesimo decreto legislativo n. 199/2021, tra i quali gli incentivi di cui al vigente regime incentivante, valevole anche per il fotovoltaico, di cui al **D.M. 4 luglio 2019**³⁰.

Come evidenzia dunque il **GSE**, nel [regolamento operativo per l'accesso agli incentivi del D.M. 4 luglio](#), la **deroga** al divieto generale di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici collocati su aree agricole, **introdotta dal decreto-legge n. 77/2021** con i commi 1-quater e 1-quinquies dell'**articolo 65 del decreto-legge n. 1/2012**, sarà **pertanto applicabile a seguito della pubblicazione dei provvedimenti del MiTE, previsti dal decreto legislativo 199/2021**, con cui verranno definite le possibili opzioni tecniche di dettaglio necessarie per declinare i criteri generali fissati per gli impianti agrovoltaici dal richiamato decreto legge.

³⁰ **Fino all'entrata in vigore** dei nuovi meccanismi incentivanti per le FER delineati nel decreto legislativo n. 199/2021 – dunque, fino all'entrata in vigore dei relativi decreti ministeriali attuativi (art. 6 e 7) - **continua infatti ad operare il meccanismo d'asta e registro di cui al D.M. cd. FER 1** (D.M. 4 luglio 2019), con la messa a disposizione da parte del GSE della **potenza residua non assegnata**, fino al suo esaurimento (articolo 9). Si rinvia all'apposita pagina sul [sito istituzionale del GSE](#), in cui è data indicazione dei Bandi per la partecipazione ai Registri e/o alle Aste. Circa le modalità di accesso degli impianti fotovoltaici al D.M. FER 1, si rinvia alla [Tabella esplicativa del GSE](#).

Articolo 12 *(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)*

L'articolo 12 interviene sulla norma che prevede il **parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee**, precisando che sono **inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)**.

Segnatamente, l'articolo 12 novella l'articolo 22, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 199/2021, che prevede che **l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio e non vincolante nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee**. A tale previsione si aggiunge l'inciso **“ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale”**.

La **relazione illustrativa** evidenzia che le **esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio** sarebbero comunque tenute in considerazione nella **fase (prodromica) di definizione** dei principi e criteri per l'individuazione **delle aree idonee e non idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, richiamando quanto prevede l'articolo 20, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 199/2021³¹.

In particolare, si rammenta che l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo demanda ad uno o più **decreti del Ministro della transizione ecologica – da adottare di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali**, previa intesa in sede di **Conferenza unificata** - la fissazione dei **principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. I decreti devono essere adottati entro il 13 giugno 2022 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 199, intervenuta il 15 dicembre 2021).

Ai sensi del comma 2, i decreti interministeriali appena citati stabiliscono anche la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province

³¹ D.Lgs. n. 199/2021, recante *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*.

autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali indicate nell'Allegato I del decreto legislativo.

Ai sensi del comma 3, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, **i decreti interministeriali tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio**, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Ai sensi del comma 4, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti interministeriali, le Regioni dovranno individuare con propria legge le **aree idonee**. Nel caso di mancata adozione della legge, interviene lo Stato, in via sostitutiva.

Ai sensi del comma 8, nelle more, sono *ope legis* dichiarate aree idonee i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale; le aree dei siti oggetto di bonifica (Titolo V, Parte IV, decreto legislativo 152/2006), le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale. Si prevede la costituzione di una piattaforma digitale realizzata presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alle Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio (articolo 21).

Si rammenta, inoltre, l'**articolo 22** del decreto legislativo n. 199/2021, nella sua formulazione precedente alle modifiche apportate dall'articolo qui in esame, limitate peraltro all'integrazione della sola lettera a), in base al quale, per la **costruzione e l'esercizio di impianti** di produzione di energia da FER **nelle aree idonee**:

- a) nei procedimenti di autorizzazione, l'**autorità** competente in **materia paesaggistica** si esprime con **parere obbligatorio non vincolante**. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'amministrazione competente provvede comunque;
- b) i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo.

La norma in esame interviene sulla disciplina di **snellimento delle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di impianti a**

FER già avviata con il [decreto-legge n. 76/2020](#) (cd. "Semplificazioni") e con il [decreto-legge n. 77/2021](#) (cd. "Semplificazioni-bis")³².

Si valuti l'opportunità di coordinare la previsione in esame con l'articolo 25, comma 2-bis del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), relativamente alle procedure di VIA per le opere di competenza statale rientranti nel PNIEC e nel PNRR di cui all'allegato 1-bis del medesimo Codice.

Come descritto nel *box* che segue, in tale disposizione l'adozione del provvedimento di VIA è rimesso al direttore generale del Ministero della transizione ecologica, **previa acquisizione del concerto** del competente direttore generale del **Ministero della cultura** (e non previo parere obbligatorio, come previsto invece dalla norma in esame).

• **Regime speciale della VIA per le opere rientranti nel PNIEC e nel PNRR**

Con il [decreto-legge n. 76/2020](#) (cd. "Semplificazioni") e con il [decreto-legge n. 77/2021](#) (cd. "Semplificazioni-bis"), definito un quadro normativo finalizzato a semplificare e facilitare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari e dal Piano nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC).

In questo contesto, **gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile**, le infrastrutture per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno e altri progetti destinati alla decarbonizzazione, **rientrano tra le opere e infrastrutture strategiche** alla realizzazione del PNIEC (indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 77/2020 che ha inserito l'**Allegato 1-bis** nel codice dell'ambiente). Tali opere sono sottoposte **"a regime speciale"**, come anche i progetti compresi nel PNRR e quelli finanziati a valere sul fondo complementare. Ed in particolare:

³² Quest'ultimo decreto reca un pacchetto di norme specificamente finalizzato all'accelerazione delle procedure per impianti a fonti rinnovabili anche in relazione ad **aree contermini** a quelle sottoposte a vincolo paesaggistico. L'**articolo 30, comma 2**, del decreto legge ha disposto che **nei procedimenti di autorizzazione** di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini, **il Ministero della cultura si esprima nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante**. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi avverso la determinazione di conclusione della Conferenza. L'articolo 30, comma 1, dispone poi che **il Ministero della cultura partecipi al procedimento** unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in **aree sottoposte a tutela**, anche *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (codice dei beni culturali), **nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela**.

- per lo svolgimento delle procedure di **valutazione ambientale di competenza statale**³³ è competente la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (già istituita dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76/2020 che ha novellato il comma 2-bis dell'articolo 8 del codice ambientale);
- la realizzazione degli impianti e le opere ad essi connesse costituiscono **interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti** (comma 2-bis dell'art. 7-bis del codice dell'ambiente, prima inserito dall'art. 50 del decreto-legge n. 76 e poi modificato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 77/2020);
- una **procedura di VIA fast-track**, con termini accelerati. In particolare, **sono dimezzati i termini per la fase di consultazione** (di cui all'articolo 24 del codice dell'ambiente, già modificato dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76/2020 e poi dall'articolo 21 del decreto-legge n. 77)³⁴;
- quanto alla fase di **adozione del provvedimento di VIA** di competenza statale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, si deve esprimere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA, entro trenta giorni (anziché sessanta ordinari) dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione presentata dal proponente. **Il direttore generale del Ministero della transizione ecologica** dovrà adottare il **provvedimento di VIA** nei successivi trenta giorni, **previa acquisizione del concerto** del competente direttore generale del **Ministero della cultura** entro il termine di **venti giorni** (anziché gli ordinari trenta) (**articolo 25, comma 2-bis del codice dell'ambiente**, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76/2020

³³ L'articolo 7-bis del codice dell'ambiente ripartisce le **competenze tra Stato e Regioni** stabilendo che sono sottoposti a **VIA** e a verifica di assoggettabilità a VIA, in **sede statale i progetti elencati**, rispettivamente, negli allegati II e II-bis alla parte seconda del codice dell'ambiente, e, in sede regionale i progetti elencati, rispettivamente, negli allegati III e IV. Tra i **progetti di competenza statale** rientrano le **centrali termiche** ed altri impianti di combustione con potenza termica di **almeno 300 MW**; centrali per la **produzione dell'energia idroelettrica** con potenza di concessione **superiore a 30 MW** incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti, **impianti termici** per la **produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda** con potenza termica complessiva **superiore a 150 MW**; **impianti eolici** per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva **superiore a 30 MW**; **impianti fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva **superiore a 10 MW**, **nonché gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare**, impianti **geotermici pilota**, nonché attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.

Il comma 4 dell'articolo dispone che in via generale che, “in sede statale, l'autorità competente è il Ministero della transizione ecologica, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero della cultura per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. **In sede regionale, ai sensi del comma 5, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale** individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

³⁴ È previsto un termine di trenta giorni (che invece sono 60 giorni secondo la procedura ordinaria) dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque sia interessato; un termine di dieci giorni (anziché venti) entro il quale l'Autorità competente può chiedere al proponente la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita; un termine di quindici giorni (anziché trenta) per la presentazione delle osservazioni del pubblico e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati in relazione alle modifiche e integrazioni.

e successivamente sostituito dall'articolo 20, comma 1 del decreto-legge n. 77/2021).

Il **concerto** del Ministero della cultura **comprende l'autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, a condizione che gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consente la compiuta redazione della relazione paesaggistica (**articolo 25, comma 2-*quinquies*** del codice dell'ambiente inserito dall'articolo 20, comma 1 del decreto-legge n. 77/2021). Si rammenta che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Qualora la realizzazione dell'opera sia sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di **competenza regionale**, le Regioni e le Province autonome devono assicurare, ai sensi del codice ambientale (articolo 7-*bis*, comma 7), che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-*bis* a 29 dello stesso Codice. Il **procedimento di VIA di competenza regionale** si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-*bis* del codice ambientale. L'articolo 27-*bis* disciplina il **provvedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR**, riformato dapprima dal **decreto-legge n. 76/2020** e poi dall'articolo 24 del **decreto-legge n. 77/2021**. Per i progetti di competenza regionale il **PAUR** costituisce l'unico procedimento possibile e il relativo provvedimento conclusivo comprende tutte le autorizzazioni e i titoli (non solo quelli in materia ambientale) necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Ai sensi del comma 7 (modificato da ultimo dall'art.24, comma 1 del decreto-legge n. 77/2021), **l'autorità competente deve convocare una conferenza di servizi** alla quale partecipano **il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate** per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il **provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende**, recandone l'indicazione esplicita, **il provvedimento di VIA** e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Articolo 13

(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore)

L'**articolo 13** introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la **realizzazione di impianti** di produzione di energia elettrica *offshore* rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021.

Il **comma 1** prevede che siano sottoposte ad **autorizzazione unica** anche le **opere per la connessione alla rete** di tali impianti.

Il **comma 2**, alla **lettera a)**, prevede che **le semplificazioni già introdotte** alla procedura autorizzativa unica per gli impianti *off-shore* in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si applichino **anche** con riferimento alla realizzazione di **impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili** con l'insediamento di impianti *off-shore*. Ai sensi della **lettera b)** per tali impianti, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, **non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini** dei relativi **procedimenti di autorizzazione** per le domande già presentate.

Infine, la **lettera c)** dispone che le **linee guida** per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, **non più di concerto con il Ministero della cultura**, ma solo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, **sentiti**, per gli aspetti di competenza, il **Ministero della cultura** e il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**.

Segnatamente, il **comma 1** modifica l'**articolo 12, comma 3**, ultimo periodo, del **decreto legislativo n. 387/2003** (inserito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 199/2021), al fine di prevedere che l'**autorizzazione unica** operi – non solo per gli **impianti *off-shore*** – ma **anche per le opere di connessione alla rete** dei medesimi impianti.

L'**autorizzazione** unica, come prevede l'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 387/2003, è rilasciata dal **Ministero della transizione ecologica** di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico, di cui al comma 4 del medesimo articolo 12, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 12, al procedimento unico **partecipano** tutte le **Amministrazioni interessate**. Il rilascio dell'**autorizzazione**

costituisce **titolo a costruire ed esercire l'impianto** in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. La procedura di VIA costituisce fase endoprocedimentale (sulla VIA, vedi *infra*).

Il **comma 2, lett. a)**, modifica l'**articolo 23, comma 4**, alinea, del **decreto legislativo n. 199/2021** al fine di estendere le **semplificazioni procedurali ivi previste** per il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti *off-shore* localizzati nelle aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) **anche agli impianti localizzati nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili** con l'insediamento di impianti *off-shore*.

L'**articolo 23, comma 4**, del **decreto legislativo n. 199/2021** dispone che, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili *off-shore*, localizzati nelle aree individuate come idonee, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo:

- a) l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico;
- b) i termini procedurali per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti di un terzo (da 90 a 60 giorni, al netto della procedura di VIA, sulla procedura di VIA, vedi *infra*).

Il comma 2 dell'articolo definisce idonee le aree per la produzione di energie rinnovabili individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, alla cui adozione si deve provvedere entro 180 giorni dal 15 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legislativo), dunque entro il 13 giugno 2022.

Il comma 3 dispone che, nelle more dell'adozione del suddetto Piano, sono *ope legis* idonee, le piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma (fatte salve le prescrizioni delle "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse" di cui al D.M. 15 febbraio 2019); nonché i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del Piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

Il **comma 2, lett. b)**, modifica l'**articolo 23, comma 5** del medesimo decreto legislativo n. 199/2021 il quale dispone che, **nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni** dei termini dei procedimenti di autorizzazione **per le domande già presentate**.

La modifica è finalizzata a prevedere, **anche con riferimento** alla realizzazione di impianti localizzati nelle **aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore***, che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possano essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei relativi procedimenti di autorizzazione, per le domande già presentate.

La **relazione illustrativa** afferma che sono “aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore* (...) esclusivamente quelle in cui non sussistono vincoli di natura amministrativa in attuazione della normativa europea e nazionale a tutela di aree protette, di specifici valori di biodiversità (riferiti, ad esempio, alle rotte migratorie degli uccelli e agli habitat delle specie marine protette) o della navigazione civile e militare”.

*Si valuti l'opportunità di specificare in norma la definizione di aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore*.*

Infine, il **comma 2, lett. c)**, modifica l'**articolo 23, comma 6**, al fine di prevedere che le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con **decreto** del Ministero della transizione ecologica, **non più di concerto con il Ministero della cultura**, ma solo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, **sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**.

Rimane fermo il termine di adozione (90 giorni dal 15 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto legislativo).

La formulazione del comma 6 dell'articolo 23, previgente alle modifiche in esame, disponeva “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del (...) decreto il Ministero della transizione ecologica, di concerto con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, adotta le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo”.

Quanto alla durata dei termini per l'**adozione della VIA**, ai sensi del codice dell'ambiente, come modificato dai decreti legge di semplificazione (decreto-legge n. 76/2020 e decreto-legge n. 77/2021), **gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile**, le infrastrutture per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno e altri progetti destinati alla decarbonizzazione **rientrano tra le opere e infrastrutture strategiche** alla realizzazione del PNIEC (indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 77/2020 che ha inserito l'**Allegato 1-bis** nel codice dell'ambiente). Tali opere sono sottoposte “**a regime speciale**”, come anche i progetti compresi nel PNRR e quelli finanziati a valere sul fondo complementare. Ed in particolare:

- per lo svolgimento delle procedure di **valutazione ambientale di competenza statale** è competente la commissione tecnica PNRR-PNIEC (già istituita dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76/2020 che ha novellato il comma 2-*bis* dell'articolo 8 del codice ambientale). Ai sensi dell'articolo 7-*bis* del codice ambientale, sono di competenza statale **gli impianti eolici** per la produzione di energia elettrica **ubicati in mare**, impianti **geotermici pilota**, nonché le attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche **in mare**³⁵;
- la realizzazione degli **impianti e le opere ad essi** connesse costituiscono **interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti** (comma 2-*bis* dell'art. 7-*bis* del codice dell'ambiente, prima inserito dall'art. 50 del decreto-legge n. 76/2020 e poi modificato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 77/2021);
- vi è una **procedura di VIA fast-track**.

In particolare, **sono dimezzati i termini per la fase di consultazione** (di cui all'articolo 24 del codice dell'ambiente, già modificato dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76/2020 e poi dall'articolo 21 del decreto-legge n. 77)³⁶; quanto alla fase di **adozione del provvedimento di VIA** di competenza statale la **commissione tecnica PNRR-PNIEC**, si deve esprimere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA, entro **trenta giorni** (anziché sessanta ordinari) dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione presentata dal proponente. Il direttore generale del **MITE** dovrà adottare il provvedimento di VIA nei **successivi trenta giorni**.

³⁵ L'articolo 7-*bis* del codice dell'ambiente ripartisce le **competenze tra Stato e Regioni** stabilendo che sono sottoposti a **VIA** e a verifica di assoggettabilità a VIA, in **sede statale i progetti elencati**, rispettivamente, negli allegati II e II-*bis* alla parte seconda del codice dell'ambiente, e, in sede regionale i progetti elencati, rispettivamente, negli allegati III e IV. Tra i **progetti di competenza statale** rientrano le **centrali termiche** ed altri impianti di combustione con potenza termica di **almeno 300 MW**; centrali per la **produzione dell'energia idroelettrica** con potenza di concessione **superiore a 30 MW** incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti, **impianti termici** per la **produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda** con potenza termica complessiva **superiore a 150 MW**; **impianti eolici** per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva **superiore a 30 MW**; **impianti fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva **superiore a 10 MW**, **nonché gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare**, impianti **geotermici pilota**, nonché attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare. Il comma 4 dell'articolo dispone che in via generale che, "in sede statale, l'autorità competente è il Ministero della transizione ecologica, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero della cultura per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. **In sede regionale, ai sensi del comma 5, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale** individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

³⁶ È previsto un termine di trenta giorni (che invece sono 60 giorni secondo la procedura ordinaria) dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque sia interessato; un termine di dieci giorni (anziché venti) entro il quale l'Autorità competente può chiedere al proponente la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita; un termine di quindici giorni (anziché trenta) per la presentazione delle osservazioni del pubblico e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati in relazione alle modifiche e integrazioni.

Articolo 14

(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud)

L'articolo 14 introduce **misure di incentivazione** degli investimenti diretti all'incremento dell'**efficienza energetica** e all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** dirette alle regioni del mezzogiorno (**Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**), per il tramite di un **credito d'imposta** riconosciuto fino al 30 novembre 2023. Il contributo è concesso nel **limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023** e nella misura massima consentita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea.

In particolare, il **comma 1** attribuisce un contributo sotto forma di **credito d'imposta**, nel **limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023**, nella **misura massima** consentita dal [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) della Commissione, del 17 giugno 2014, alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** volti ad ottenere una migliore **efficienza energetica** e a promuovere la **produzione di energia da fonti rinnovabili**.

Il contributo è concesso **fino al 30 novembre 2023** ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#), **senza** l'applicazione dei **limiti annuali di utilizzo dei crediti d'imposta** di cui all'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008 ([legge n. 244 del 2007](#)) e di cui all'articolo 34 della legge finanziaria 2001 ([legge n. 388 del 2000](#)).

Si rammenta che il Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014 – **Regolamento generale di esenzione per categoria (General Block Exemption Regulation - GBER** – dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE. La Commissione europea ha svolto una procedura di consultazione per una estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento GBER per consentire un'attuazione senza ostacoli del programma InvestEU, del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché di altri fondi dell'UE e dei fondi nazionali destinati alla ripresa e al conseguimento degli obiettivi digitali e verdi dell'UE. A seguito della procedura di consultazione, è stato esteso l'ambito di applicazione del GBER, con l'adozione, da parte della Commissione, del [Regolamento 2021/1237/UE](#) del 23 luglio 2021. Tra le categorie di aiuti esentate dall'obbligo di notifica preventiva sono stati così

inclusi (a date condizioni ed entro dati massimali) gli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea (Interreg) e gli aiuti consistenti in operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dal Fondo InvestEU; gli aiuti a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che hanno ricevuto un "marchio di eccellenza" nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa, nonché progetti di ricerca e sviluppo o azioni di Teaming cofinanziati nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa. Quanto poi alla transizione energetica, sono ora esentati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione (a date condizioni ed entro dati massimali), gli aiuti a progetti di efficienza energetica nell'edilizia, gli aiuti alle infrastrutture di ricarica e rifornimento per veicoli stradali a basse emissioni; gli aiuti a reti fisse a banda larga, reti mobili 4G e 5G, alcuni progetti transeuropei nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale e determinati buoni di collegamento a internet. Ai sensi del [Regolamento n. 2020/972/UE](#), l'applicazione temporale del GBER è stata prorogata di tre anni, dunque fino al **31 dicembre 2023**.

Il comma 1 precisa, inoltre, che il credito d'imposta:

- **non concorre** alla formazione del **reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)**
- **non rileva** ai fini del **rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR** (testo unico delle imposte sui redditi di cui al [D.P.R. n. 917 del 1986](#))
- **è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli **interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Il **comma 2** precisa la **tipologia di costi ammissibili** all'agevolazione di cui al comma 1. Si tratta dei costi degli **investimenti supplementari** necessari per conseguire un livello **più elevato di efficienza energetica** e per l'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** nell'ambito delle strutture produttive.

Per i **criteri e le modalità di attuazione** delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli, si rinvia a un **decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale**, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 3** precisa che l'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai **sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti** dal regolamento (UE) n. 651/2014 (si veda sopra).

Nella relazione illustrativa il Governo precisa che, in base a tale comma, il contributo non sarà soggetto all'autorizzazione della Commissione UE.

Il **comma 4** indica la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal presente articolo (145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023) nella corrispondente riduzione del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** di cui all'articolo 1, comma 177, della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)).

• **Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**

Il **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)** è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla **coesione economica, sociale e territoriale** e alla **rimozione degli squilibri economici e sociali**, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione.

Nel Fondo - disciplinato dal D.Lgs. n. 88 del 2011 che lo ha così ridenominato rispetto al precedente Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - sono iscritte le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** destinate alle richiamate finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (art. 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarità delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Articolo 15

(Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

L'**articolo 15** demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di **calore da risorsa geotermica**, ossia **sonde geotermiche**, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

Si prevede altresì che il medesimo DM individui i casi in cui si applica la **procedura abilitativa semplificata** di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2011, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata **attività edilizia libera**, alle seguenti condizioni:

- che tali impianti abbiano una potenza inferiore a **2 MW**;
- e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

A tal fine, **all'articolo 25 del decreto legislativo n. 199/2021**, di attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, cosiddetta RED II, sono rispettivamente inseriti i **commi 6-bis e 6-ter**.

In particolare, l'articolo qui novellato rinvia all'Allegato II del decreto legislativo n. 199/2021 al fine di promuovere l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento negli edifici, favorendo la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure autorizzative. Detto Allegato disciplina il regime giuridico per gli interventi relativi alle pompe di calore, ai generatori di calore, ai collettori solari termici e ai generatori ibridi.

Al riguardo si ricorda che, secondo l'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 199/2021, per "energia geotermica" s'intende l'energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre.

Inoltre, le "nuove" disposizioni introdotte all'articolo 25 del decreto legislativo n. 199/2021 ricalcano in parte le previsioni contenute nell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2011. Tale disposizione aveva demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, nonché l'individuazione dei casi in cui si sarebbe dovuta applicare la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 28/2011.

L'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 199/2021 ha quindi abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 28/2011. A pagina 5 dell'ATN relativa all'AG n. 292 (*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*), si segnala che l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 28/2011 è da porre in "relazione alle semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici", previste dall'articolo 25 testé richiamato.

Stante la parziale coincidenza tra la disciplina abrogata e le disposizioni recate dall'articolo in esame, ad eccezione della previsione relativa all'individuazione dei casi in cui l'installazione delle sonde geotermiche può essere considerata attività edilizia libera, si valuti l'opportunità di un approfondimento in rapporto alla mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto DM.

Articolo 16

(Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)

L'**articolo 16** disciplina l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di **gas naturale di produzione nazionale** dai titolari di **concessioni di coltivazione di gas**. La finalità è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a **prezzi ragionevoli** ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Il **comma 1** prevede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'avvio, da parte del GSE o delle società del [Gruppo GSE](#), su direttiva del Ministro della transizione ecologica, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di **gas naturale di produzione nazionale** dai titolari di **concessioni di coltivazione di gas**. La finalità è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a **prezzi ragionevoli** ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

Il **comma 2** prevede, da parte del Gruppo GSE, **l'invito a manifestare interesse** ad aderire alle procedure prima richiamate nei confronti dei titolari di **concessioni di coltivazione di gas naturale**, ricadenti nella **terraferma**, nel **mare territoriale** e nella **piattaforma continentale**. Tali soggetti devono comunicare i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. Tale disposizione si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee ([PiTESAI](#)), approvato con [decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021](#), anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del MITE e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse sopra richiamata.

Il **comma 3** stabilisce la conclusione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 entro il termine di sei mesi dalla data di avvio degli stessi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** istituita dall'articolo 8, comma 2-*bis*, del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006) e posta alle dipendenze funzionali del MITE.

Il **comma 4** prevede che il Gruppo GSE stipula **contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni**, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari prima indicati a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la **copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni**, inclusi gli oneri fiscali e **un'equa remunerazione**, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

In base al **comma 5**, il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi determinati in applicazione del comma 4 a **clienti finali industriali**, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle **piccole e medie imprese** come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.

In base all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE:

- La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
- Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

Il **comma 6** autorizza il rilascio da parte del Gruppo GSE delle garanzie a beneficio dei concessionari **di coltivazione di gas naturale**, ricadenti nella **terraferma**, nel **mare territoriale** e nella **piattaforma continentale**, di cui al comma 2, in relazione ai **contratti di acquisto di lungo termine**, di **durata massima pari a dieci anni**, ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati per la vendita dei volumi di gas agli stessi **clienti finali industriali** ai sensi del comma 5.

Articolo 17 *(Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza)*

L'**articolo 17** introduce un nuovo parametro per il calcolo della quota - almeno pari al 16 per cento - di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento, che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Il nuovo vincolo si sostanzia nella previsione che a partire dal 2023, la quota di **biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza** deve essere pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio. L'articolo inoltre istituisce, nello stato di previsione del MITE, il **Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN**, con una dotazione pari a euro 205 milioni per il 2022, a euro 45 milioni per il 2023 e a euro 10 milioni per il 2024. La finalità è quella di **supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza** anche attraverso la **riconversione delle raffinerie tradizionali** ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza.

L'articolo in esame novella, al **comma 1**, l'articolo 39 del d.lgs. n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II).

La **lettera a)** inserisce la nuova **lettera d-bis)** al comma 3. La novella introduce un nuovo parametro per il calcolo della quota - almeno pari al 16 per cento - di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento, che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Il nuovo vincolo si sostanzia nella previsione che a partire dal 2023, la quota di **biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza** deve essere pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.

La relazione illustrativa precisa che la norma è volta a promuovere ed accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti prevedendo un regime di sostegno all'immissione al consumo di biocarburanti sostenibili utilizzabili in purezza, ossia biocarburanti che non soffrono di limitazioni di miscibilità con carburanti tradizionali e che sono quindi perfettamente sostituibili al fossile, sia per quanto riguarda l'utilizzo nei motori a combustione interna che con riferimento alla compatibilità con i sistemi di immagazzinamento e distribuzione. Con l'idrogenazione, infatti, vengono rimosse le impurità, quali ossigeno e zolfo tali da renderne possibile l'utilizzo puro al 100%. Inoltre, tali biocarburanti in purezza al 100%

possiedono un numero di cetano elevato che permette un'ottima combustione, ed essendo anche privo di aromatici e poliaromatici il suo uso consente di abbattere le emissioni di CO₂ (calcolate lungo tutto il ciclo di vita) tra il 60 e il 90% rispetto al carburante tradizionale, in funzione della tipologia di carica biogenica. Il supporto ai biocarburanti utilizzabili in purezza è, in particolare, strategico per la decarbonizzazione del trasporto pesante, per il quale le soluzioni di elettrificazione sono di difficile realizzabilità tecnica ed economica soprattutto nel breve/medio termine. I risparmi emissivi sono stimabili nell'ordine dei 2-3 MTon/a CO₂ per un consumo pari a 1 MTon/a di prodotto, in funzione delle caratteristiche dei biocarburanti utilizzabili in purezza.

La **lettera b)** introduce i nuovi **commi 3-bis e 3-ter**.

Il nuovo **comma 3-bis** istituisce, nello stato di previsione del MITE, il **Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN**, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. La finalità è quella di **supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili** utilizzati in **purezza** anche attraverso la **riconversione delle raffinerie tradizionali** ricadenti all'interno di [siti di bonifica di interesse nazionale \(SIN\)](#) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza.

L'articolo 252 del codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006) disciplina la procedura di individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. Per quanto qui rileva, tra i principi e criteri direttivi, si menziona l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.

Sul sito del MITE è presente l'ultimo [rapporto sull'avanzamento dei procedimenti di bonifica](#) nei SIN attualmente perimetrati.

La nuova disposizione demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di riparto delle risorse.

Ai relativi oneri si provvede:

- a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per il 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto **residui**, sui pertinenti capitoli dello stato di

previsione del MITE, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 111/2019 (L. n. 141/2019), per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo D.L. n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

- b) quanto ad euro 55 milioni per il 2022, ad euro 45 milioni per il 2023 e ad euro 10 milioni per il 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del citato D.L. n. 111 del 2019.

La RT riporta un quadro di sintesi delle risorse allocate nei fondi sopra indicati nell'attuale stato di previsione del MITE, da riprogrammare per effetto dell'istituzione del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN e da allocare presso apposito capitolo di bilancio.

CDR	Azione	CAP	PG	Autorizzazione di spesa	Stanziamiento di CP 2021	Stanziamiento di CP 2022	Stanziamiento di CP 2023	Stanziamiento di CP 2024
13	2	7955	1	DL n. 111/2019, art. 2, comma 1	70.000.000	55.000.000	45.000.000	10.000.000
13	2	7955	2	DL n. 111/2019, art. 2, comma 1, punto 1	60.000.000			
13	2	8417	1	DL n. 111/2019, art. 2, comma 2	20.000.000			

Il **nuovo comma 3-ter** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18 *(Ferrovie dello Stato Italiane)*

L'articolo 18 contiene alcune disposizioni volte a **considerare i siti e gli impianti di proprietà di società del Gruppo FS (ferroviarie e stradali), come potenziali aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.**

La norma, come emerge anche dalla relazione illustrativa, ha **la finalità di contribuire alla decarbonizzazione, attraverso l'incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**, contenendo il consumo di suolo e migliorando la distribuzione territoriale degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, anche al fine di promuovere la realizzazione di Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)

Il comma 1 dell'articolo in esame contiene alcune modifiche [all'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021](#) per favorire la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare presso i siti appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Con il **comma 2**, invece, si prevede che per gli interventi sulle aree del Gruppo FS e per le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale si applicano le procedure autorizzative indicate [all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo 199 del 2021](#) – che stabilisce la riduzione di un terzo dei termini autorizzativi degli impianti – ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

Articolo 19

(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

L'**articolo 19** apporta modifiche alla disciplina del programma di interventi per il **miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale**, prevedendo tra i soggetti cui le pubbliche amministrazioni centrali possono rivolgersi per elaborare i progetti, in alternativa ai Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, **anche l'Agenzia del demanio** (comma 1). Inoltre attribuisce anche **all'Agenzia del demanio** il ruolo di soggetto **"facilitatore"** nella fase di **predisposizione delle proposte** progettuali del programma per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (c.d. **"PREPAC"**).

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che la disposizione è volta a consentire l'attuazione, nei tempi stabiliti, della Riforma 1.1.d "Accelerare la fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma PREPAC", prevista nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" del PNRR, con scadenza 30 giugno 2022.

Si veda la relativa [pagina](#) del portale di documentazione della Camera dei deputati.

In particolare, l'**unico comma** dell'articolo in esame apporta una serie di modificazioni all'articolo 5 (Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione) del [decreto legislativo n. 102 del 2014](#) (Attuazione della [direttiva 2012/27/UE](#) sull'**efficienza energetica**, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

Si rammenta che il citato articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014 prevede che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito della cabina di regia di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, sono realizzati **interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale**, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la **riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo** della superficie coperta utile climatizzata (comma 1). Il comma 2 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l'Agenzia del demanio, il compito di predisporre entro

il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un **programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica** degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuove, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel rispetto delle rispettive competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate, e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresì, conto delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche nonché delle misure di cui al comma 10. Il comma 3 prevede che, al fine di elaborare il programma di cui al comma 2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, **proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili** dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti (ora MIMS) e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

- a) L'articolo in esame **modifica** innanzitutto il **comma 3** dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014 in modo da prevedere che le **proposte** di interventi di riqualificazione energetica degli immobili possano essere formulate dalle pubbliche amministrazioni **avvalendosi**, oltre che dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche dell'**Agenzia del demanio**, attraverso la **Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici** di cui all'articolo 1, comma 162 della legge di bilancio 2019 ([legge n. 145 del 2018](#)).
- b) L'articolo in esame, inoltre, **sostituisce il comma 8** dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014 prevedendo che la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agazia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che insistono sul medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agazia del demanio può curare anche l'esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agazia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero, possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).

Si rammenta che il pre-vigente testo del comma 8 prevedeva che la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 fosse gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalle **strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti**, (ora MIMS), ove occorra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate. L'Agazia del Demanio promuove forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più Amministrazioni, al fine di favorire economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi.

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che affiancando l'operato dei Provveditorati con quello dell'Agazia del demanio, fin dalla fase antecedente alla richiesta di finanziamento al Ministero della transizione ecologica, possono essere agevolate forme di razionalizzazione e coordinamento tra interventi di efficientamento energetico e interventi di adeguamento/miglioramento sismico (anche essi gestiti, *ex lege*, dall'Agazia del demanio), che molto spesso si prestano ad essere effettuati in modo integrato, favorendo economie di scala, razionalizzando i costi e promuovendo forme di utilizzo sinergico di fondi differenti. Ciò anche al fine di assicurare, in prospettiva, la progressiva transizione verso edifici più

sicuri ed efficienti, agevolando, altresì, il raggiungimento degli sfidanti obiettivi di efficientamento energetico a cui l'Italia è tenuta, in coerenza con quanto da ultimo previsto nell'ambito del [Piano nazionale integrato per l'energia e il clima \(PNIEC\)](#).

Nello specifico, la disposizione è finalizzata a favorire la semplificazione e l'efficientamento delle procedure relative alla realizzazione del predetto programma "PREPAC", assicurando una più efficace distribuzione delle attività tra i diversi enti coinvolti, nell'ottica di una migliore valorizzazione delle rispettive competenze, favorendo modalità innovative, efficienti, economicamente vantaggiose nella gestione degli interventi di efficientamento energetico, anche attraverso l'impiego di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia (BIM) e garantendo, altresì, forme di razionalizzazione degli interventi stessi, in ragione delle eventuali altre forme di finanziamento che insistono sullo stesso immobile.

Nell'ottica di raccogliere i suggerimenti della Corte dei conti (Deliberazione del 12 luglio 2021 n. 11/2021/G), la norma prevede che l'Agenzia del demanio, i Provveditori interregionali per le opere pubbliche, nonché il Ministero della difesa o gli organi del genio militari, possano fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di Acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).

Gli interventi "PREPAC", infatti, spesso presentano particolari peculiarità, tali da essere trattati separatamente e prioritariamente rispetto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, attraverso procedure che permettano una gestione più snella ed efficiente delle risorse specificatamente destinate allo scopo.

Articolo 20 ***(Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale)***

L'articolo 20 riguarda l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale.

Più in particolare, il **comma 1** dispone che il **Ministero della difesa**, anche per il tramite di **Difesa Servizi S.p.A.**, affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, **per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**.

La finalità della norma è il perseguimento della resilienza energetica nazionale, della crescita sostenibile del Paese e della decarbonizzazione del sistema energetico.

• **Difesa Servizi S.p.A.**

[Difesa Servizi S.p.a.](#) è una società per avente come socio unico il Ministero della difesa, costituita ai sensi dell'articolo 535, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), che svolge, come organo *in house*, la sua attività in favore del Ministero della difesa, sotto la vigilanza dello stesso Ministero. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi della citata legge istitutiva, Difesa Servizi S.p.a. - strumento organizzativo del Ministero - provvede, in qualità di concessionario o mandatario, alla gestione economica di beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali dell'Amministrazione, non direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate, nonché all'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione stessa, anche questi non direttamente correlati alle attività operative delle Forze armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti da detta gestione economica.

L'originaria previsione normativa della legge istitutiva è stata poi integrata dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), entrato in vigore il 1° gennaio 2015, il quale, in riferimento a Difesa Servizi S.p.A., dispone: "Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla Società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a

terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero”. Tale disposizione ha codificato la possibilità, in deroga alle ordinarie norme di contabilità, di utilizzare direttamente le entrate derivanti dall’attività della Società, al di fuori dello stato di previsione del bilancio statale.

Per approfondimenti si rinvia alla relativa Relazione al Parlamento della Corte dei conti ([Doc. XV n. 464](#)), riferita all’esercizio 2019.

Si ricorda infine che l’articolo 7 del D.L. n. 152/2021 (disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) ha previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A. per l’espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del **Polo strategico nazionale**, infrastruttura *cloud* della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR. A tal fine la società Difesa servizi viene inserita nel novero delle **centrali di committenza qualificate**.

Per la copertura degli oneri il Ministero della Difesa può anche ricorrere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

La relazione tecnica ricorda che la facoltà per il Ministero della difesa di affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all’Esercito italiano, alla Marina militare, all’Aeronautica militare e all’Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici, ferma restando l’appartenenza al demanio dello Stato, è già prevista dall’**articolo 355 del Codice dell’ordinamento militare** (D.Lgs. n. 66/2010).

Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “[La transizione ecologica della Difesa](#)”.

Per quanto riguarda la disposizione in esame,

- laddove il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., scegliesse di affidare in concessione a terzi i beni del demanio militare (o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero) per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si genererebbero addirittura maggiori entrate a beneficio del bilancio dello Stato;
- nell’ipotesi di utilizzo diretto, gli oneri derivanti dall’installazione degli impianti sarebbero sostenuti con le risorse previste a legislazione vigente, iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa o, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione, con le risorse del Piano Nazionale di investimenti di cui alla Missione 2 del citato Piano.

Ai sensi del **comma 2**, le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla fornitura dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili di cui al comma 1 ai

clienti finali organizzati in comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili..

Alle Comunità energetiche rinnovabili possono partecipare gli **enti militari territoriali**.

Una comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico che:

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

L'articolo 31 del D.Lgs. n. 199/2021 attribuisce ai clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto di determinate condizioni e requisiti espressamente elencati.

Secondo il **comma 3**, i beni di cui al comma:

- sono qualificati di diritto come **superfici e aree idonee** ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021, relativo alla disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili,
- sono assoggettati alle **procedure autorizzative** di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

Secondo il citato articolo 22, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

- a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con **parere obbligatorio non vincolante**. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
- b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono **ridotti di un terzo**.

L'autorità **competente ad esprimersi in materia paesaggistica** è la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, autorità operativa fino al 31 dicembre 2026, istituita dall'articolo 29 del decreto-legge n. 77/2021 (*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), presso il Ministero della cultura. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

Articolo 21
***(Disposizioni per aumentare la sicurezza
delle forniture di gas naturale)***

L'**articolo 21** prevede, al **comma 1**, l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di:

- misure volte a garantire la **sicurezza degli approvvigionamenti** per il **sistema del gas naturale**, anche tenendo conto di logiche di mercato; nel dettaglio, in base all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011³⁷, espressamente richiamato, il Ministro dello sviluppo economico emana, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti, in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché della qualità e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;
- **misure di salvaguardia** in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema del gas naturale o del sistema elettrico; infatti, in base all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, anch'esso espressamente richiamato, ricorrendo i predetti presupposti, il Ministero dello sviluppo economico può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

La finalità è quella di accrescere la **sicurezza** delle **forniture di gas naturale** con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti civili e tutelati ai sensi degli articoli 12, comma 7, lettera *a*), e 22 del decreto legislativo n. 164/2000.

Al riguardo la relazione illustrativa precisa che la disposizione ha particolare riguardo ai "clienti civili e tutelati".

Si ricorda che l'**articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 164/2000** prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissi le

³⁷ Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, sulla base dei seguenti criteri: a) le capacità di stoccaggio di modulazione sono assegnate prioritariamente per le esigenze di fornitura ai **clienti civili**, ivi comprese le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché a **clienti non civili** con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, per un volume calcolato annualmente e pari al fabbisogno di modulazione stagionale degli stessi clienti in ipotesi di inverno rigido, in base ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2, dello stesso decreto legislativo. Il rimanente stoccaggio è assegnato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche per servizi diversi da quelli di modulazione.

L'articolo in commento completa le previsioni di cui all'**articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16**, destinato ad essere trasposto nel **decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14** (*“Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”*).

L'articolo 2 appena richiamato contiene altre norme necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare, per fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del **gas naturale** derivante dalla guerra in Ucraina, autorizza l'adozione di misure per:

- l'aumento della disponibilità di gas;
- la riduzione programmata dei consumi di gas;
- consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023.

Tornando all'**articolo 21** in commento, il **comma 1** dispone che le misure che dovranno essere adottate dal Ministro della transizione ecologica adotta sono finalizzate a:

- a) **ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali**, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un **livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili**, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;

Il decreto legislativo n. 164 del 2000 distingue «**stoccaggio di modulazione**» (lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi), «**stoccaggio**

minerario» (lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano) e «**stoccaggio strategico**» (lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas).

La **relazione illustrativa** avverte che all'inizio dell'inverno si registrava in Italia un buon livello di riempimento degli stoccaggi (quasi il 90% alla fine del mese di ottobre 2021 rispetto a circa il 75% degli stoccaggi a livello europeo). Tuttavia, ora gli stoccaggi sono stati finora utilizzati a pieno ritmo e che nel mese di febbraio 2022 hanno raggiunto il livello che in genere hanno a fine marzo, per cui ad aprile – quando ripartirà la fase di iniezione di gas negli stoccaggi in vista dell'anno successivo – “si partirà “da un livello prossimo a zero”.

Nella [relazione annuale](#) dell'ARERA per il 2020, p. 224, si precisa che lo stoccaggio è il processo mediante il quale è possibile conservare il gas naturale in giacimenti esauriti. Si tratta di un servizio necessario per ottimizzare l'utilizzo della rete nazionale dei gasdotti, assicurando al contempo flessibilità di fornitura a fronte di variazioni della domanda (stoccaggio commerciale) e risposta a situazioni di mancanza/riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema nazionale, per esempio quando si presentano condizioni climatiche estreme o in caso di interruzioni dell'approvvigionamento dai gasdotti (stoccaggio strategico).

- b) assicurare che il **servizio di modulazione** di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 164/2000 sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;

La **relazione illustrativa** precisa che al riguardo che il Ministro della transizione ecologica adotta disposizioni che attribuiscono ai soggetti che effettuano attività di vendita a clienti finali l'obbligo di assicurare la modulazione invernale delle forniture (obbligo già presente nell'ordinamento) mediante una quota obbligatoria di stoccaggio in Italia, invece che basandosi prevalentemente su un ipotizzato maggior import invernale, ciò sempre al fine di assicurare un maggiore riempimento degli stoccaggi nazionali a fine campagna di iniezione e una maggiore tutela delle sicurezza delle forniture invernali di gas ai clienti tutelati.

- c) promuovere, **nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi**, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in **controflusso** (ovvero - come chiarisce la relazione illustrativa - in un periodo dell'anno in cui normalmente si osserva erogazione dagli stoccaggi. Più nel concreto, come chiarisce la medesima relazione, si tratta di procedere da subito a parziali compensazioni dei volumi via via erogati, sfruttando i periodi di minore richiesta, come i fine settimana e le festività natalizie);

d) stabilire meccanismi economici per *rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale* dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

La **relazione illustrativa** chiarisce che tale previsione assegna al Ministro della transizione ecologica il potere di stabilire indirizzi e misure per promuovere, in caso di emergenza o di prevenzione di possibili criticità, l'importazione aggiuntiva di volumi di gas naturale mediante contratti di breve durata attraverso i gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti (quindi importazioni dall'Algeria, dalla Libia e attraverso il TAP) e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto importato dall'estero. Questo potrebbe ad esempio essere attuato mediante la riduzione/azzeramento temporaneo delle tariffe che gli importatori pagano all'entrata della rete italiana dei gasdotti o delle tariffe di rigassificazione, in modo da rendere più competitivo l'arrivo del gas sul mercato italiano.

Il **comma 2** prevede l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica, per gli anni successivi al 2022, delle misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale nonché delle misure di salvaguardia "ove ne ricorra la necessità".

Per le altre misure sono dettati i seguenti termini di adozione:

- per le misure di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, il termine è fissato al 31 marzo di ciascun anno;
- per le misure di cui al comma 1, lettera *c)*, il termine è stabilito al 30 settembre di ciascun anno.

Infine, il **comma 3** dispone che le misure previste dal comma 1 sono adottate anche mediante specifici **indirizzi** alle **imprese di trasporto** e di **stoccaggio**, nonché ai gestori di impianti di **gas naturale liquefatto** operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA dà attuazione alle misure rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

TITOLO II – POLITICHE INDUSTRIALI**Articolo 22*****(Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)***

L'**articolo 22** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, **un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030**, volto a **favorire la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive** finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, **nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.**

In particolare **il comma 1 prevede le dotazioni finanziarie così come indicate in precedenza**, mentre **il comma 2 stabilisce che l'individuazione degli interventi ammissibili al finanziamento del fondo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, dei criteri e delle modalità di riparto di tali risorse venga demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame.

Il **comma 3**, infine, prevede la copertura finanziaria.

Articolo 23 *(Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative)*

L'**articolo 23**, al **comma 1**, istituisce un **fondo** nello stato di previsione del MISE con una dotazione di **150 milioni** di euro per il **2022** e **500 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2030**, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della **tecnologia dei microprocessori** e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la **riconversione di siti industriali esistenti** e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. Il **comma 2** demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione degli ambiti di applicazione e di intervento nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 1. Il **comma 3** rinvia all'articolo 42 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri relativi.

La componente **MIC2** del [PNRR](#), che ha l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo rafforzandone il tasso di digitalizzazione, innovazione tecnologica e internazionalizzazione attraverso una serie di interventi tra loro complementari, comprende l'**investimento 2: Investimenti ad alto contenuto tecnologico**. In tale ambito, si osserva che, per l'Italia, caratterizzata da un robusto settore manifatturiero e un'economia orientata all'export, la sfida dell'innovazione e della modernizzazione è cruciale. Questa linea di intervento prevede contributi per sostenere gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature per produzioni di avanguardia tecnologica (Allegato A alla legge n. 232 del 2016) ed è complementare alle misure Transizione 4.0 descritte nel paragrafo precedente. L'importo dei contributi è pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammesse.

Si veda il [tema](#) *Competitività del sistema produttivo* per ulteriori approfondimenti.

Articolo 24 **(Fondo nuove competenze)**

L'articolo 24 amplia il novero dei datori di lavoro che possono accedere alle risorse del Fondo nuove competenze - come ridefinite dalla normativa vigente, anche al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR – includendovi coloro che hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

In dettaglio, la norma in commento dispone che il **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** - a cui l'art. 11-ter del D.L. 146/2021 (vedi *infra*) demanda la specificazione di alcuni parametri per l'accesso al **Fondo nuove competenze** (di cui all'art. 88, co. 1, D.L. 34/2020)³⁸ – **ridefinisca le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale, nonché, come aggiunto dal presente articolo, a coloro che hanno sottoscritto accordi per progetti di sviluppo di impresa rilevanti** (il testo in esame parla di investimenti “strategici”, mentre la norma a cui si fa rinvio usa la locuzione “investimenti rilevanti”) **per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese** (di cui all'art. 43 del D.L. 112/2008) dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori, **ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale** (di cui all'art. 1, co. 478, della l. n. 234/2021).

Il **comma 478** della legge di bilancio 2022 (l. n. 234/2021) ha istituito nello stato di previsione del MISE il **Fondo per il sostegno alla transizione industriale** con una dotazione di **150 milioni** di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad **alta intensità energetica**, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento

³⁸ Si tratta di un Fondo pubblico, istituito presso l'Anpal e cofinanziato dal Fondo sociale europeo, che sostiene gli oneri relativi alla possibilità - riconosciuta per gli anni 2020, 2021 e 2022 – per i contratti collettivi aziendali o territoriali di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del FSE - Pon Spao, gestito da Anpal.

energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate. Non risulta ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, recante le disposizioni attuative del fondo, come prevede il comma 479.

Si ricorda che **attualmente i criteri** per l'utilizzo delle risorse del Fondo nuove competenze, nonché quelli per l'applicazione della misura, **sono definiti dal [decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 ottobre 2020](#)**, volto a favorire la crescita del livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze.

Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, il richiamato art. 11-ter del D.L. 146/2021 consente di destinare altresì al **Fondo nuove competenze** le risorse del "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma *React EU*"³⁹.

Viene demandato al decreto ministeriale di cui sopra la ridefinizione dei limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo nuove competenze (comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione), le caratteristiche dei progetti formativi e, come detto, dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale, nonché, come aggiunto dall'articolo in esame, a coloro che hanno sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

³⁹ Il Fondo, di cui all'art. 1, co. 324 della L. 178/2020, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 500 milioni di euro nel 2021, al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali.

Articolo 25

(Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

L'articolo 25 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare nel **primo semestre dell'anno 2022**, in relazione ai contratti in corso di esecuzione, gli **aumenti eccezionali dei prezzi** di alcuni materiali da costruzione. A tal fine viene previsto (al comma 1) l'**incremento di 150 milioni** di euro per il 2022 della dotazione del "**Fondo per l'adeguamento dei prezzi**" (istituito dall'art. 1-*septies*, comma 8, del D.L. 73/2021). Sono altresì disciplinate: la copertura degli oneri conseguenti al citato rifinanziamento (comma 9); la determinazione delle variazioni superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, in relazione alle quali provvedere alle compensazioni (comma 2); nonché le modalità per l'effettuazione delle compensazioni medesime (commi 3-8).

Si fa notare che, in linea di massima, la disciplina dettata dall'articolo in esame ricalca, per il primo semestre del 2022, quella prevista dall'art. 1-*septies* del D.L. 73/2021, come modificato dal comma 398 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), per il primo e il secondo semestre del 2021 (v. *infra*).

Si fa altresì notare che la norma in esame pare sovrapporsi a quella recentemente introdotta dall'art. 4 del D.L. 4/2022 (v. *infra*), il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame del Senato.

La differenza risiede tuttavia nel campo di applicazione, dato che le disposizioni del D.L. 4/2022 si applicano ai nuovi contratti mentre quelle recate dall'articolo in esame riguardano i contratti in corso di esecuzione.

In relazione agli eccezionali aumenti dei prezzi in questione, nella relazione illustrativa viene sottolineato che "secondo elaborazioni condotte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) nel primo semestre del 2021 i materiali da costruzione derivati dall'acciaio hanno registrato variazioni superiori al 40 per cento rispetto alla media del 2020 (per le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali gli aumenti hanno registrato aumenti pari a rispettivamente il 59 e il 76 per cento); forti aumenti hanno riguardato anche i materiali che utilizzano il legno, il ferro o il rame come materia prima. In particolare, a partire a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2020, anche per gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono registrati rilevanti rincari dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e i loro derivati) con una vertiginosa impennata dei relativi

costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio nei contratti di affidamento dei lavori, soprattutto negli appalti pubblici”.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

Incremento del “Fondo per l'adeguamento dei prezzi” (comma 1)

Il **comma 1** dell'articolo in esame, **per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali** dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, **incrementa di 150 milioni di euro per il 2022 la dotazione del “Fondo per l'adeguamento dei prezzi”** istituito dall'art. 1-*septies*, comma 8, del D.L. 73/2021.

Determinazione delle variazioni superiori all'8% (comma 2)

Il **comma 2**, per le finalità indicate dal comma precedente, **in relazione ai contratti in corso** di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, prevede che il **Ministero delle infrastrutture** e della mobilità sostenibili (MIMS) procede, **entro il 30 settembre 2022**, alla **determinazione con proprio decreto**, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT (in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.L. 4/2022, v. *infra*), **delle variazioni percentuali**, in aumento o in diminuzione, **superiori all'8%**, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Disciplina delle compensazioni (commi 3-8)

Il **comma 3** dispone che per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione:

- nei limiti disciplinati dai successivi commi 4, 5, 6 e 7;
- **anche in deroga a quanto previsto**, in materia di compensazioni per variazioni di prezzo superiori al 10%, **dal Codice dei contratti pubblici** vigente (in particolare dall'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016) e da quello precedente (art. 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis*, del D.Lgs. 163/2006);

Per l'illustrazione delle disposizioni richiamate si rinvia *infra* alla ricostruzione normativa intitolata “Le principali norme in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”.

- determinate **al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate** in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.

Il **comma 4** dispone che **la compensazione è determinata applicando** alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, **le variazioni** in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta:

- **eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2022;**
- **eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.**

Il **comma 5** dispone che:

- **per le variazioni in aumento**, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'**istanza di compensazione entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto di cui al comma 2;
- **per le variazioni in diminuzione**, la procedura è avviata **d'ufficio dalla stazione appaltante, entro 15 giorni** dalla predetta data.

Lo stesso comma dispone altresì che il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

Il **comma 6** dispone che **per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022 restano ferme le variazioni già rilevate** dai decreti previsti dalla normativa vigente.

La norma fa riferimento ai decreti adottati ai sensi:

- dell'art. 133, comma 6, del "vecchio" Codice (D.Lgs. 163/2006);
- dell'art. 216, comma 27-ter, del "nuovo" Codice di cui al D.Lgs. 50/2016 (tale norma si limita a disporre che ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del "nuovo" Codice e in corso di esecuzione a quella data si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del "vecchio" Codice);
- e dell'art. 1-septies, comma 1, del D.L. 73/2021.

Il **comma 7** prevede che ciascuna **stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse accantonate per imprevisti** nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, **nonché le eventuali ulteriori somme** a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare

esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 8** dispone che, **in caso di insufficienza delle risorse** disponibili presso la stazione appaltante (indicate dal precedente comma 7), per i lavori realizzati ovvero affidati, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le modalità previste dall'art. 1-*septies*, comma 8, secondo e terzo periodo, del D.L. 73/2021

Copertura degli oneri (comma 9)

Il **comma 9** disciplina la copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento di 150 milioni di euro del “Fondo per l'adeguamento dei prezzi” recato dal comma 1.

A tali oneri, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, **si provvede ai sensi dell'art. 42** (al cui commento si rinvia).

• Le principali norme in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

Nella risposta all'[interrogazione 4-09185](#), resa nella seduta del 21 luglio 2021, viene sottolineato che “negli ultimi tempi è emersa la vulnerabilità del nostro sistema produttivo in termini di approvvigionamento di materie prime e la tematica dell'andamento dei prezzi è attentamente monitorata dal Governo che sta valutando specifiche iniziative, anche di carattere normativo, per arginare il forte impatto che i riscontrati aumenti del costo di varie tipologie di materie prime hanno sui diversi settori interessati. Per quanto attiene specificamente ai prezzi dei materiali da costruzione in applicazione del codice dei contratti pubblici, preme evidenziare che la competenza in materia è del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La citata Amministrazione, con proprio decreto, rileva annualmente le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relativamente ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e tuttora in corso di esecuzione. A tale proposito, si informa che è stato recentemente pubblicato il [decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 25 maggio 2021](#) (decreto «Caro Materiali»), con il quale è stato rilevato lo scostamento dei prezzi rispetto alle precedenti annualità. Per quanto riguarda i contratti affidati sulla base del decreto legislativo n. 50 del 2016, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati

annualmente⁴⁰ ma non è previsto un sistema di adeguamento prezzi come avveniva nel precedente codice. In ragione della particolare situazione dei prezzi che si è venuta a creare nel corrente anno, sono allo studio del Governo le possibili iniziative, anche di carattere normativo, aventi ad oggetto i contratti aggiudicati sulla base del vigente codice”.

Ai citati propositi ha fatto seguito l’approvazione dell’art. 1-*septies* del D.L. 73/2021 che, in estrema sintesi, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, ha introdotto una disciplina specifica (derogatoria rispetto a quella vigente) per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge. In particolare il comma 1 di tale articolo ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [Decreto 11 novembre 2021](#) (pubblicato nella G.U. 23 novembre 2021, n. 279), recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

⁴⁰ Si ricorda che l’art. 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) dispone, tra l’altro, che “per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate”. L’art. 216, comma 27-ter, del medesimo Codice dispone che “ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell’articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. Il citato comma 6 dell’art. 133 del “vecchio” Codice (abrogato e sostituito dal “nuovo” Codice di cui al D.Lgs. 50/2016) disponeva che “il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. Il comma 4 del medesimo articolo 133 disponeva, tra l’altro, che “qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7”. Tale comma 7 prevedeva tra l’altro che, per le finalità indicate, “si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata”.

Successivamente, il comma 398 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato l'art. 1-*septies* al fine di estenderne l'applicazione a tutto il 2021 e quindi di prevedere la rilevazione, da parte del MIMS, entro il 31 marzo 2022, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Al fine di consentire la copertura degli oneri connessi del citato ampliamento del campo di applicazione dell'art. 1-*septies*, il comma 399 della legge 234/2021 ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per il 2022.

Per i materiali di costruzione più significativi per i quali il comma 1 dell'art. 1-*septies* prevede la rilevazione delle variazioni dei prezzi, il comma 2 del medesimo articolo dispone che si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, secondo la disciplina dettata dai commi da 3 a 6 del medesimo articolo. Al fine di approntare risorse sufficienti a garantire le compensazioni in questione, il successivo comma 8 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), di un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 (a cui, come si è ricordato, si aggiungono i 100 milioni di euro autorizzati per il 2022 dal comma 399 della legge 234/2021) e l'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finalizzato alla determinazione delle modalità di utilizzo del Fondo. Tale ultima disposizione è stata attuata con l'emanazione del [D.M. 30 settembre 2021](#) (pubblicato nella G.U. 28 ottobre 2021, n. 258), recante "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".

Ulteriori disposizioni sono state recentemente introdotte dall'art. 29 del D.L. 4/2022, attualmente in corso di conversione (v. [atto Senato n. 2505](#)).

In particolare, al comma 1 – in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento d'urgenza, e fino al 31 dicembre 2023 – si prevede che:

- l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste come facoltative dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) diviene obbligatorio;
- per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del medesimo Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante se superiori al 5% rispetto al prezzo (e non al 10%, come previsto dal Codice), rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta;
- nei casi indicati al punto precedente, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% (e non in misura pari al 50%, come previsto dal Codice) di detta eccedenza.

Si ricorda che l'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 dispone, al primo periodo, che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di

validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. Il successivo secondo periodo prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi indicati. In particolare la lettera a) del medesimo comma fa riferimento al caso in cui “le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari (...), solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà”.

Si ricorda inoltre che l'art. 29, comma 8, del D.L. 4/2022, in merito alle risorse da utilizzare ai fini della compensazione, dispone che fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse “a disposizione della stazione appaltante” (per la precisione quelle indicate dal comma 7 del medesimo articolo) e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione si provvede, nel limite del 50% delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (di cui all'art. 7 del D.L. 76/2020). Tale fondo, in virtù del successivo comma 10, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni in questione per le opere pubbliche indicate al comma 8.

Il comma 2 dell'art. 29 del D.L. 4/2022 ha inoltre demandato all'ISTAT la definizione (sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) della metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione e ha previsto che entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il MIMS procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

Si evidenzia, infine, che la Conferenza delle regioni, nella seduta del 2 febbraio scorso, ha approvato un [documento \(n. 22/14/CR07/C4\)](#) recante “Prime indicazioni relative alle misure operative da adottare per coordinare l'aggiornamento dei prezzari delle regioni e delle province autonome in considerazione dell'estrema fluttuazione del mercato delle materie prime e dei prodotti da costruzione”, in cui vengono fornite prime indicazioni per l'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'art.106 del Codice dei contratti pubblici e cenni sul nuovo art. 29 del decreto-legge n. 4/2022.

TITOLO III – REGIONI ED ENTI TERRITORIALI**Articolo 26**

(Contributi statali alle spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome e connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il **comma 1** dell'**articolo 26** incrementa la dotazione finanziaria per il **2022** del fondo destinato al riconoscimento di un **contributo statale**, a titolo definitivo, **per le ulteriori spese sanitarie**, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021**. L'incremento di cui al **comma 1** è pari a **400 milioni di euro**, i quali si aggiungono alla dotazione di 400 milioni già prevista per il medesimo anno; resta fermo che le risorse in oggetto, pur essendo stanziata nell'esercizio finanziario statale per il 2022, riguardano le spese sostenute dai suddetti enti territoriali nel 2021 e che i contributi così attribuiti concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei medesimi enti.

Il **comma 2** del presente **articolo 26** rinvia, per la copertura finanziaria dello stanziamento di cui al **comma 1**, alle disposizioni di cui al successivo **articolo 42**.

Il fondo oggetto del **comma 1** del presente **articolo 26** è stato istituito (nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) dall'articolo 16, comma 8-septies, del [D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215](#), con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021; la dotazione per il 2022 è stata introdotta - nella misura, come detto, di 400 milioni, che viene ora elevata a 800 milioni complessivi per il medesimo anno 2022 - dall'**articolo 11, comma 1**, del [D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#), attualmente in **fase di conversione alle Camere**. In base alla disciplina in esame: al fondo accedono tutte le regioni e province autonome - in deroga al criterio secondo cui le autonomie speciali (ad esclusione della regione Sicilia) provvedono autonomamente al finanziamento della spesa sanitaria corrente -; il riparto del fondo è definito sulla base di apposita intesa, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; riguardo alla suddetta dotazione di 600 milioni **per il 2021**, l'[intesa](#) è stata sancita nella seduta del **20 dicembre 2021**. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative somme. Queste ultime concorrono alla

valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei rispettivi enti territoriali.

Articolo 27 ***(Contributi straordinari agli enti locali)***

L'**articolo 27** autorizza alcuni **contributi finanziari in favore enti locali** destinati a diverse finalità.

Il **comma 1** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del fondo di **ristoro** ai comuni a seguito dei minori incassi dell'**imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno**, relativi al secondo trimestre del 2022.

Il **comma 2** istituisce un fondo per garantire la **continuità dei servizi erogati dagli enti locali**, da ripartire in relazione alla **spesa per utenze di energia elettrica e gas**, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

I **commi 3 e 4** recano un contributo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 a sostegno dei **comuni in procedura di riequilibrio finanziario** pluriennale che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a ristoro dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell'arco temporale di **restituzione** delle predette **anticipazioni** a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019.

Il **comma 5** quantifica gli **oneri** derivanti dal presente articolo, in **322,6 milioni** di euro per l'anno 2022.

Ristoro minori incassi imposta di soggiorno e analoghi contributi (comma 1)

Il **comma 1** incrementa di **50 milioni** di euro **per l'anno 2022** le risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 25 del D.L. n. 41/2021 (DL Sostegni), destinato al ristoro parziale dei **comuni** a seguito della mancata riscossione dell'**imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno**, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

Il contributo è riferito ai **mancati incassi** relativi al **secondo trimestre del 2022**.

Alla **ripartizione** del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il **31 luglio 2022**.

L'**articolo 25, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021** (c.d. Sostegni) ha istituito un fondo, per l'**anno 2021**, nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, per il **ristoro parziale dei comuni** a seguito della mancata riscossione dell'**imposta di soggiorno o del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno**, nonché dell'imposta di soggiorno di cui alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9/2012, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. La dotazione del Fondo, inizialmente stabilita in 250 milioni di euro, è stata **aumentata a 350 milioni** per l'anno 2021 dal **D.L. n. 73/2021** (c.d. Sostegni-bis).

Per la ripartizione delle risorse autorizzate per il 2021 è previsto un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa **intesa** in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il **31 ottobre 2021** (il testo iniziale del D.L. n. 41/2021 stabiliva il termine in 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, cioè il **31 luglio 2021**).

Le risorse stanziare per il **2021** risultano **già ripartite**: il [decreto 8 luglio 2021](#) ha recato il primo riparto (di 250 milioni) del fondo, mentre il [decreto 13 dicembre 2021](#) ha provveduto al riparto dell'ulteriore quota di 100 milioni.

Il Fondo è stato successivamente rifinanziato dal **D.L. n. 4/2022** (c.d. Sostegni-ter) di **100 milioni** di euro per **l'anno 2022**, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022. Al relativo riparto, si provvede uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il **30 aprile 2022**.

• **Imposta di soggiorno e contributi analoghi**

Riguardo all'**imposta di soggiorno**, l'articolo 4, comma 1, del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) ("Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale") dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Il comma 1-*bis* del medesimo articolo 4 (introdotto dal [decreto-legge n. 124 del 2019](#), conv. dalla legge n. 157 del 2019) dispone che nei comuni capoluogo di provincia che - in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici - abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al vigente limite massimo di 5 euro).

Il contributo di sbarco può essere istituito dai **comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori**. È disciplinato dal comma 3-bis del citato art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a seguito delle modifiche recate dall'articolo 33 della [legge n. 221 del 2015](#) (cd. collegato ambientale). Esso ha sostituito la previgente imposta di sbarco e, come l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno. Tale contributo è istituito con regolamento, nella misura massima di euro 2,50 e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. È applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, così come ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali. Il contributo può essere elevato fino a 5 euro anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro **fruizione per motivi ambientali**, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.

Il contributo di soggiorno è stato introdotto per **Roma Capitale**, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno (art. 14, co. 16, lett. e) del [D.L. n. 78 del 2010](#)).

I **gestori delle strutture ricettive**, situate nei territori dei comuni che, in base alla legge, hanno istituito l'imposta di soggiorno, una volta incassata l'imposta devono versarla al comune, tramite modello F24. Il comma 1-ter dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di **responsabile del pagamento** delle imposte in oggetto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La medesima norma reca poi la seguente disciplina sanzionatoria. Tali disposizioni sono state introdotte dall'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020) ed è quindi entrata in vigore il 19 maggio 2020. L'art. 5-*quinquies* del decreto-legge n. 146 del 2021 (come convertito dalla legge n. 215 del 2021) ha chiarito che esse sono applicabili ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'imposta comunale di soggiorno nella **Provincia autonoma di Bolzano** è disciplinata dalla legge provinciale n. 9 del 2012. L'art. 1 della legge provinciale stabilisce che l'imposta è graduata e può ammontare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2,50 euro per notte. Casi di esenzione possono essere stabiliti dalla Giunta provinciale. Gli esercizi ricettivi assumono il ruolo di **sostituti di imposta**.

Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali (comma 2)

Il **comma 2** autorizza un contributo straordinario agli enti locali finalizzato a **garantire la continuità dei servizi erogati**, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per **utenze di energia elettrica e gas**.

A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo** con una dotazione di **250 milioni** di euro per l'anno 2022, da destinare, per **200 milioni** di euro in favore dei **comuni** e per **50 milioni** di euro in favore delle **città metropolitane** e delle **province**.

Alla **ripartizione** del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (**30 marzo 2022**), tenendo conto della **spesa** sostenuta dagli enti **per utenze di energia elettrica e gas**, secondo i dati risultanti dal **SIOPE**-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.

Contributo ai comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (commi 3 e 4)

Il **comma 3** reca un contributo complessivo di **22,6 milioni** di euro per l'anno 2022 in favore dei **comuni in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** che hanno usufruito di anticipazioni di liquidità, a ristoro dei maggiori oneri connessi alla riduzione dell'arco temporale di **restituzione** delle **anticipazioni** a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019.

In particolare, il contributo è destinato ai **comuni** in condizioni di **pre dissesto** che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità a valere sull'apposito "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), o che **sono stati** destinatari delle anticipazioni dal predetto Fondo in quanto **sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso** ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, e che, per effetto della sentenza della **Corte costituzionale n. 18 del 2019**, si trovano a dover sostenere un maggiore onere finanziario dovuto alla **riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni**.

Si rammenta, in estrema sintesi, che con la citata **sentenza n. 18 del 2019**, la Corte ha dichiarato costituzionalmente **illegittimo** l'art. 1, **comma 714**, della **legge n. 208 del 2015**, che aveva consentito ad alcuni enti locali in

predissesto di riformulare/rimodulare i piani di riequilibrio finanziario pluriennale già approvati, con ripiano e **restituzione delle anticipazioni di liquidità** su un **arco temporale di trent'anni** (in luogo dei dieci anni previsti dall'art. 243-*bis* del TUEL)⁴¹.

Di conseguenza, a seguito della Sentenza, con il D.L. n. 34 del 2019 (decreto crescita, **art. 38, co. 2-bis e 2-ter**) è stato **consentito agli enti locali** che avevano rimodulato/riformulato il piano di riequilibrio ai sensi del comma 714, di **riproporre nuovamente il piano**, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, con il **ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare**, già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi^{42 43}.

⁴¹ Più in dettaglio, il citato comma 714 aveva dato facoltà agli enti locali che avevano presentato il piano di riequilibrio finanziario prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014 e che non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi richiesto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (disciplina di armonizzazione armonizzazione contabile), di rimodulare o riformulare il predetto piano entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante anche dalla revisione dei residui richiesta dalla procedura di riequilibrio e consentendone il ripiano - e la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate - in un arco temporale di 30 anni (in luogo dei 10 anni allora previsti dall'art. 243-*bis* del TUEL), in coerenza con il ripiano trentennale concesso per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi dall'art. 3, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011.

⁴² Va ricordato che la Corte Costituzionale con la **sentenza n. 18 del febbraio 2019** ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge n. 232/2016, in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sia sotto il profilo della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, sia per contrasto con i principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo. La Corte ricorda come il regime ordinario inerente alla copertura del disavanzo di gestione preveda (art. 188 del T.U. enti locali) che esso sia immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto o, comunque, nell'arco del triennio successivo e - in caso di scadenza del mandato elettorale - entro la data di quest'ultimo. Già la disciplina del predissesto consentirebbe una rilevante deroga temporale per completare il rientro dal deficit, consentendo di fruire di anticipazioni e prolungare gli accantonamenti fino al limite di dieci anni. La norma censurata consentirebbe in modo irragionevole e contraddittorio di mantenere inalterato il piano di pagamento dei creditori e di fruire di un allargamento della spesa corrente fino al limite temporale dei trenta anni, in misura pari al minore accantonamento conseguente alla dilazione trentennale. Con l'allungamento dei tempi di rientro dal disavanzo - afferma la Corte - "l'equilibrio del bilancio sarebbe alterato per l'intero trentennio, durante il quale sarebbero consentite spese correnti oltre la dimensione delle risorse di parte corrente; sarebbero violate le regole inerenti all'indebitamento che, per finanziare la permanenza in deficit trentennale, graverebbero in modo ingiusto e illogico sulle generazioni future; sarebbe leso in modo irreparabile il principio di rappresentanza democratica, perché la responsabilità degli amministratori che hanno provocato il deficit sarebbe stemperata per un lunghissimo arco generazionale, in modo da determinare una sorta di oblio e di immunità a favore dei responsabili".

⁴³ Va peraltro ricordato che anche le disposizioni del D.L. n. 34/2019 (**art. 38, co. 2-ter**) sono state successivamente dichiarate **illegittime** dalla Corte Costituzionale con la **sentenza n. 115 del 2020**, in quanto, nel richiedere la riproposizione del piano di riequilibrio per adeguarlo alla disciplina legislativa vigente alla luce della sentenza n. 18 del 2019, prevede che il ricalcolo del disavanzo sia effettuato "ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi". Ciò in quanto introduce, ad avviso della Corte, un "meccanismo di manipolazione del deficit" che

Riguardo alle anticipazioni concesse agli enti in predissesto, richiamate dalla norma in esame, si ricorda che per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**, lo Stato prevede un'**anticipazione** a valere sull'apposito "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (**articolo 243-ter, TUEL**), da restituire in un periodo massimo di **10 anni**, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, secondo i criteri e le modalità definiti con il D.M. 11 gennaio 2013. In caso di accesso al Fondo, l'ente locale deve adottare alcune specifiche misure di riequilibrio statuite dall'articolo 243-*bis*, consistenti nella riduzione delle spese per il personale, di quelle per prestazioni di servizi e di trasferimenti, nonché nel blocco dell'indebitamento.

Per la gestione finanziaria degli **enti locali sciolti** per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo **mafioso**, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL, per i quali sussistono **squilibri strutturali di bilancio**, in grado di provocare il dissesto finanziario, la **commissione straordinaria** per la gestione dell'ente può richiedere una **anticipazione di cassa**, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter*. La restituzione dell'anticipazione straordinaria è stabilita in un periodo massimo di **10 anni** a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione (**comma 243-quinquies, TUEL**).

Il **comma 4** prevede che il contributo di 22,6 milioni sia **ripartito** con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare **entro il 31 marzo 2022, tenendo conto** del maggior onere finanziario annuale derivante dalla **rimodulazione delle rate** di restituzione delle anticipazioni, con riferimento alle **rate scadute nel triennio 2019-2021**.

consente di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione.

• La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Si ricorda che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) può essere attivata, con deliberazione consiliare, dagli enti locali che presentano **squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario**, che non possono essere superati con le procedure ordinarie previste dal Testo unico degli enti locali (TUEL - D.Lgs. n. 267 del 2000) (art. 243-bis).

La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di **90 giorni** dalla deliberazione consiliare, delibera un **piano** di riequilibrio finanziario pluriennale della durata compresa tra **quattro e venti anni**, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata **sulla base del rapporto** tra le **passività da ripianare** e **l'ammontare degli impegni** di spesa corrente (Titolo I) del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato ed è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella (art. 243-bis, comma 5-bis). Il piano di riequilibrio deve contenere tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio.

Una volta deliberato, il piano deve essere trasmesso entro 10 giorni alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, per l'istruttoria, ed alla sezione regionale di controllo della **Corte dei conti** (art. 243-*quater*, co. 1), ai fini **dell'approvazione** o del **diniego** dello stesso entro **30 giorni**, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio (art. 243-*quater*, co. 5). La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

Ai fini del riequilibrio, l'ente interessato può avvalersi anche di una apposita **anticipazione**, prevista dall'articolo **243-ter**: Questa è erogata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, con predeterminati massimali (300 euro per abitante per i comuni e 20 euro per abitante per le province) e deve essere **restituita entro 10 anni**.

In caso di accesso al Fondo, l'ente locale deve adottare alcune specifiche misure di riequilibrio statuite dall'articolo 243-bis, consistenti nella riduzione delle spese per il personale, di quelle per prestazioni di servizi e di trasferimenti, nonché nel blocco dell'indebitamento.

Sulla suesposta disciplina sono successivamente intervenute **numerose integrazioni e modifiche normative**, principalmente volte a consentire agli enti locali, che avevano già attivato la procedura di riequilibrio, la facoltà di **reformulazione e/o rimodulazione dei piani** di riequilibrio, per lo più legate all'esigenza di coordinamento tra i contenuti del piano di riequilibrio e gli eventuali effetti peggiorativi derivanti dall'adozione degli adempimenti previsti per il passaggio al sistema di contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, connessi principalmente al **riaccertamento straordinario dei residui**.

Copertura finanziaria degli oneri dei commi 1, 2 e 3

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli **oneri** derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a **322,6 milioni** di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 42 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Articolo 28 *(Misure di rigenerazione urbana)*

L'**articolo 28** dispone una serie di misure volte a rafforzare gli interventi della Missione M5C2-2.1, per la rigenerazione urbana nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a favore dei progetti di determinati comuni, ritenuti ammissibili ma non finanziati. A tale fine, si prevede lo scorrimento della graduatoria prevista nel D.M. 30 dicembre 2021 del Ministero dell'interno e l'assegnazione, con successivo decreto ministeriale, di complessivi 905 milioni, per il periodo 2022-2026 (commi 1 e 2), con obbligo a carico degli enti locali beneficiari del contributo previsto del rispetto di determinati criteri (comma 3). Sono inoltre individuate le dotazioni finanziarie, presenti in diverse disposizioni di legge, che vengono ridotte, al fine di coprire gli oneri previsti dal presente articolo (comma 4). È previsto, altresì, il vincolo del 40 per cento delle risorse assegnate a favore degli enti locali del Mezzogiorno (commi 6 e 7). In conseguenza degli interventi previsti, viene poi abrogata la norma che permette alle regioni, a decorrere dall'anno 2023, di assegnare specifiche risorse previste nella legge di bilancio 2019, per il finanziamento delle opere degli enti locali, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, presenti nella graduatoria del D.M. 30 dicembre 2021 (comma 5).

Scorrimento della graduatoria delle opere degli enti locali ammissibili e non finanziate e assegnazione delle risorse

Il **comma 1** autorizza lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate dei comuni (vedi *infra*), prevista nel [D.M. 30 dicembre 2021](#) del Ministero dell'interno, al fine di rafforzare le misure per la rigenerazione urbana, indicate dall'art. 1, comma 42, della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), confluite nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'art. 1, commi 42-43, della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto **l'assegnazione da parte del Ministero dell'interno di complessivi 8,5 miliardi, per il periodo 2021-2034, ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed ai comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di**

euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

In sede di prima applicazione, ed in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, il [D.P.C.M. del 21 gennaio 2021](#) ha stabilito i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze, prevedendo, prioritariamente, l'assegnazione dei contributi a favore dei comuni che presentano nel proprio territorio una maggiore densità demografica caratterizzata da condizioni di vulnerabilità sociale e materiale (in base all'indice di vulnerabilità sociale e materiale – [Ivsm](#) – calcolato dall'Istat), con conseguente più elevata manifestazione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, individuando quali destinatari delle medesime i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia nonché i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Con l'art. 20, comma 1, lett. e), del D.L. n. 152/2021 è stato introdotto nel citato art. 1 della legge di bilancio 2020, il comma 42-*bis*, il quale ha disposto che le somme relative al periodo 2021-2026, confluite nell'ambito del PNRR nella Missione M5C2-2.1, sono integrate con 100 milioni per l'anno 2022 e con 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Il [D.M. 2 aprile 2021](#) del Ministero dell'interno ha previsto il modello di presentazione della domanda per il triennio 2021-2023 e il [D.M. 30 dicembre 2021](#) ha disposto - per il periodo 2021-2026 - **l'approvazione dell'elenco delle 1.784 opere presentate dai 483 enti locali beneficiari del finanziamento** per un finanziamento complessivo pari a **3,4 miliardi di euro** ([allegato 3](#)). In particolare, nel citato D.M. 30 dicembre 2021 sono inoltre, presenti: l'[allegato 1](#), che contiene l'elenco dei 2.418 progetti ammissibili, in cui sono evidenziati distintamente quelli ammessi con riserva, con la indicazione anche dei progetti esclusi dall'assegnazione del contributo perché ritenuti non ammissibili, per un **fabbisogno totale di risorse pari a 4,4 miliardi di euro**; e l'[allegato 2](#), che approva la **graduatoria dei progetti ammissibili, pari a 2.325 opere ammesse**, individuati in quelli che presentano il valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale ([IVSM](#)), **per un ammontare complessivo di 4,3 miliardi di euro**.

Un ulteriore intervento in tema di rigenerazione urbana è stato disposto dall'art. 1, commi 534-542 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), che - al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale - ha previsto l'assegnazione da parte del Ministero dell'interno ai comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 a favore: a) dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15 mila abitanti, nel limite massimo di 5 milioni di euro; b) dei comuni più grandi, sopra i 15 mila abitanti, che non beneficiano delle risorse previste dai citati commi 42-43 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

In argomento, si ricorda che nella seduta della Camera del 9 febbraio 2022 è stata approvata la [mozione 1-00569](#), in materia di investimenti per progetti di rigenerazione urbana, che, nel primo dei quattro impegni previsti, impegna il

Governo “ad assumere tutte le iniziative di competenza per individuare e integrare le risorse necessarie, pari a circa ulteriori 900 milioni di euro, nella misura che assicuri comunque al Mezzogiorno risorse pari ad almeno il 40% delle risorse complessive (pari ad almeno 4,3 miliardi di euro), al fine di garantire il finanziamento di tutti i progetti che abbiano superato il vaglio di ammissibilità, progettazioni pronte e rapidamente cantierabili in grado di imprimere un forte sviluppo alle economie locali di tutto il territorio nazionale e di rispondere alle reali esigenze dei territori”.

Il **comma 1** prevede, inoltre, uno stanziamento complessivo di **905 milioni per il periodo 2022-2026**, per il finanziamento degli ulteriori progetti degli enti locali, ammissibili e non finanziati, ripartiti nel modo seguente: 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 2** prevede l'assegnazione delle risorse con un **D.M. del Ministero dell'interno**, da emanare entro il 31 marzo 2022, sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata dal comune nel citato D.M. 2 aprile 2021 del Ministero dell'interno.

Il **comma 3** stabilisce che gli enti locali beneficiari del contributo previsto dal comma 2 devono rispettare gli obblighi indicati negli articoli 6-9 del DPCM 21 gennaio 2021 e negli articoli 4-8 del D.M. 30 dicembre 2021.

Il citato D.P.C.M. 21 gennaio 2021 prevede, in particolare: all'art. 6, l'individuazione dei termini entro i quali l'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori; all'art. 7 le modalità di erogazione del contributo; all'art. 8 gli adempimenti informativi richiesti agli enti beneficiari; e all'art. 9 le ipotesi di revoca del contributo e i controlli a campione. Il predetto D.M. 30 dicembre 2021 specifica, in modo puntuale, il rispetto da parte degli enti beneficiari di termini e condizionalità per l'esecuzione delle opere (art. 4), le modalità per l'erogazione dei contributi (art. 5), il monitoraggio e la rendicontazione delle opere finanziate (art. 6), la revoca e la riassegnazione delle risorse disponibili (art. 8), la vigilanza e i controlli (art. 9).

Copertura degli oneri

Il **comma 4** individua le dotazioni finanziarie presenti in diverse disposizioni di legge che vengono ridotte al fine di coprire gli oneri previsti dal presente articolo.

In primo luogo, per quanto riguarda i **40 milioni di euro, previsti per l'anno 2022**, si riduce del medesimo importo l'autorizzazione di spesa dell'art. 1, comma 51, della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), in cui sono individuati i contributi del Ministero dell'interno destinati agli enti locali, per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di

messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Con l'intervento in esame, le risorse del citato comma 51 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 previste per l'anno 2022 vengono ridotte da 320 milioni a 280 milioni di euro.

Si ricorda che i **commi 51-58 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020** (L. 160/2019) hanno previsto contributi erogati dal Ministero dell'interno agli enti locali, nel limite delle seguenti risorse: 85 milioni di euro per l'anno 2020, 128 milioni di euro nell'anno 2021, 170 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. Con l'art. 45 del D.L. 104/2020, in particolare, si è ridotto l'intervento previsto per il periodo 2023-2034, pari a 200 milioni di euro annui, limitandolo fino all'anno 2031. Successivamente, con l'art. 1, comma 415, lettere a) e b), della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), sono state incrementate le risorse previste per l'anno 2022, portandole da 170 milioni a 320 milioni di euro, nonché le risorse previste per l'anno 2023, portandole da 200 milioni a 350 milioni di euro; inoltre, è stato introdotto il comma 51-*bis* all'art. 1 della legge di bilancio 2020, che stabilisce un ordine prioritario di assegnazione dei contributi per il biennio 2022-2023, il quale include, tra l'altro, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR. A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle suddette risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno (precisazione introdotta nel comma 54 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 dall'art. 13, comma 2, lett. b-bis), del D.L. 121/2021). In conseguenza di tali modifiche, i **finanziamenti erogati dal Ministero dell'interno agli enti locali**, previsti nel comma 51 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, risultano **pari a complessivi 2,5 miliardi per il periodo 2020-2031**, ripartiti secondo le seguenti annualità: 85 milioni di euro per l'anno 2020, 128 milioni di euro nell'anno 2021, 320 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

In secondo luogo, per quanto riguarda i **150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024**, si riduce del medesimo importo l'autorizzazione di spesa dell'art. 1, comma 139, della legge di bilancio 2019 (L.145/2018), che prevede l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Con l'intervento in esame, le risorse del citato art. 1, comma 139, della legge di bilancio 2019 sono ridotte da 550 milioni a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Si ricorda che i **commi 139-148 dell'art. 1 della legge n. 145/2018** (legge di bilancio 2019) hanno previsto l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033. Tali risorse sono state successivamente incrementate dal comma 38 dell'art. 1

della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), che ha ampliato l'ambito temporale di applicazione della norma prevedendo risorse anche per il 2034, e che ha elevato lo stanziamento complessivo da 4,9 a 8,8 miliardi di euro per il periodo 2021-2034. Successivamente, l'art. 46 del D.L. n. 104/2020 ha rimodulato le risorse assegnabili dal Ministero dell'interno ai comuni, con un incremento di 2,65 miliardi di euro degli stanziamenti per gli anni 2021 e 2022, eliminando, parimenti, le risorse assegnate per il periodo 2031-2034.

In tale ambito, l'art. 20, comma 2, lett. 0a), del D.L. 152/2021 ha stabilito, con una modifica al comma 139 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, che a decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei suddetti contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili sia destinato agli enti locali del Mezzogiorno. In conseguenza degli interventi descritti, **le risorse assegnabili ai comuni dal Ministero dell'interno, sono pari a complessivi 8,8 miliardi di euro**, da ripartirsi secondo le seguenti modalità: 1.250 milioni di euro per l'anno 2021, 2.200 milioni di euro per l'anno 2022, 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 700 milioni di euro per l'anno 2026 e 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

Per quanto riguarda i **285 milioni per l'anno 2025** ed i **280 milioni per l'anno 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 44, della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per gli investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali.

Con l'intervento in esame, le risorse del citato Fondo per le annualità 2025 e 2026 si riducono da 400 milioni annui a 115 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 120 milioni di euro per l'anno 2026, rimanendo inalterate le dotazioni previste per il restante periodo 2027-2034.

L'art. 1, commi 44-46, della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il comma 46 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, per l'individuazione di criteri di riparto e delle modalità di utilizzo delle risorse. I previsti decreti prevedono altresì che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di

eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Abrogazione

In conseguenza degli interventi introdotti dalla disposizione in esame, il **comma 5** abroga il comma 458 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), che ha inserito il comma 135.1 all'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018). Il citato comma 135.1 ha permesso alle regioni, a decorrere dall'anno 2023, di assegnare le risorse previste dal comma 134 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, al finanziamento delle opere degli enti locali, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, presenti nella graduatoria del D.M. 30 dicembre 2021 (vedi *supra*).

I commi 134-137 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) hanno previsto, per il periodo 2021-2033, l'assegnazione di 3,2 miliardi di euro alle regioni a statuto ordinario, da destinarsi a favore degli enti locali, per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, volti alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033.

L'art. 49, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 124/2019 ha, successivamente, esteso l'utilizzo delle risorse attribuite ai comuni dalle singole regioni, anche al settore dei trasporti e della viabilità, con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale e di favorire investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica verso fonti rinnovabili, ad infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali.

L'art. 1, comma 66, lett. a), della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha, successivamente, provveduto a sostituire il comma 134 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), al fine di estendere le misure previste anche all'anno 2034 e di rimodulare i suddetti contributi, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034, per un importo totale di 5,6 miliardi di euro per il periodo 2021-2034.

L'art. 39, comma 14-*octies*, del D.L. 162/2019 (c.d. decreto proroga termini) ha ridotto da 5,6 miliardi a 3,3 miliardi di euro i contributi previsti.

La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 809, della legge n. 178/2020) è quindi intervenuta nuovamente sulla disciplina recata dai citati commi 134-138 della legge di bilancio 2019, al fine di incrementare di 1 miliardo di euro **le risorse stanziare per le Regioni da destinarsi agli enti locali**, e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto

di forniture, **per un totale di 4,3 miliardi di euro per il periodo 2021-2034**, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034.

In tale ambito, il comma 135.1 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), introdotto dal comma 458 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), prevede che, a decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le suddette risorse al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria del decreto del Ministero dell'interno del 30 dicembre 2021.

Vincolo delle risorse a favore degli enti locali del Mezzogiorno

Il **comma 6, lett. a)** modifica il comma 46 (vedi *supra*) dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), al fine di introdurre, tra i criteri di riparto delle risorse previste a favore dei comuni, il vincolo di **almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno**.

Il **comma 6, lettera b)**, modifica inoltre il comma 51 (vedi *supra*) dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, al fine di stabilire che, a decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi destinati agli enti locali, per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per determinati interventi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili sia destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

Il **comma 7** prevede che ai fini del rispetto del vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno - stabilito per le risorse indicate nell'art. 1, comma 139, ultimo periodo, della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), e nell'articolo 1, commi 46 e 51 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), come modificati dal comma 6 del presente articolo - siano considerate anche le risorse, pari a 905 milioni per il periodo 2022-2026, da assegnare ai comuni, con il decreto del Ministero dell'interno previsto al comma 2 del presente articolo.

TITOLO IV – ALTRE MISURE URGENTI**Articolo 29*****(Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)***

L'**articolo 29, comma 1**, proroga la **facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni** (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Il **comma 2 aumenta dall'11 al 14 per cento le aliquote dell'imposta sostitutiva** applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

L'articolo in esame, al **comma 1**, proroga la **facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni** (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a*) e *b*), del D.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere **determinato sulla base di una perizia giurata di stima** redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un'imposta sostitutiva.

Il **decreto legge n. 282 del 2002 ha poi riaperto i termini** per la rivalutazione dei suddetti valori, applicandola a partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003. In seguito, i termini sono stati **riaperti annualmente sino alla proroga contenuta nella disposizione in esame**, che consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del **1° gennaio 2022**. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **15 giugno 2022**. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati **entro la data del 15 giugno 2022**.

Il comma 2 aumenta dall'11 al 14 per cento le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

La partecipazione in una società non quotata si definisce qualificata, ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 917 del 1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR, quando è associata a una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero ad una quota del patrimonio superiore al 25 per cento.

Articolo 30, commi 1 e 2
***(Risorse per l'acquisto di farmaci antivirali
contro il virus SARS-CoV-2)***

Il **comma 1** dell'**articolo 30** reca un'autorizzazione di spesa, **pari a 200 milioni di euro per il 2022, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2**, nell'ambito degli interventi di competenza del **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il **comma 2** rinvia, per la copertura finanziaria dello stanziamento di cui al **comma 1**, alle disposizioni di cui al successivo **articolo 42**.

Il **comma 1** specifica anche che le risorse finanziarie ivi stanziare sono trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario.

Si ricorda che la suddetta figura di Commissario straordinario è disciplinata dall'articolo 122 del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e successive modificazioni. Il Commissario suddetto attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, di apparecchiature e di dispositivi medici e di protezione individuale. Ai sensi del comma 9 del citato articolo 122, e successive modificazioni, alle attività di propria competenza il Commissario straordinario provvede nei limiti delle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali⁴⁴.

Si ricorda che il suddetto Commissario, nello svolgimento delle sue funzioni, può adottare provvedimenti, di natura non normativa, anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. I

⁴⁴ Si ricorda che quest'ultimo Fondo è iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al [D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#).

provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame.

Articolo 30, comma 3
(Conservazione in bilancio di risorse a sostegno del funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali)

Il **comma 3** dell'**articolo 30** dispone la conservazione come residui di stanziamento, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di **25 milioni di euro per il 2022**, destinati a finalità di **sostegno delle librerie**, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché di **sostegno del funzionamento dei musei** e dei luoghi della cultura statali.

Il **comma 3** dell'articolo 30 in esame interviene allo scopo di conservare **25 milioni** di euro per l'anno **2022**, a **titolo di residui di stanziamento**, nello stato di **previsione della spesa del Ministero della cultura** per le finalità di cui all'articolo 183, comma 3, secondo periodo, del DL. n. 34/2020⁴⁵ (L. 77/2020) che assegnava tali somme al –precedentemente - Ministero per i beni e le attività culturali al fine di assicurare il **funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali**, senza tuttavia precisare con quale atto avrebbero dovuto essere definite le relative modalità di ripartizione.

Il medesimo comma 3, primo periodo, dell'articolo 183 del DL. 34/2020, autorizzava infatti per il 2020, la spesa di 165 milioni, per il 2021 di 125 milioni e per il 2022 di 20 milioni di euro per le predette finalità, **tenuto conto dei mancati introiti** derivanti dalla **vendita di biglietti di ingresso** conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

In particolare, la relazione tecnica specifica che si tratta della conservazione delle somme che, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del citato DL n. 34 del 2020, sono state destinate dai [DM Cultura 28 giugno 2021](#)⁴⁶ e [4 agosto 2021](#)⁴⁷ agli operatori del settore museale.

⁴⁵ *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

⁴⁶ Riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali.

⁴⁷ Ulteriore riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del dl n. 34 del 2020 per il ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto per le mostre d'arte.

Tra le altre finalità espresse nella relazione illustrativa, si fa riferimento al **sostegno delle librerie**, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro.

La disposizione precisa che alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42 (v. *infra*), che prevede la copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Articolo 31

(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari)

L'**articolo 31** modifica la disciplina vigente riguardante le **iniziative di solidarietà in favore dei famigliari del personale sanitario, socio-sanitario**, nonché degli esercenti la professione di assistente sociale, che sono stati impegnati nel contrasto dell'emergenza epidemiologica ed abbiano contratto, per causa di servizio, una patologia dalla quale sia derivata la morte.

In particolare, per il **2022** viene **incrementata di 15 milioni di euro la dotazione del Fondo** esistente a tale scopo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; vengono inoltre previste speciali elargizioni in luogo di iniziative di solidarietà; ed è precisato il grado di parentela dei famigliari beneficiari.

L'**articolo 31** dispone alcune novelle all'articolo *22-bis* del DL. n. 18/2020⁴⁸ in tema di iniziative di solidarietà a favore dei **famigliari di medici, personale infermieristico, operatori socio-sanitari (OSS)**, nonché esercenti la professione di assistente sociale, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, a seguito di patologia contratta in tale operato, siano successivamente morti.

Più in dettaglio:

- viene inserito (*lett.a*) il **nuovo comma 1-bis** che:
 - **incrementa di 15 milioni la dotazione per il 2022** del Fondo (che, per l'anno 2020, ammontava a 10 milioni) originariamente previsto per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (v. *box*);

Al riguardo, il Fondo non risulta finanziato per l'anno 2021 e per l'anno 2020 non risulta emanato il DPCM con il quale, ai sensi del comma 2 del richiamato art. *22-bis* devono essere previste le modalità di attuazione della misura.

⁴⁸ *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

La relazione illustrativa peraltro specifica che le disponibilità finanziarie del Fondo, ai sensi dell'articolo 265, comma 9, del DL. 34/2020 (L. 77/2020) che ha previsto un apposito monitoraggio del MEF sulle risorse autorizzate ai sensi (anche) del citato DL. 18/2020, sono state riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

- modifica la finalità del Fondo, prevedendo la corresponsione di **speciali** elargizioni e non più l'adozione di iniziative di solidarietà;
In proposito si valuti l'opportunità di chiarire la natura di tali nuove "speciali elargizioni";
- viene inoltre precisato il **grado di parentela dei famigliari**, sostituendo nella disposizione tale generico termine con gli specifici riferimenti al **coniuge**, ai **figli** o, in mancanza, ai **genitori**;
- viene infine inserita la disposizione in base alla quale la **dotazione** del predetto fondo può essere **incrementata da parte di soggetti o enti privati**.

In proposito si valuti l'opportunità di un chiarimento circa le modalità di intervento dei soggetti privati ovvero di un rinvio ad un successivo atto di normazione secondaria volto a precisare in che modo i soggetti privati possano finanziare l'incremento del Fondo in esame.

Sul punto si ricorda [l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile del 5 aprile 2020](#) con la quale, per assicurare un sostegno economico ai famigliari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l'emergenza COVID-19, decedute nell'esercizio della propria funzione ed attività a causa del coronavirus, è stata disposta l'autorizzazione del Dipartimento della protezione civile a **ricevere risorse finanziarie derivanti da erogazioni liberali** allo scopo espressamente finalizzate dal donante.

- è apportata una modifica (lett. b)) al **comma 2** dell'art. 22-*bis* del citato DL. 18/2020 prevedendo che le modalità di attuazione del comma 1 siano disposte, in alternativa, o con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero con un decreto dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute.
- viene aggiunto (lett. c)) il **comma 2-bis** al richiamato articolo 22-*bis*, stabilendo che per le finalità del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può **avvalersi di società in house**⁴⁹ mediante

⁴⁹ Le **società in house** sono **società** di diritto privato, solitamente costituite sotto forma di **società** di capitali (spa), che però lavorano come braccio operativo di un ente pubblico, una

stipula di apposita convenzione, con oneri posti a carico delle risorse assegnate al Fondo, nel **limite massimo del 2% delle risorse** stesse.

Il **comma 2**, infine, appronta la copertura all'autorizzazione di spesa prevista in 15 milioni per il 2022, a valere sull'apposito articolo 42 di copertura del provvedimento in esame (v. *infra*).

• **Iniziativa in favore dei famigliari di personale sanitario, sociale e socio-sanitario impegnato nel contrasto della crisi sanitaria pandemica**

L'**articolo 22-bis** ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di **10 milioni di euro per l'anno 2020**, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma più in dettaglio precisa che i destinatari delle iniziative di solidarietà sono **famigliari** di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS), nonché – disposizione inserita durante l'esame parlamentare del decreto – gli esercenti la professione di assistente sociale, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020⁵⁰ abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto ovvero "**come concausa**" del contagio da COVID-19 (**comma 1**).

Il **comma 2** stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – che non risulta ancora emanato - vengano individuate le **modalità** di attuazione delle disposizioni in esame.

sorta di articolazione che agisce nell'interesse dell'ente statale, che le controlla come se fossero proprie.

⁵⁰ E' noto che con [Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020](#), il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza che è stato più volte prorogato, fino – da ultimo – alla data del 31 marzo 2022.

Articolo 32
(Disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza - REMS)

L'**articolo 32** autorizza la **spesa annua di 2,6 milioni** di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024, allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della **REMS** provvisoria di Genova-Prà e di consentire contestualmente l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia) in **Liguria**.

Inoltre, **dal 2025** si prevede l'**incremento di 1 milione di euro** dello **stanziamento statale** indirizzato alle **REMS**, attualmente pari a 55 milioni di euro.

La disposizione in commento autorizza la spesa annua di 2,6 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024 allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) provvisoria di Genova-Prà e di consentire contestualmente l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia). A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse accantonate sul Fondo sanitario Nazionale – parte corrente - per il finanziamento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (risorse vincolate di cui all'art. 1, co. 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996⁵¹, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

La Regione Liguria ha disposto l'attivazione di una REMS regionale provvisoria presso la Struttura "Villa Caterina", sita in Genova Prà con D.G.R n. 822 del 13 settembre 2016, come modificata dalla deliberazione di Giunta 25 novembre 2016, n. 1088. La struttura dotata di 20 posti letto è stata aperta nel febbraio 2017 in attesa dell'apertura, prevista nei primi mesi del 2019, della REMS definitiva della Liguria, a Calice al Cornoviglio (La Spezia), non ancora attiva. Il 15 febbraio 2022, in risposta ad una interrogazione in Consiglio regionale, il Presidente della Giunta ha chiarito che la REMS di Calice al Cornoviglio è stata consegnata al gestore il 1 febbraio 2022, sono iniziati i corsi di formazione del personale mentre sono in via di definizione le procedure per la gestione. Il Presidente ha inoltre annunciato che la REMS a Calice al Cornoviglio sarà attivata in aggiunta, e non in sostituzione, della REMS di Genova-Prà.

⁵¹ L. 23 dicembre 1996, n. 662, *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*.

A decorrere dal 2025, il comma 2 consente l'incremento del limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge n. 211 del 2011⁵², e all'articolo 23-quinques, del decreto legge n. 137 del 2020⁵³, in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a valere sulle risorse accantonate sul Fondo sanitario Nazionale – parte corrente - per il finanziamento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (di cui all'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996).”

Per quanto riguarda le risorse di parte corrente, l'art.3-ter, comma 7, del decreto legge n. 211 del 2011 ha disposto lo stanziamento di 55 milioni di euro annui a partire dal 2013 da distribuire tra le Regioni, destinandoli sia al funzionamento delle nuove REMS, sia al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali e ambulatoriali per la salute mentale. Dal 2021, tale stanziamento è stato incrementato di 1 milione di euro dall'art. 23-quinques, comma 1, del decreto legge n. 137 del 2020 che ha previsto l'incremento con la finalità “di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto legge n. 211 del 2011”, e di rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da COVID-19 e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle REMS.

• **Giurisprudenza della Corte costituzionale sulle REMS**

Con l'[ordinanza del 24 giugno 2021, n. 131](#) la Consulta - chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della disciplina in materia di REMS, per i profili concernenti la mancata previsione in capo al Ministero della Giustizia di poteri relativi all'organizzazione e al funzionamento delle Residenze -, ha disposto una apposita istruttoria (Relazioni dei ministeri Giustizia e Salute, della Conferenza delle Regioni e dell'Ufficio parlamentare di bilancio - UPB) finalizzata ad acquisire specifiche informazioni ritenute indispensabili ai fini della decisione. Nei 14 punti elencati nell'ordinanza si chiede, fra l'altro, di chiarire se esistano, allo stato, forme di coordinamento tra il ministero della Giustizia, il ministero della Salute, le ASL e i Dipartimenti di salute mentale volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei ricoveri nelle REMS; se sia prevista la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni e se le difficoltà riscontrate

⁵² D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con legge n. 9 del 2021, *Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri*.

⁵³ *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

siano dovute a ostacoli applicativi, all'inadeguatezza delle risorse finanziarie o ad altre motivazioni.

In risposta ai quesiti formulati dalla Corte con la citata ordinanza istruttoria n. 131 del 2021, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'UPB hanno depositato un'unica relazione, predisposta congiuntamente, della quale sono riassunti i dati salienti nella successiva [sentenza della Consulta n. 22 del 2022](#). La citata sentenza fornisce, peraltro, una puntuale ricostruzione normativa della disciplina di riferimento, a conclusione della quale la Corte afferma testualmente che:

“Le considerazioni sin qui svolte hanno, piuttosto, evidenziato l'urgente necessità di una complessiva riforma di sistema, che assicuri, assieme:

- un'adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza, secondo i principi poc'anzi enunciati (supra, punto 5.3.);
- la realizzazione e il buon funzionamento, sull'intero territorio nazionale, di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati rispetto alle necessità di cura e a quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettività (e dunque dei diritti fondamentali delle potenziali vittime dei fatti di reato che potrebbero essere commessi dai destinatari delle misure) (supra, punto 5.4.);
- forme di adeguato coinvolgimento del Ministro della giustizia nell'attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale attivabili nel quadro della diversa misura di sicurezza della libertà vigilata, nonché nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario, anche in vista dell'eventuale potenziamento quantitativo delle strutture esistenti o degli strumenti alternativi (supra, punto 5.5.).

Nel dichiarare l'inammissibilità delle odierne questioni, questa Corte non può peraltro non sottolineare – come in altre analoghe occasioni (segnatamente, sentenza n. 279 del 2013; nonché recentemente, in diverso contesto, sentenza n. 32 del 2021) – che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla presente pronuncia”.

Articolo 33

(Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo)

L'**articolo 33** contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti relativi alle **assunzioni presso l'ufficio del processo**, effettuate nell'ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR.

In particolare:

- dispone che per i soggetti che vengono assunti presso **l'ufficio del processo durante lo svolgimento del tirocinio formativo** presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, **il periodo lavorativo svolto dopo l'assunzione si cumula** con il periodo di **tirocinio effettivamente svolto** ai fini del raggiungimento dei **18 mesi di durata del tirocinio** stesso in modo da consentire che il titolo sia riconosciuto valido per la partecipazione al **concorso per magistrato ordinario** (comma 1);
- introduce l'**incompatibilità tra** la professione di **avvocato** e lo svolgimento dell'attività di **addetto all'ufficio del processo**, imponendo la sospensione dall'esercizio della professione per l'intero periodo di lavoro svolto presso la P.A., con obbligo di comunicazione al consiglio dell'ordine (comma 2, lettera a);
- detta norme di semplificazione della procedura di assunzione degli addetti all'ufficio del processo, prevedendo lo **scorrimento delle graduatorie** dei diversi distretti al fine di realizzare la copertura integrale dei posti messi a concorso e, per il **distretto di Trento**, la facoltà, per la commissione esaminatrice, di ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta, dei posti messi a concorso, in deroga al bando (comma 2, lettera b).

Il **comma 1** interviene sull'articolo 73, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 69/2013, che disciplina il **tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari**.

Si ricorda che il comma 11-*bis* dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69/2013, prevede che il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ove conclusosi con esito positivo, costituisce **titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario**. La **durata del tirocinio**, anche ai fini dell'idoneità dello stesso a costituire titolo per la partecipazione al concorso per magistrato, è stabilita in **18 mesi** (comma 1 dell'art. 73).

La novella è volta a consentire ai tirocinanti che sono stati assunti come addetti **all'ufficio per il processo** durante lo svolgimento del tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario, oltre al periodo di *stage* svolto sino all'assunzione, sia computato **anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria** dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.

Le assunzioni alle quali la norma fa riferimento sono quelle riguardanti gli **addetti all'ufficio per il processo** indicate all'art. 11 del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021, avvenute nell'ambito della procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'art. 14 del medesimo decreto-legge n. 80/2021 al fine di garantire il rispetto dei tempi per l'attuazione del PNRR (v. comma 2 *infra*).

• **Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari**

L'[art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013](#) ha disciplinato la possibilità, per i giovani laureati in giurisprudenza, di fruire di un periodo di **formazione presso gli uffici giudiziari**. In base a tale disposizione, successivamente modificata dal [decreto-legge n. 90 del 2014](#) e da ultimo dal [decreto-legge n. 168 del 2016](#), i **laureati in giurisprudenza**, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i 30 anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di **formazione teorico-pratica** presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni, la Corte di Cassazione e la Procura Generale, della durata complessiva di 18 mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. Per l'accesso allo stage gli interessati presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari.

Gli ammessi allo stage assistono e **coadiuvano il magistrato cui sono affidati nel compimento delle ordinarie attività**: hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi e sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività formative, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione; al contrario, i tirocinanti **non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge**, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad **alcun compenso** e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Agli ammessi allo stage è peraltro attribuita una **borsa di studio** determinata in misura non superiore ad **euro 400 mensili**.

L'esito positivo dello stage, risultante da una relazione redatta dal magistrato formatore sull'esito del periodo di formazione costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario e costituisce altresì titolo di preferenza:

- per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario,
- nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato (a parità di merito);
- nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato (a parità di titoli e di merito).

L'esito positivo dello stage è inoltre computato, per il periodo di un anno, ai fini del compimento del tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato o del tirocinio per l'accesso alla professione di notaio e ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame.

I tirocinanti svolgono il periodo di stage presso una struttura organizzativa, denominata "**ufficio per il processo**", costituita **presso i tribunali ordinari** (e relative Procure della Repubblica) e **presso le Corti d'appello** a norma dell'art. 50 del decreto-legge n. 90 del 2014 (che ha introdotto l'art. 16-*octies* al decreto-legge n. 179 del 2012) al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Tale struttura è composta, oltre che dai suddetti tirocinanti, anche da giovani laureati che svolgono la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense (ex art. 37, D.L. 98/2011); da personale di cancelleria; dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile (ex art. 62, D.L. 69/2013) per gli uffici del processo istituiti presso le corti d'appello; dai giudici onorari di tribunale (GOT), previsti dall'art. 42-*ter* dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941) per gli uffici del processo istituiti presso i tribunali.

Il modello dell'ufficio del processo è stato anche presso gli **uffici della giustizia amministrativa** dal [decreto-legge n. 168 del 2016](#).

Il **comma 2** prevede modifiche agli articoli 11 e 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recanti, rispettivamente l'autorizzazione all'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo e la procedura per il loro reclutamento (per un approfondimento sul reclutamento del personale del settore giustizia nell'ambito del PNRR vedi [infra](#)).

La prima modifica (comma 2, **lettera a**)), intervenendo sull'articolo 11 con l'inserimento del nuovo comma *2-bis*, introduce, per gli addetti **all'ufficio del processo, l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense** e stabilisce, per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica, la **sospensione dall'esercizio dell'attività professionale**. A tal fine, l'avvocato ed il praticante avvocato sono tenuti a **comunicare al consiglio dell'ordine** in cui sono iscritti **l'assunzione** come addetto all'ufficio del processo; in caso di omessa comunicazione, non sarà loro consentito di prendere servizio.

Si ricorda che, per le assunzioni nell'ambito dei progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità, il **comma 7-ter dell'art. 1 del d.l. n. 80/2021** stabilisce, in via generale, che ai professionisti **non è richiesta la cancellazione dall'albo, dal collegio o dall'ordine professionale di appartenenza**, né l'eventuale assunzione determina la cancellazione d'ufficio. Inoltre, per gli iscritti negli elenchi di personale dotato di alta specializzazione⁵⁴, istituiti presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, non si applica, ove abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, sanzionato con la nullità dei contratti in tal modo conclusi e con il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni dal comma *16-ter* dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Con riferimento alla professione forense, si è posto il problema della conciliabilità di tale dettato generale con la disciplina specifica in vigore per gli avvocati (art. 18 della legge n. 247/2012), che prevede **l'incompatibilità della stessa professione forense con quasi tutte le forme di lavoro autonomo, subordinato e di attività di impresa**⁵⁵, pur facendo eccezione per le attività di

⁵⁴ Si tratta degli elenchi previsti dall'art. 1, comma 5, lettera b), del medesimo d.l. n. 80 del 2021, nei quali confluiscono, in ordine di graduatoria, soggetti in possesso di alta specializzazione che hanno superato apposite procedure idoneative svolte secondo modalità semplificate, con previsione della sola prova scritta. Dagli elenchi così formati le amministrazioni attingono per l'assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

⁵⁵ Più in dettaglio, la legge stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile:

insegnamento e ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici (art. 19 della medesima legge n. 247/2012).

Prima ancora della legge del 2012, recante il nuovo ordinamento della professione forense, altre leggi avevano già stabilito “l’esclusività” della professione di avvocato: già il regio decreto-legge n. 1578 del 1933, all’art. 3 prevedeva che l’esercizio delle professioni di avvocato e procuratore è incompatibile “con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni, (...*omissis*...) ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni”, al contempo stabilendo la medesima eccezione sopra vista a favore dei professori e degli assistenti universitari e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato. Più recentemente, la legge n. 339 del 2003 è intervenuta per escludere che l’eccezione al divieto di iscrizione in albi professionali, riconosciuta dalla legge n. 662 del 1996 a favore dei dipendenti pubblici in regime di part-time al 50%, riguardasse la professione di avvocato, per la quali si ribadivano le incompatibilità indicate dal regio decreto-legge del 1933.⁵⁶

Nel contesto del quadro normativo sopra descritto, la questione dell’applicabilità agli avvocati delle disposizioni di cui al comma 7-ter ha provocato richieste di chiarimenti al **Consiglio Nazionale Forense** da parte di diversi Consigli dell’Ordine degli avvocati, tanto che il CNF ha inteso sollecitare il Governo, con una [propria delibera](#), ad intervenire sulla norma, sottolineandone l’evidente contrasto “con il rigoroso regime di incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e il lavoro subordinato” e avanzando le seguenti proposte di modifica:

-
- a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;
 - b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
 - c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
 - d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
- ⁵⁶ Sulla legittimità costituzionale della normativa che limita la possibilità di iscrizione ad un ordine professionale per i dipendenti pubblici in part-time, escludendo dal novero degli ordini professionali a cui è consentita l’iscrizione quello degli avvocati, si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 166 del 2012.

- che il reclutamento degli avvocati negli uffici della P.A. e, in particolare, nell'Ufficio per il processo, costituisca una causa necessaria di sospensione dall'esercizio della professione (ai sensi dell'art. 20 della legge n. 247/2012), con iscrizione in una sezione speciale dell'albo, in modo da permettere all'avvocato di conservare il proprio *status* professionale anche ai fini previdenziali e con assunzione in capo all'amministrazione pubblica dell'onere contributivo nel rispetto della normativa dell'ente previdenziale Cassa Forense al quale è iscritto il professionista;
- in alternativa, l'introduzione di norme che stabiliscano un severo regime di incompatibilità territoriale, similmente a quanto già previsto dall'ordinamento per la magistratura onoraria, in modo da impedire che lo stesso professionista possa operare nel medesimo circondario in cui è addetto all'Ufficio per il processo, sia come difensore, sia per lo svolgimento di altre funzioni, quali delegato alle vendite, curatore fallimentare, procuratore speciale di minori o amministratore di sostegno.

Sul punto la relazione illustrativa, afferma che “anche su indicazione degli organi rappresentativi dell'Avvocatura si è ritenuto opportuno un chiarimento normativo in ordine all'applicabilità dell'articolo 1, comma 7-ter, del predetto decreto-legge 80 del 2021 anche ai soggetti assunti nell'ufficio per il processo”; tale chiarimento è finalizzato ad evitare che i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa possano essere “lesi nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle due attività (lavorativa e professionale) che potrebbe comportare una indebita commistione di interessi confliggenti”.

Il **comma 2, lettera b)**, concerne invece due modifiche all'**articolo 14** del decreto-legge n. 80 del 2021.

Il **numero 1)** sostituisce il secondo periodo del comma 11, al fine di consentire, nel caso in cui all'esito delle procedure concorsuali bandite dal Ministero della giustizia, vi siano **distretti nei quali non sono stati coperti tutti i posti messi a concorso**, che si possa **attingere**, tramite scorrimento, **dalle graduatorie di altri distretti** in cui, per il medesimo profilo rimasto scoperto, siano disponibili candidati che sono risultati idonei ma non vincitori. Per partecipare alla procedura di assegnazione di tali posti i candidati idonei, ma non utilmente collocati, nelle graduatorie distrettuali ancora capienti devono **presentare apposita domanda**, indicando uno solo dei distretti in cui risultano scoperture di posti. L'assegnazione avviene tramite sulla base della votazione conseguita.

Come ricorda la relazione illustrativa, è garantita la massima omogeneità di valutazione, anche per candidati provenienti da distretti diversi, dal momento che l'ordine di priorità dei partecipanti allo scorrimento si fonda sulla votazione conseguita da ciascuno all'esito della valutazione dei titoli e poi del superamento della prova scritta, secondo i punteggi attribuiti dall'unica Commissione esaminatrice per tutti i distretti.

Resta comunque fermo il **vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione** per l'intera durata del contratto a tempo determinato, stabilito

dall'art. 15 del d.l. n. 80 del 2021 (salva la possibilità di mobilità interna, su domanda del dipendente, presso uffici situati nel medesimo distretto, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, di cui al comma 2 del medesimo art. 15).

Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, la sostituzione del secondo periodo del comma 11 dell'art. 14 si è resa necessaria in quanto la procedura precedentemente prevista, individuando le graduatorie da cui attingere secondo un sistema basato sulla contiguità geografica, si è dimostrata inadeguata a garantire la completa copertura delle vacanze poiché non teneva conto della circostanza che le graduatorie incipienti riguardano in concreto proprio distretti confinanti tra loro. In particolare, i distretti nei quali si è rilevato il maggior numero di scoperture sono tutti situati nel Centro-Nord del Paese, secondo una tendenza storicamente radicata: si tratta dei distretti di Milano (189 posti vacanti), Venezia (139), Brescia (127) e Genova (118), seguiti dal distretto di Torino, con poco 92 posti vacanti.

Il **numero 2)** interviene sul comma 12-*bis* dell'articolo 14, che disciplina la **procedura speciale per il distretto di Trento**, aggiungendo un periodo allo scopo di autorizzare la commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, ad ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo non superiore a trenta volte quello dei posti messi a concorso, in base alla graduatoria risultante a seguito della valutazione dei titoli.

Il bando di concorso emesso dalla Commissione RIPAM prevede l'ammissione alla prova scritta di un numero pari a venti volte i posti messi a concorso, analogamente a quanto disposto nella procedura nazionale; la modifica normativa si è resa quindi necessaria per ampliare la platea dei candidati ammessi alla prova scritta, al fine di addivenire alla copertura di tutti i posti messi a concorso. Si ricorda che la procedura, ad oggi in corso, è articolata sui due circondari di Bolzano (ove è tutelata la particolarità linguistica della Provincia, anche con la previsione del necessario possesso dell'attestato di bilinguismo) e di Trento (che invece, presenta criteri sostanzialmente analoghi a quelli previsti nel concorso nazionale); mentre nel circondario di Bolzano il numero di candidature presentato è stato inferiore al multiplo contemplato dal bando di concorso, a Trento risultano pervenute 1584 domande per 51 posti.

• **Il reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR nel settore giustizia**

Nel titolo II del decreto-legge n. 80/2021, relativo alle misure organizzative per l'attuazione del PNRR, uno specifico Capo è dedicato alle misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa (artt. 11-17).

In particolare, gli articoli 11, 12 e 13 del decreto-legge sono volti a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'**ufficio del processo**, secondo quanto previsto nel PNRR. A tal fine, il decreto-legge:

- autorizza l'**assunzione di addetti all'ufficio per il processo: 16.500 unità** nell'ambito della **giustizia ordinaria**, e **326 unità**, nell'ambito della **giustizia amministrativa**; entrambi i contingenti saranno assunti in due scaglioni, con contratto di lavoro a **tempo determinato**;
- con riferimento alle procedure assunzionali nell'ambito della giustizia ordinaria, specifica i titoli richiesti per l'accesso, i profili professionali e il trattamento economico; individua altresì i profili professionali per le assunzioni da parte della giustizia amministrativa;
- specifica che il servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro presso l'ufficio del processo costituirà titolo per l'accesso al concorso in magistratura; equivarrà ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali e potrà essere **titolo di preferenza** per l'accesso alla magistratura onoraria; inoltre, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, il servizio prestato con merito darà diritto a un **punteggio aggiuntivo**.

Il provvedimento demanda al Ministro della giustizia l'individuazione dei tribunali e delle corti di appello cui assegnare gli addetti all'ufficio per il processo mentre provvede direttamente per quanto riguarda la collocazione del personale assunto a tempo determinato per la giustizia amministrativa.

L'individuazione delle modalità di utilizzo degli addetti all'ufficio del processo è demandata ai singoli capi degli uffici giudiziari, di concerto con i dirigenti amministrativi, tramite la predisposizione di uno specifico progetto organizzativo.

Oltre a personale di formazione giuridica, l'ufficio del processo potrà beneficiare anche di assunzioni a tempo determinato di **5.410 unità di personale di formazione tecnica**, chiamato a supportare gli obiettivi del Ministero individuati dal PNRR anche con riferimento all'edilizia giudiziaria e alla digitalizzazione.

L'articolo 14 disciplina le procedure assunzionali per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e l'articolo 15 impone al personale l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo; ogni forma di mobilità interna potrà riguardare soltanto uffici situati nel medesimo distretto e il personale assunto non potrà essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. In base all'articolo 16, l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la giustizia amministrativa dovranno assicurare l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto.

L'articolo 17 prevede la costante rilevazione di ogni dato conferente per la valutazione, anche in corso d'opera, della attuazione della misura nell'ambito del PNRR, stabilendo nel contempo disposizioni per lo smaltimento dell'arretrato. Inoltre, la disposizione novella sia il codice del processo amministrativo sia le norme di attuazione del medesimo codice, in materia di udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio, inserendovi la previsione che le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto. Detta previsione è tesa a evitare la formazione di nuovo arretrato.

Articolo 34
***(Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente
la Procura europea « EPPO »)***

L'**articolo 34** apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della **Procura europea «EPPO»**. Al riguardo il decreto legge:

- **innalza il limite di età** per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED) (comma 1, lett. a), n.1);
- introduce una specifica disciplina relativa alla **designazione di PED** addetti esclusivamente alla **trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione**, specificando che in tal caso le candidature possono essere presentate dai **solì magistrati che svolgono o che abbiano svolto le funzioni di legittimità** (comma 1, lett. a), n.1));
- apporta numerose modifiche volte al **coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità**, riguardanti tra l'altro la sede in relazione alla quale la dichiarazione di disponibilità viene presentata dai candidati, le limitazioni connesse al tramutamento di funzioni, i provvedimenti organizzativi che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dovrà adottare in conseguenza della nomina dei suddetti PED, la riassegnazione di questi ultimi in caso di cessazione dell'incarico (comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4; lett. b), nn. 1 e 2; lett. e));
- specifica che, la riassegnazione del PED alla sede di provenienza, una volta cessato l'incarico, **non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive**, ove in precedenza svolte (lett. b), n. 3);
- interviene sul **regime contributivo** dei procuratori europei delegati (comma 1, lett. c);
- dedica specifiche disposizioni agli **obblighi di comunicazione** al Procuratore capo europeo di determinati provvedimenti adottati dal CSM (cessazione dal servizio; disciplinari, anche di natura cautelare e trasferimento di ufficio) modificando altresì la disciplina affinché il Procuratore stesso possa esprimere il consenso **prima che il procedimento disciplinare nei confronti del PED sia iniziato**, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento europeo (comma 1, lett. f) e g));
- modifica la **tabella relativa al Ruolo organico della magistratura ordinaria** includendo tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità quelli destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione (comma 2).

Con il **Regolamento (UE) 2017/1939** - relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea "EPPO", cui hanno aderito 22 Stati membri - è stata istituita la **Procura Europea**, competente per tutti i **reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea**.

La Procura Europea (EPPO) risulta **organizzata a livello centrale e a livello decentrato** (art. 8). Il **livello centrale** è composto: - dal Procuratore Capo Europeo (PCE), che organizza il lavoro dell'EPPO e ne dirige le attività (art. 11); - dal Collegio, a sua volta composto dal PCE che lo presiede e dai Procuratori Europei (PE), uno per ciascuno stato membro (art. 9); - dalle Camere permanenti, presiedute dal PCE o da uno dei suoi sostituti, composte, oltre che dal PCE, da due membri permanenti (art. 10); - dai Procuratori Europei (PE), che supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i Procuratori Europei Delegati (art. 12); - dal direttore amministrativo. Il **livello decentrato è costituito dai Procuratori Europei Delegati (PED)**, aventi sede negli Stati membri, integrati nelle giurisdizioni nazionali ma dipendenti funzionalmente ed economicamente dalla Procura Europea (art. 13). Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, l'EPPO è l'unica autorità inquirente competente per i **reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione**, che sono stati individuati dalla Direttiva UE 2017/1371, recepita in Italia con **D.Lvo 14 luglio 2020, n. 75**. L'EPPO esercita le proprie funzioni sul territorio degli Stati membri (svolge indagini, esercita l'azione penale e svolge le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia della sentenza definitiva) attraverso i **procuratori europei delegati (PED)**.

I procuratori europei delegati, ai sensi del Regolamento, "agiscono per conto dell'EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio", potendo "espletare anche le funzioni di pubblici ministeri nazionali" (art. 13, paragrafi 1 e 3); essi "sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una rilevante esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale" (art. 17, paragrafo 2).

Con il **decreto legislativo n. 9 del 2021**, sono state adottate le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939".

Dopo la nomina del Procuratore Capo Europeo e dei Procuratori Europei (uno per ciascuno Stato Membro), con l'accordo tra il Ministro e il Procuratore Capo Europeo, previsto dall'art. 13, paragrafo 2, del Regolamento UE 2017/1939 e dall'art. 4 comma 1 D.Lgs. 9/21, sono stati determinati il numero e la distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati (PED) (*vedi infra*). In particolare:

- il 25 febbraio 2021 il CSM - autorità competente a designare i procuratori europei delegati ai fini della loro nomina da parte del collegio della Procura Europea - ha adottato la *Delibera sui criteri e la procedura per la*

valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei procuratori europei delegati dello Stato Italiano

- il 1° aprile 2021 è stato concluso il previsto accordo tra l'attuale Ministra della giustizia e la nominata Procuratrice capo europea sul funzionamento della Procura Europea;
- nelle sedute del 28 e 29 aprile 2021, il plenum del CSM ha designato quindici dei venti procuratori europei delegati.

La Procura europea è operativa dal 1° giugno 2021⁵⁷.

Nello specifico, il **comma 1, lettera a)** modifica l'**articolo 5** del decreto legislativo n. 9 del 2021, relativo alla disciplina dell'autorità competente e del procedimento per la designazione dei **procuratori europei delegati (PED)**.

In primo luogo il **limite di età** per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato viene **innalzato da 59 a 64 anni** (lettera a), n. 1).

Si ricorda che l'art. 5, comma 3, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, prevedeva che potessero candidarsi per l'incarico di procuratore europeo delegato i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, che alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità non avessero compiuto il cinquantanovesimo anno di età e avessero conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.

Inoltre, aggiungendo un periodo al comma 3 dell'articolo 5 del D.lgs. 19/2021, si specifica che quando - in seguito ad accordo tra il Procuratore capo europeo e il Ministro della giustizia - si provveda alla designazione di **procuratori europei delegati addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione**, la legittimazione alla presentazione della dichiarazione di disponibilità per la designazione all'incarico di PED presso la **Procura generale della Corte di cassazione** è attribuita ai **solì magistrati che svolgono o che abbiano svolto le funzioni di legittimità (lettera a), n.1)**.

Conseguentemente, come si ricava dal testo a fronte inserito in calce alla scheda di lettura:

- è modificato il comma 4 del medesimo articolo specificandosi che nei predetti casi la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in

⁵⁷ Secondo i dati riportati dal sito ufficiale di EPPO, alla data del 23 febbraio 2022, negli Stati che hanno aderito alla Procura europea risultano essere stati nominati 104 Ped così distribuiti: Italia 15, Germania 11, Romania 9, Bulgaria 9, Rep. Ceca 8, Spagna 7, Slovacchia 6, Grecia 5, Francia 4, Lettonia 4, Lituania 4, Portogallo 4, Austria 2, Belgio 2, Croazia 2, Estonia 2, Lussemburgo 2, Malta 2, Paesi Bassi 2, Slovenia 2, Cipro 1, Finlandia 1.

relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione (lettera a) n.2);

- è modificato il comma 5 del medesimo articolo, relativo alla valutazione da parte del CSM delle candidature, coordinandolo alle nuove disposizioni introdotte e specificando che nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche; resta ferma, al di fuori dei casi dei PED presso la Procura della Cassazione, l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa (lettera a), n.3);
- sono coordinate con le nuove disposizioni le disposizioni contenute nel comma 6 relative alla designazione dei PED da parte del CSM (lettera a) n. 4).

Con riguardo al numero e alla distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati, il Regolamento rimette ogni decisione in proposito **alla conclusione di un accordo con il procuratore capo europeo da parte della competente autorità nazionale** che, nel caso italiano, il decreto legislativo 9/2021 ha indicato nel Ministro della giustizia. Nello specifico, l'articolo 13, comma 2, del Regolamento EPPO, prevede che in ciascuno Stato membro siano presenti due o più procuratori europei delegati e che il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e **aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri**, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all'interno di ciascuno Stato membro.

Dopo la nomina del Procuratore Capo Europeo e dei Procuratori Europei (uno per ciascuno Stato Membro), **con l'accordo tra il Ministro e il Procuratore Capo Europeo, previsto dall'art. 13, paragrafo 2, del Regolamento UE 2017/1939** e dall'art. 4 comma 1 D.lgs 9/21, sono stati determinati il numero e la distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati (PED). Con riferimento alla distribuzione territoriale, le sedi individuate sono:

- Roma (tre Ped), per i distretti di Roma, Perugia, Cagliari e L'Aquila;
- Milano (tre Ped), per i distretti di Milano e Brescia;
- Napoli (due Ped), per i distretti di Napoli e Salerno;
- Bologna (due Ped) per i distretti di Bologna, Ancona e Firenze;
- Palermo (due Ped) per i distretti di Palermo Catania, Caltanissetta e Messina;
- Venezia (due Ped), per i distretti di Venezia, Trieste e Trento;
- Torino (due Ped), per i distretti di Torino e Genova;
- Bari (due Ped), per i distretti di Bari, Lecce e Campobasso;
- Catanzaro (due Ped), per i distretti di Catanzaro, Reggio Calabria e Potenza.

All'accordo è poi seguito il D.M. 15 aprile 2021, concernente la "Determinazione del contingente complessivo dei Procuratori Europei Delegati e individuazione delle sedi di servizio", con il quale – conformemente al predetto accordo – il numero dei PED è stato determinato in 20 unità complessive, distribuite nelle 9 sedi sopra indicate (sette con due PED e due con tre PED). Il CSM, con delibera del 28.4.2021, ha **designato 15 PED per 7 delle 9 sedi stabilite** (sono rimasti vacanti, per assenza di aspiranti, un posto dei due previsti presso la sede di Bologna; i due posti previsti per la sede di Bari; i due posti previsti per la sede di Catanzaro).

La Relazione illustrativa specifica al riguardo che il Ministro ha comunicato che intende formulare al PCE una proposta di accordo integrativo, finalizzata alla designazione di due ulteriori PED, già incardinati presso la Procura generale della Corte di Cassazione, dal momento che l'ordinamento interno riserva le funzioni di legittimità ai soli magistrati che ne siano effettivi titolari.

Normativa previgente	Decreto-legge n. 17 del 2022
Decreto legislativo n. 9 del 2021	
Art. 5	
<i>Autorità competente e procedimento per la designazione dei procuratori europei delegati</i>	
<p>1. Il Consiglio superiore della magistratura è l'autorità competente a designare i procuratori europei delegati ai fini della loro nomina da parte del collegio della Procura europea, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura determina con propria delibera i criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei candidati, nel rispetto delle qualifiche e dei requisiti previsti dall'articolo 17 del regolamento e dal presente decreto. Nell'individuazione dei criteri di valutazione specifico rilievo è accordato all'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalità economica e finanziaria, nonché alle sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

Normativa previgente	Decreto-legge n. 17 del 2022
<p>3. Possono candidarsi per l'incarico di procuratore europeo delegato i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non hanno compiuto il cinquantanovesimo anno di età e hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.</p>	<p>3. Possono candidarsi per l'incarico di procuratore europeo delegato i magistrati, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, i quali alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione non hanno compiuto il sessantaquattresimo anno di età e hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità. Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimità.</p>
<p>4. I magistrati interessati presentano una dichiarazione di disponibilità in relazione a una o più delle sedi indicate nell'articolo 10, allegando ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, nonché il possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 17 del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2.</p>	<p>4. I magistrati interessati presentano una dichiarazione di disponibilità in relazione a una o più delle sedi indicate nell'articolo 10, allegando ogni elemento ritenuto utile a dimostrare una conoscenza adeguata della lingua di lavoro adottata dal collegio della Procura europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, nonché il possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 17 del regolamento e dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 2. Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.</p>
<p>5. Il Consiglio superiore della magistratura valuta, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le dichiarazioni di disponibilità pervenute nel rispetto delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2. Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto</p>	<p>5. Il Consiglio superiore della magistratura valuta, in relazione a ciascuna delle sedi indicate ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati, le dichiarazioni di disponibilità pervenute nel rispetto dei criteri di cui alla delibera prevista dal comma 2. Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle</p>

Normativa previgente	Decreto-legge n. 17 del 2022
30 gennaio 1941, n. 12.	valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Non si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
6. Entro trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio superiore della magistratura designa con delibera motivata, per ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.	6. Entro trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio superiore della magistratura designa con delibera motivata, per ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.
7. Il Ministro della giustizia procede alla immediata comunicazione al procuratore capo europeo dei nominativi dei magistrati designati.	7. <i>Identico</i>

Il **comma 1, lettera b)** modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 9 del 2021 concernente la disciplina dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati, con particolare riguardo all'assegnazione degli stessi alle sedi, all'esonero dal carico di lavoro ordinario nonché alla riassegnazione alla sede di provenienza alla cessazione dell'incarico.

In particolare le modifiche dei commi 1 e 2 (lettera b) nn. 1) e 2) sono di **coordinamento** con l'introduzione delle nuove disposizioni relative ai PED destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

Anche la modifica al comma 3 (lett. b, n.3) coordina la disciplina della **riassegnazione del magistrato nominato PED**, con l'introduzione dei PED di legittimità. La medesima disciplina viene inoltre **integrata** al fine di chiarire che, la riassegnazione alla sede di provenienza **non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive**, ove in precedenza svolte.

Normativa previgente	Decreto-legge n. 17 del 2022
Decreto legislativo n. 9 del 2021	
Art. 6	
<i>Provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati</i>	
<p>1. Il Consiglio superiore della magistratura destina i magistrati nominati procuratori europei delegati alle sedi indicate nell'articolo 10, disponendo il trasferimento e, se necessario, il mutamento di funzioni degli stessi nel rispetto delle disponibilità manifestate in relazione alle sedi di tramutamento e delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160</p>	<p>1. Il Consiglio superiore della magistratura destina i magistrati nominati procuratori europei delegati alle sedi indicate nell'articolo 10, disponendo il trasferimento e, se necessario, il mutamento di funzioni degli stessi nel rispetto delle disponibilità manifestate in relazione alle sedi di tramutamento e delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.</p>
<p>2. Con la delibera di trasferimento, qualora l'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il magistrato nominato procuratore europeo delegato eserciti anche le funzioni di pubblico ministero nazionale, il Consiglio superiore della magistratura dispone l'esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria in misura corrispondente a quella convenuta nell'accordo. Le funzioni di pubblico ministero nazionale sono esercitate presso la procura della Repubblica di assegnazione di cui al comma 1.</p>	<p>2. Con la delibera di trasferimento, qualora l'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il magistrato nominato procuratore europeo delegato eserciti anche le funzioni di pubblico ministero nazionale, il Consiglio superiore della magistratura dispone l'esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria in misura corrispondente a quella convenuta nell'accordo. Le funzioni di pubblico ministero nazionale sono esercitate presso la procura della Repubblica di assegnazione di cui al comma 1 e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.</p>
<p>3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. In mancanza di una</p>	<p>3.. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo</p>

Normativa previgente	Decreto-legge n. 17 del 2022
domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze..	conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

Il **comma 1, lettera c)**, interviene sull'articolo 7, comma 3, del d. lgs. n. 9 del 2021, relativo al **regime contributivo dei procuratori europei delegati**.

L'art.7, comma 3, del D.lgs. 9/2021 prevede che il versamento dei contributi previdenziali dei PED sia integralmente posto a carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti.

In particolare la disposizione specifica che la quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato PED non dovrà essere rimborsata all'amministrazione, nei casi in cui **la quota stessa sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea**.

Secondo quanto specificato dalla Relazione tecnica, allegata al decreto legge in esame, tale modifica si rende necessaria al fine di rispettare il principio di parità retributiva previsto dall'articolo 96, paragrafo 6, del regolamento EPPO, laddove obbliga gli Stati membri a « garanti[r]e [...] che la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato non sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale ».

Si ricorda, al riguardo, che l'art. 96 del Regolamento 2017/1939/UE, relativo al trattamento del personale dell'EPPO, garantisce (par. 6) l'esistenza di disposizioni adeguate affinché siano mantenuti i diritti dei procuratori europei delegati in materia di previdenza sociale, pensioni e copertura assicurativa previsti dal regime nazionale. La medesima norma

garantisce altresì che la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato non sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale.

Normativa previgente	Decreto-legge n. 17 del 2022
Decreto legislativo n. 9 del 2021	
Art. 7 <i>Trattamento economico e regime contributivo dei procuratori europei delegati europei delegati</i>	
<p>1. Dalla data di decorrenza degli effetti economici del contratto di assunzione sottoscritto con la Procura europea dal magistrato nominato procuratore europeo delegato, cessa il trattamento economico erogato a suo favore dal Ministero della giustizia. In caso di esonero parziale, il Ministero della giustizia provvede a rimborsare alla Procura europea la quota di trattamento economico spettante per lo svolgimento dell'ordinaria attività di procuratore nazionale.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. In ogni caso, il periodo di servizio prestato nella qualità di procuratore europeo delegato è computato ai fini della progressione economica per anzianità di servizio e agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, da determinarsi con riferimento al trattamento economico goduto alla data di assunzione dell'incarico e alla progressione di esso per anzianità di servizio.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. Il versamento dei contributi previdenziali, commisurati sulla base del trattamento economico individuato ai sensi del comma 2, è integralmente posto a carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti.</p>	<p>3. Il versamento dei contributi previdenziali, commisurati sulla base del trattamento economico individuato ai sensi del comma 2, è integralmente posto a carico del Ministero della giustizia, fatto salvo il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea.</p>

Il **comma 1, lettera d)** interviene sull'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2021 che attribuisce ai procuratori europei delegati le funzioni ed i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali in relazione ai procedimenti di competenza della Procura europea (tanto per i procedimenti per i quali EPPO ha deciso di avviare un'indagine, quanto per quelli che EPPO abbia avocato in una fase successiva all'avvio delle indagini).

La novella aggiunge un periodo al comma 1, per specificare che **l'esercizio delle funzioni dei PED** addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla **Corte di cassazione** è limitato **alle sole udienze penali**.

La disposizione in commento richiama infatti l'art. 76, comma 1, dell'Ordinamento giudiziario - R.D. n. 12 del 1941 (*Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione*) limitatamente alla lettera a), in base alla quale il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze penali.

Normativa previgente	Decreto-legge n. 17 del 2022
Decreto legislativo n. 9 del 2021	
Art. 9	
<i>Poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo</i>	
1. In relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, i procuratori europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali.	1. In relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, i procuratori europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell'interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali. I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Il **comma 1, lettera e)**, modifica l'articolo 10 del d.lgs. n. 9 del 2021, con riguardo ai **provvedimenti organizzativi** che i dirigenti delle procure devono adottare per integrare i procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio di destinazione; tale disciplina è **estesa altresì alla Procura generale presso la Corte di cassazione**, in conseguenza dell'introduzione da parte del decreto legge in esame dei PED di legittimità.

Normativa previgente	Decreto-legge n. 17 del 2022
Decreto legislativo n. 9 del 2021	
Art. 10	
<i>Sedi dei procuratori europei delegati</i>	
<p>3. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate quali sedi dei procuratori europei delegati adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli delle unità di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo</p>	<p>3. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate quali sedi dei procuratori europei delegati adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli delle unità di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo. Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.</p>

Il **comma 1, lettera f)** modifica il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 9, in relazione alla necessaria **comunicazione al Procuratore capo europeo di determinati provvedimenti** (di cessazione dal servizio; disciplinari, anche di natura cautelare e di trasferimento di ufficio) adottati dal CSM nei confronti del procuratore europeo delegato, per motivi non connessi alle sue responsabilità derivanti dal Reg. EPPO.

La novella è volta ad anticipare l'obbligo di comunicazione dalla fase esecutiva dei provvedimenti alla **fase che precede l'inizio del procedimento.**

Per definire il quadro giuridico applicabile nel nostro ordinamento nazionale alla **responsabilità disciplinare dei Procuratori europei delegati**, occorre tenere conto del testo dell'art. 17 par. 4 del Regolamento (UE) 2017/1939, che impone agli Stati membri un duplice onere: a) un onere di preventiva informazione al Procuratore capo europeo prima di attivarsi per la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un Procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal Regolamento; b) un onere di ottenere il

consenso del Procuratore capo europeo per la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un Procuratore europeo delegato per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal Regolamento.

Come sottolineato altresì nella Relazione illustrativa, la modifica risponde alla finalità di assicurare la piena conformità della disciplina interna alla previsione dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento EPPO, secondo il quale «Se uno Stato membro decide la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa il procuratore capo europeo **prima di attivarsi in tal senso**. [...]».

Normativa previgente	Decreto-legge n. 17 del 2022
Decreto legislativo n. 9 del 2021	
Art. 12 <i>Comunicazione al procuratore capo europeo di provvedimenti riguardanti i procuratori europei delegati</i>	
<p>1. I provvedimenti che comportano la cessazione dal servizio, i provvedimenti di trasferimento di ufficio e i provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare, adottati per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento nei confronti dei magistrati nominati procuratori europei delegati, sono eseguiti solo dopo averne dato comunicazione al procuratore capo europeo.</p>	<p>1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare a un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo.</p>

Il **comma 1, lettera g)**, interviene sull'articolo 13 del d.lgs. n. 9 del 2021, che disciplina il **procedimento disciplinare nei confronti dei procuratori europei delegati** per fatti connessi alle loro responsabilità derivanti dal regolamento EPPO, e stabilisce che l'azione disciplinare in Italia possa essere promossa solo con il consenso del procuratore capo europeo.

La novella incide sul comma 2 del citato articolo 13, specificando che il Ministro della giustizia **prima di promuovere l'azione disciplinare** (e nello specifico prima di trasmettere la richiesta di indagini) nei confronti del PED deve comunicarlo al procuratore generale presso la Cassazione in modo tale che lo stesso possa **acquisire il consenso del procuratore capo europeo prima che il procedimento sia iniziato**, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento europeo.

La disposizione richiama l'**art. 14 del decreto legislativo n. 109 del 2006**, relativo alla titolarità dell'azione disciplinare che, come è noto, può essere promossa dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione. In particolare, in base al comma 2 dell'articolo richiamato, il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante **richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione**. Quest'ultimo, a sua volta, ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede (comma 3).

Si ricorda che l'art. 17 del Reg. (UE) 2017/1939, nella seconda parte del par. 4 prevede che: «[...] Uno Stato membro non può rimuovere dall'incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento senza il consenso del procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, lo Stato membro interessato può chiedere al collegio di esaminare la questione».

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, anche tale intervento è finalizzato a rimuovere un possibile problema di conformità della norma con il Regolamento europeo. Nella formulazione dell'articolo 13, comma 2, del D.lgs. 9/2021 si prevedeva che il procuratore generale della Cassazione chiedesse al procuratore capo europeo di esprimere il consenso, in seguito ad una richiesta di indagini da parte del Ministro della giustizia. Tuttavia la formulazione della richiesta da parte del Ministro già segna l'inizio dell'azione disciplinare: la disposizione in commento anticipa dunque l'obbligo di comunicazione del Ministro della giustizia affinché il procuratore capo europeo possa esprimersi prima dell'avvio del procedimento.

Normativa previgente	Decreto-legge n. 17 del 2022
Decreto legislativo n. 9 del 2021	
Art. 13	
<i>Procedimenti disciplinari nei confronti dei procuratori europei delegati per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento</i>	
1. Quando è fondato su motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato può essere iniziato solo dopo aver acquisito il consenso del procuratore capo europeo.	1. <i>Identico</i>

Normativa previgente	Decreto-legge n. 17 del 2022
<p>2. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione richiede al procuratore capo europeo di esprimere il consenso ai sensi del comma 1 una volta ricevuta la richiesta di indagini dal Ministro della giustizia o prima di effettuare la comunicazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.</p>	<p>2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.</p>

Il **comma 2** infine, modifica la tabella relativa al Ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71) includendo tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità (lett. E della tabella) quelli «destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».

Articolo 35 ***(Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)***

L'articolo 35 prevede l'istituzione dell'**Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione**, al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla Missione "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché del completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

Per le suddette finalità, il nuovo articolo 34-ter del D.lgs. 165/2001 – introdotto dalla norma in commento - dispone che presso il Dipartimento della funzione pubblica venga avviato il **censimento anagrafico permanente** dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della PA del Ministero dell'economia e delle finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni (di cui all'art. 11, co. 9, del D.L. 98/2011), ed ampliata in attuazione del [Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019](#), nel rispetto della normativa nazionale ed europea relativa alla protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679)⁵⁸.

Il Piano triennale per l'informatica della PA prevede nell'ambito delle [Piattaforme abilitanti](#), diverse linee di azione tra cui "L'evoluzione del sistema NoiPA", che prevede la realizzazione del nuovo sistema di gestione del personale pubblico a copertura di tutti i processi amministrativi di gestione del personale e della la base di dati del personale della PA.

La **disciplina delle modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati** da parte delle **amministrazioni pubbliche** (di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001)⁵⁹ e **degli enti pubblici economici** è demandata ad

⁵⁸ In materia di consistenza del personale della PA, si ricorda anche il Conto annuale a cura della Ragioneria generale dello Stato, una rilevazione censuaria riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche destinatarie delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001.

⁵⁹ Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.

apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, da adottarsi entro il 1° aprile 2022 (trenta giorni dal 2 marzo 2022, data di entrata in vigore del presente decreto legge).

Alle attività derivanti dall'articolo in commento provvede il Dipartimento della funzione pubblica **con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili** a legislazione vigente.

Sul punto, la relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che si tratta, di attività che il Dipartimento della funzione pubblica in parte sta già svolgendo in collaborazione con alcuni dei soggetti pubblici che dispongono dei dati in questione (INPS e SOGEI), per l'avvio della campagna di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni denominata "[PA 110 e lode](#)"⁶⁰. La disposizione in commento, quindi, colloca queste modalità convenzionali di collaborazione, indispensabili per il completamento del fascicolo digitale del dipendente, in una cornice normativa e regolamentare.

La medesima Relazione evidenzia inoltre che l'attuazione della norma in commento comporta principalmente la definizione di modalità di comunicazione digitale dei dati tra amministrazioni e non prevede in alcun modo che il personale del Dipartimento della funzione pubblica sia preposto ad attività ulteriori, "dovendosi escludere qualsiasi attività di raccolta dati o di archiviazione delle informazioni acquisite".

In merito alle richiamate finalità, si ricorda che nell'ambito della **Componente 1 della Missione 1 del PNRR** sono previste due aree di intervento.

La prima di queste è costituita dalla **Digitalizzazione della pubblica amministrazione**, incentrata soprattutto sulla creazione di infrastrutture digitali per la P.A., sulla interoperabilità dei dati, sull'offerta di servizi digitali e sulla sicurezza cibernetica con la finalità di realizzare una trasformazione della p.a. in chiave digitale. Tale area rappresenta, al contempo, uno dei temi trasversali del Piano.

La seconda area è dedicata in modo particolare alle misure per l'innovazione della pubblica amministrazione, incentrate principalmente sulla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico e sulla semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti. Tale area prevede tra l'altro una riforma dei meccanismi di selezione del personale della PA, anche tramite il nuovo **Portale digitale unico del reclutamento "InPA"** (attivo da novembre 2021), nell'ambito del quale - come riportato nel Contributo del Ministro per la pubblica amministrazione alla Relazione al

⁶⁰ Con l'iniziativa "PA 110 e lode" – sorta a seguito di un protocollo d'intesa firmato il 7 ottobre 2021 tra il Ministro per la Pubblica amministrazione e la Ministra dell'Università e della Ricerca - si consentirà a tutti i dipendenti pubblici che lo vorranno di usufruire di un incentivo per l'accesso all'istruzione terziaria (corsi di laurea, corsi di specializzazione e master). [Qui](#) il Protocollo Funzione pubblica – Università.

Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR ([15 PNRR PA](#)) - nel corso del secondo trimestre 2022 saranno rilasciate funzionalità per integrare i dati curriculari con il **fascicolo elettronico del dipendente pubblico** che raccoglie, informazioni relative alle esperienze, formazione, sviluppo professionale durante la tutta la carriera, da quando è assunto a seguito di selezione pubblica a quando va in quiescenza.

Articolo 36

(Semplificazioni della disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

L'**articolo 36** interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di indicare un **termine certo per l'avvio dell'istruttoria** da parte delle **Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC** e di attribuire alle medesime commissioni il compito di richiedere al richiedente le eventuali integrazioni alla documentazione presentata qualora la stessa risulti incompleta.

L'articolo 36, mediante la riscrittura del secondo periodo del comma 3 dell'art. 23 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di:

- stabilire che l'**avvio dell'istruttoria** sull'istanza di VIA, **da parte delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNIEC-PNRR**, deve avvenire **entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza** medesima;
- attribuire **direttamente alle medesime commissioni** il compito (che la norma previgente attribuisce invece all'autorità competente) di richiedere al proponente le eventuali integrazioni alla documentazione presentata qualora la stessa risulti incompleta.

Il seguente testo a fronte evidenzia la modifica operata:

Art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006	
Testo previgente	Nuovo testo
Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33.	<i>(identico)</i>
Entro il medesimo termine	Entro il medesimo termine,
	la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria e,
qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente	qualora la documentazione risulti incompleta,
richiede al proponente la documentazione	richiede al proponente la documentazione

Art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006**Testo previgente**

integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.

Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori.

Nuovo testo

integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.

(identico)

• **Le Commissioni tecniche per la valutazione dei progetti assoggettati a VIA statale**

L'art. 50, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l'inserimento di un nuovo comma *2-bis* all'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente), ha previsto – per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – l'istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 22/2021) e formata da un numero massimo di quaranta unità. Successivamente, l'art. 17 del D.L. 77/2021 ha riscritto integralmente il citato comma *2-bis* al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato *I-bis* alla parte seconda del codice, introdotto dall'art. 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la nuova denominazione di "**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**".

In relazione ai contenuti dell'allegato *I-bis* si ricorda che lo stesso elenca una serie di opere classificate in tre categorie ("dimensioni"): dimensione della decarbonizzazione (in cui sono inclusi "nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente..."); dimensione dell'efficienza energetica; dimensione della sicurezza energetica.

Nella riscrittura operata dall'art. 17 è stato altresì precisato che i componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS** già operante presso il Ministero e alla quale l'art. 8, comma 1, del Codice affida il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per le

valutazioni di impatto ambientale (VIA) e le valutazioni ambientali strategiche (VAS) spettanti allo Stato. La riscrittura provvede inoltre a disciplinare i requisiti e le modalità di nomina dei componenti.

L'art. 17 ha inoltre, tra l'altro, introdotto nel testo dell'art. 8 del codice un comma *2-quater* volto a consentire al Ministro della transizione ecologica di attribuire la presidenza delle due Commissioni (quella VIA-VAS e quella PNRR-PNIEC) alla stessa persona.

Nel comunicato stampa del Ministero della transizione ecologica del 16 gennaio 2022 si dà notizia dell'insediamento della Commissione PNRR-PNIEC e del fatto che "la Commissione sarà presieduta da Massimiliano Atelli, al vertice da gennaio 2021 anche della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA VAS, proprio in un'ottica di garanzia di impiego di criteri di uniformità di giudizio sui dossier trattati dall'una e dall'altra Commissione".

Si fa infine notare che modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC sono previste dall'art. 17 del D.L. 4/2022 (il cui disegno di legge di conversione è all'esame del Senato, A.S. 2505) al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 37, comma 1 **(Candidatura Roma Expo 2030)**

L'**articolo 37, comma 1**, modifica la disciplina in materia di candidatura della città di **Roma** ad ospitare l'**Esposizione universale internazionale del 2030** recata dall'art. 1, comma 447, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). La norma dispone, da un lato, che gli **importi** di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinati alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Expo del 2030, **già stanziati** dal comma 447 della legge di bilancio 2022, sono interamente **erogati in forma di contributo statale a favore di Roma Capitale**. Dall'altro, la disposizione integra la disciplina prevista dal citato comma 447 riconoscendo a Roma Capitale e alle società *in house* dalla stessa controllate i poteri attribuiti ai Commissari straordinari dall'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019, e dettando ulteriori disposizioni concernenti la costituzione del Comitato promotore e l'autorizzazione di consulenze e assunzioni di unità di personale da parte di Roma Capitale e delle società *in house* dalla stessa controllate.

Il **comma 1 dell'articolo 37** modifica la disciplina recata dall'art. 1, comma 447, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) in materia di candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030.

La relazione illustrativa evidenzia che la norma introduce semplificazioni per far fronte agli adempimenti della “complessa campagna internazionale nella quale l'Italia sarà impegnata nel corso degli anni 2022 e 2023”, precisando che “la campagna sarà condotta nei confronti degli Stati membri del *Bureau international des expositions*, organizzazione internazionale con sede a Parigi, che stabilisce, mediante un meccanismo di votazioni a scrutinio segreto per successive eliminazioni dei concorrenti, a quale città attribuire l'onore e la responsabilità di ospitare l'evento, che si svolge a cadenza quinquennale”.

La **lettera a)** dispone – in luogo della istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (prevista dalla norma oggetto di novella) – l'autorizzazione dell'**erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale**, con un importo invariato rispetto alla dotazione del fondo istituito dalla norma previgente, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Expo del 2030.

La relazione tecnica sottolinea che “la lettera a) si limita a chiarire in modo espresso le modalità di gestione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 447, della legge di bilancio 2022: il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 2095 dello stato di previsione del predetto dicastero) per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio viene espressamente e interamente destinato alla diretta erogazione di un contributo a Roma Capitale. Trattandosi di una modifica relativa alla sola modalità di gestione dello stanziamento rimangono inalterati l'ammontare e le finalità dello stesso”.

Si ricorda che il comma 447 dell'art. 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, di un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023, destinato alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030.

Con il [comunicato congiunto di Ministero degli affari esteri, Comune di Roma Capitale e Comitato di candidatura del 14 dicembre 2021](#) è stato reso noto che il titolo proposto per Expo Roma 2030 è “Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione” e che “alla base del tema proposto vi è l'esigenza di una rigenerazione profonda del tessuto urbano sulla base di un nuovo modello che ponga la persona, i suoi bisogni e le sue aspettative al centro di una città che sappia conciliare l'innovazione e la bellezza con uno sviluppo sostenibile e inclusivo”.

Il Paese ospitante Expo 2030 verrà proclamato in occasione dell'Assemblea generale del *Bureau International des Expositions* (BIE) che si svolgerà a Parigi nell'ottobre 2023.

La **lettera b)**, mediante l'aggiunta di cinque nuovi periodi, integra la disciplina recata dal citato comma 447 al fine di:

- prevedere che, per l'attuazione del comma 447, Roma Capitale e le società *in house* dalla stessa controllate operano, in qualità di stazioni appaltanti, **con i poteri e con le modalità di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019;**

La relazione illustrativa segnala che “i contratti pubblici per questa esigenza che saranno stipulati da Roma Capitale potranno beneficiare delle stesse modalità semplificate previste per i contratti gestiti dai commissari per le opere pubbliche previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019”.

La relazione tecnica precisa che la disposizione ha natura ordinamentale “riguardando le sole modalità di stipula ed esecuzione dei contratti pubblici”.

I commi 2 e 3 dell'[art. 4 del D.L. n. 32/2019](#) (c.d. decreto sblocca cantieri) disciplinano i poteri, e le relative modalità di esercizio, dei Commissari straordinari ai quali (mediante una specifica procedura di nomina con appositi D.P.C.M. disciplinata dal comma 1) sono affidati la realizzazione o il

completamento di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale. In sintesi, il comma 2 dispone, tra l'altro, che, allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Il comma 3, per gli aspetti che rilevano ai fini della norma in esame, attribuiscono ai Commissari straordinari il potere di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Il medesimo comma 3 riconosce, inoltre, ai Commissari straordinari il potere di provvedere anche a mezzo di ordinanze e, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il potere di provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

- autorizzare la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a **partecipare alla costituzione di un Comitato promotore** per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030, stabilendo che gli **oneri derivanti dalla costituzione** e dal funzionamento del Comitato **sono posti in capo a Roma Capitale** e che ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
- autorizzare, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le società *in house*

dalla stessa controllate a conferire **fino a 30 incarichi di consulenza** e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale **fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili**, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.

Articolo 37, commi 2-3 **(Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)**

L'articolo 37 ai commi 2 e 3 reca novelle alla legge di bilancio per il 2022 per **anticipare al 2022 rispetto al 2023** la spesa autorizzata necessaria a sostenere gli **adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka**, recandone la copertura di spesa.

L'articolo 37 al comma 2, lett. a) e b) reca novelle al primo e secondo periodo del comma 382 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2022. Com'è noto, l'articolo 1, comma 382 della legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha autorizzato, per gli anni dal 2023 al 2026, la spesa necessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka.

L'Esposizione Universale di Osaka che si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre del 2025 in Giappone avrà come tema "*Future society for our lives*". Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia a tale Esposizione, è autorizzata la relativa spesa, quantificata in **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2022 e 2023**, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Viene stabilito che si applica l'articolo 1, comma 587, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di bilancio per il 2019) che provvedeva in merito alla partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, eccetto i periodi primo, terzo e -per effetto della presente novella - anche il quinto, riferiti a Dubai, mutuandone la disciplina essenziale dell'attività del Commissariato generale di sezione.

Le Esposizioni universali hanno una frequenza ogni 5 anni per una durata massima di 6 mesi, sono delle mostre espositive di portata internazionale ospitate ogni volta da un Paese nel mondo. Lo scopo delle esposizioni universali è quello di promuovere il progresso industriale e tecnologico a livello globale, mettendo in mostra le ultime innovazioni tecniche e scientifiche che in qualche modo possono migliorare le condizioni di vita sociale ed economica del pianeta.

L'organismo internazionale che regola la frequenza e l'organizzazione delle esposizioni è il BIE, [Bureau International des Expositions](#), nato il 22 novembre del 1928 a Parigi da una Convenzione sottoscritta da numerose nazioni nel mondo: è un'organizzazione intergovernativa che ha sede a Parigi. Oggi il BIE conta un numero di ben 170 Stati e organismi membri. Nella Convenzione, che viene costantemente aggiornata sono espressi i criteri e le regole di organizzazione che ogni esposizione universale deve assumere, i rapporti di partecipazione tra gli Stati membri e sono indicati gli

obiettivi che si vogliono raggiungere. Sempre all'interno della convenzione del 1928, entrata ufficialmente in vigore nel 1931, vengono elencate le caratteristiche che un'Esposizione deve avere.

La partecipazione italiana a Expo Osaka 2025 è un impegno internazionale assunto dall'Italia, in conseguenza dei significativi rapporti col Giappone e dell'avvenuta presentazione della candidatura del nostro Paese ad ospitare a Roma la successiva edizione del 2030.

L'adesione impone adempimenti di carattere amministrativo e finanziario di pronta attuazione, a partire dalla nomina di un Commissario generale di sezione che, secondo le norme del BIE, è la figura incaricata di porre in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la partecipazione all'esposizione e a cui compete, tra le altre cose, la presentazione del "Theme Statement" e la successiva predisposizione degli adempimenti.

Della disciplina di cui all'articolo 1, comma 587, della richiamata legge di bilancio per il 2019, vengono mutate le disposizioni secondo cui la composizione ed organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo siano disciplinate con uno o più DPCM, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell'Economia, prevedendo un massimo di 17 unità di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alla P.A., con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Si dispone del compenso spettante al Commissario generale e di quello dei dipendenti di amministrazioni pubbliche: gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale della P.A. collocato fuori ruolo, in comando o distaccato presso il Commissariato restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

I contratti di lavoro flessibile previsti possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione.

Alle attività all'estero del Commissariato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54](#), *Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69*.

Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2 alla lettera c)** inserisce un periodo aggiuntivo alla fine del comma 382 già richiamato, con cui viene stabilito che al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione pari a 240.000 annui lordi (di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il **comma 3** stabilisce che agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 38 *(Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale)*

L'**articolo 38** dispone il riorientamento delle quote non spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, adottati fino al 2022. e e di sicurezza afgthane) per finalità non più attuali (sostegno alle forze armate e di sicurezza afgthane) e la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per incrementare le dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento d'interventi umanitari d'aiuto e di assistenza

In particolare l'articolo in commento prevede che le quote retrocesse dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgthane secondo quanto previsto dai provvedimenti autorizzatori delle missioni internazionali adottati fino al 2020, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per **l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche** e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il **finanziamento d'interventi di aiuto e di assistenza**, anche umanitaria, in aree di crisi.

Si segnala in proposito che, dal 2014 al 2020, i provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali - fino al 2016 apposti decreti-legge e, successivamente, le deliberazioni previste dalla [legge 21 luglio 2016, n. 145](#)) hanno stanziato, in adempimento di obbligazioni contratte in ambito NATO, un importo annuo di **120 milioni di euro a favore dei due fondi internazionali costituiti per il supporto rispettivamente alle forze armate (fondo ANATF) e a quelle di sicurezza (fondo LOTFA) afgthane.**

Come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, al momento della cessazione della loro attività, i versamenti a suo tempo effettuati non erano stati interamente spesi dalle due organizzazioni internazionali incaricate della loro gestione (la NATO per il fondo ANATF e **Programma delle Nazioni Unite** per lo sviluppo per il fondo LOTFA).

La relazione sottolinea altresì che gli interventi contemplati dalla disposizione in commento comprenderanno, oltre ad attività di assistenza per la popolazione afghana (compreso il sostegno alla **ricollocazione di rifugiati in altri Paesi** e la promozione di **programmi internazionali di gestione e di mitigazione degli effetti dei flussi migratori** venutisi a creare nella regione a seguito della crisi afghana), anche interventi a favore di altre aree di crisi, **a cominciare**

dall'Ucraina, mentre parte dei fondi sarà utilizzata per consentire l'ordinato funzionamento della rete diplomatica e consolare.

Si rileva, da ultimo, che il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, attualmente in fase di conversione presso la Camera dei deputati, ha previsto, all'art. 4, comma 1, un incremento di **10 milioni di euro** della **dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari** di prima categoria per potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina.

Articolo 39

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

L'articolo 39 incrementa di **200 milioni** di euro per il **2022** la dotazione del **fondo rotativo** per operazioni di **venture capital** previsto dall'articolo 1, comma 932, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'incremento - pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 - del **Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri** (Fondo 394 del 1981), disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera *a*), della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021).

L'articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha unificato in un unico fondo tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST destinati ad operazioni di *venture capital* in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo (articolo 5, comma 2, lettera *c*), della L. n. 84/2001) della medesima SIMEST con finalità di capitale di rischio (*venture capital*) per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 49 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate.

L'articolo 91, comma 5, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020) aveva incrementato la dotazione del Fondo di 100 milioni di euro per il 2020.

Come osservato nella relazione illustrativa, il rifinanziamento sviluppa l'operatività del fondo di *venture capital* gestito da SIMEST S.p.A., per consentire un pieno utilizzo delle potenzialità offerte dalle nuove modalità previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (sostegno alle *start-up*) e dall'articolo 1, comma 714, della legge n. 234 del 2021.

Il comma 714 richiamato nella RI ha apportato modifiche alla disciplina del Fondo *venture capital*, estendendone l'area di intervento tramite due modifiche all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. In particolare, sono stati aggiunti altri possibili beneficiari oltre alle *start-up* innovative, con specifico riferimento alle PMI innovative, nonché alle quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* o ancora di fondi che investono in fondi per il *venture capital*, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di SIMEST S.p.A. o Finest S.p.A.

La legge 21 marzo 2001, n. 84, all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), ha istituito presso la SIMEST S.p.a. un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio, per l'acquisizione di partecipazioni societarie temporanee e di minoranza in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.

Il Fondo interviene ad agevolare la creazione di società miste all'estero, attraverso l'acquisizione da parte di SIMEST di quote di capitale di rischio in imprese aventi sede in uno dei Paesi di destinazione previsti dal Fondo stesso.

Come anticipato, con l'articolo 18-*quater* l'operatività del Fondo è stata estesa a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Si ricorda che il *venture capital* è l'attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata ad operazione c.d. di *early stage* ovvero l'insieme dei finanziamenti (*seed financing e start up financing*) a sostegno delle imprese nei primi stadi di vita.

Con decreto 9 marzo 2020 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono definite le modalità e le condizioni di intervento del Fondo di venture capital, nonché le attività e gli obblighi del soggetto gestore del Fondo, le funzioni di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la composizione e i compiti del Comitato di indirizzo e rendicontazione competente all'amministrazione del Fondo.

Il decreto chiarisce che i progetti di intervento proposti devono prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive, per l'intera durata dell'intervento del Fondo.

Le richieste di intervento del Fondo sono da presentare a SIMEST che svolge

l'attività istruttoria e la valutazione di eleggibilità delle richieste di intervento.

Successivamente il Comitato di indirizzo e rendicontazione (costituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) esamina le richieste di intervento del Fondo trasmesse da SIMEST e delibera la concessione dell'intervento del Fondo a valere sulle disponibilità del medesimo, nonché i successivi aggiornamenti e le modifiche inerenti agli interventi del Fondo con riferimento anche a proroghe, dilazioni, recessi, transazioni, cessioni a terzi e subentri di altri soci.

Per ulteriori approfondimenti sul Fondo unico di *Venture Capital*, si veda la [Determinazione della Corte dei conti del 13 gennaio 2021, n. 4](#) (Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SIMEST S.p.A. 2020), pp. 32 e 35.

Articolo 40 **(Sorveglianza radiometrica)**

L'**articolo 40** apporta alcune modifiche volta a semplificare la normativa vigente in materia di obblighi di **sorveglianza radiometrica** in capo ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, operano con materiali in metallo, rinviando le **norme di carattere esecutivo**, originariamente rimesse all'adozione di decreto interministeriale, direttamente ad un **allegato al decreto legislativo** che disciplina modalità e criteri di osservanza di detti obblighi. Ulteriori modifiche sono previste con riferimento all'entrata in vigore delle modifiche apportate al procedimento e all'adozione di eventuali successivi aggiornamenti.

L'**articolo 40** interviene, mediante la tecnica della novella, sull'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, per introdurre una più rapida e sostenibile disciplina a regime per i soggetti **obbligati** alla **sorveglianza radiometrica**

In proposito si ricorda che il previgente disposto dell'articolo 72 aveva demandato la definizione dei criteri e delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica ed altri aspetti di carattere attuativo, all'**adozione di un decreto interministeriale** – non adottato, cfr. *infra*- **di cui al comma 3 del citato art. 72**, i cui criteri e modalità vengono ora direttamente introdotti nell'Allegato XIX di detto decreto legislativo. Le conseguenti modifiche al testo dell'articolo 72 operano anche con riferimento all'entrata in vigore delle novelle e all'adozione di necessari aggiornamenti.

Il termine per l'approvazione del richiamato decreto interministeriale - coordinato dall'allora MISE ora Ministero della transizione ecologica -, in quanto "frutto di condivisione sul piano tecnico da parte di tutte le amministrazioni interessate all'esito di una istruttoria particolarmente complessa"⁶¹, è stato più volte prorogato, **da ultimo al 31 marzo 2022**⁶², dato il complesso *iter* di approvazione (acquisizione dei concerti e pareri; comunicazione dello schema alla Commissione europea; ulteriori adempimenti connessi alla natura regolamentare

⁶¹ Già trasmesso per l'acquisizione dei concerti e dei pareri previsti dalla norma attributiva del potere con nota dell'Ufficio Legislativo MiTE del 17 settembre 2021, prot. n. 19838.

⁶² In forza dell'articolo 9 del DL. 172/2021 (L. 3/2022).

Il termine dell'applicazione di detto regime transitorio è stato precedentemente prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2021, ai sensi del comma 3, articolo 4 del DL. n. 130 del 27 settembre 2021 (DL. cd. contenimento rincari "bollette", L. 171/2021). Ancora prima, detto termine, prorogato al 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 12, co. 5 del DL. 183/2020 (L. n. 21/2021, cd. Proroghe termini legislativi), è stato successivamente fissato al 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 11-*undecies*, co. 2, del DL. 22 aprile n. 52/2021 (L. n. 87/2021, cd. Riaperture).

dell'atto – quali il parere del Consiglio di Stato, la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il controllo preventivo della Corte dei conti), rimanendo in tal modo in vigore la **disciplina transitoria** prevista nelle more dell'adozione.

Le modifiche apportate sono le seguenti (v. **anche TAF** più avanti):

- al **comma 1**, mediante la sostituzione della precedente disposizione, viene sostanzialmente riproposto analogo contenuto, precisando il riferimento alla procedura definita ai sensi del nuovo comma 3. Si conferma pertanto l'**obbligo di sorveglianza radiometrica** dei soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano **operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta**, finalizzata alla rilevazione della presenza di **livelli anomali di radioattività** o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle **radiazioni ionizzanti** ed evitare la contaminazione dell'ambiente.

Identico obbligo si applica, sempre in base alle procedure individuate al successivo (nuovo) comma 3, alla **seconda fattispecie individuata**, vale a dire ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di **importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo**. In proposito viene implicitamente soppressa la disposizione che il predetto obbligo deve essere disposto su specifica richiesta delle Autorità competenti, e perciò dovrà intendersi che tale obbligo operi ora in automatico (**lett. a**)).

La disposizione peraltro conferma la non applicazione dell'obbligo di sorveglianza radiometrica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali;

- al **comma 3**, parzialmente modificato, viene superata la previgente disposizione che prevedeva l'adozione di un **decreto del Ministero dello sviluppo economico**, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione), che avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e **che**, come sopra indicato, **è stato oggetto di successive proroghe**.

La novella al comma 3 dell'articolo 72 in sostanza rimanda la nuova disciplina della sorveglianza radiometrica sui metalli a quanto prescritto

dal nuovo Allegato XIX del D. Lgs. n. 101/2020 (Allegato A al presente decreto), che viene allo scopo interamente sostituito, rimanendo però pressochè identici i contenuti. In particolare, la nuova disciplina, ora contenuta all'Allegato XIX del citato D. Lgs. n. 101, deve contenere:

- le **modalità esecutive della sorveglianza radiometrica**, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione (lett. a) non modificata);
- l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità (lett. b) parzialmente modificata), ora con esclusivo riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, vale a dire i soli **soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito**, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. L'elenco deve includere le condizioni per l'**applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo**, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito. Per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del (nuovo) comma 4.

In proposito si segnala che viene **implicitamente soppressa** la disposizione che prevedeva **forme semplificate delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in serie o comunque standardizzati**. Invece, la possibilità di un aggiornamento dell'elenco da effettuarsi sulla base delle **variazioni della nomenclatura combinata**, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stata inserita nell'ambito del successivo comma 4;

- rimangono identici i contenuti di cui alle successive lettere c) e d) che prevedono, rispettivamente, la **formazione da impartire al personale dipendente** per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni e le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali;
- viene inserito il **comma 3-bis**, che detta i **nuovi termini di applicabilità delle dell'Allegato XIX**, i quali, nel rispetto della disciplina europea, hanno effetto **decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo

allegato sul mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli su prodotti provenienti da Paesi terzi (ex articolo 7) che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100 che aveva dettato un regime transitorio sull'analogo obbligo e pertanto fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, interamente abrogato dal medesimo decreto legislativo n. 101/2020. Allo stesso tempo, la disposizione precisa che tutti i rinvii indicati dalla norma si intendono riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni di cui all'Allegato XIX novellato dal presente decreto.

Quest'ultima disposizione in sostanza determina che nelle more dell'entrata in vigore della disciplina a regime, al fine di garantire **continuità al sistema dei controlli**, seguiti a trovare applicazione la disciplina transitoria ad oggi prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100⁶³, oltre che le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici equivalenti rilasciati dai Paesi terzi.

Pertanto, la **nuova disciplina a regime** sulla sorveglianza sanitaria risulta ora rinviata **direttamente ai contenuti dell'Allegato XIX** in sostituzione del decreto interministeriale MISE- MAECI – Salute – Ambiente – Lavoro e ISIN di cui al citato comma 3 dell'articolo 72.

L'Allegato XIX contiene la **definizione della disciplina attuativa ed operativa** riguardante le **modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica**, ivi incluse le condizioni per la sorveglianza radiometrica sui prodotti finiti in metallo, nonché l'identificazione dell'elenco di prodotti metallici semilavorati e finiti e dei grandi centri di importazione e dei nodi di transito in cui la medesima trova applicazione per tali prodotti, oltre che i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica e le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

- viene infine interamente sostituito il comma 4 (lett. d)), diretto a definire le modalità di adeguamento, modifica ed aggiornamento tecnico dell'Allegato XIX in esame, stabilendone altresì ambito di operatività, finalità, parametri e presupposti, principalmente legati ad eventuali mutamenti delle condizioni di rischio o di fatto che rendano opportune semplificazioni o comunque revisioni della possibile disciplina attuativa.

⁶³ In sostanza mediante il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici da parte di esperti qualificati.

Nello specifico, si prevede che, nel rispetto della disciplina europea, con **decreto del Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico**, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione), **possono essere apportate modifiche all’allegato XIX** con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare **forme semplificate delle procedure di controllo** ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

Si precisa peraltro che l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La disposizione del nuovo comma 4 stabilisce, come sopra accennato, anche la previsione delle variazioni della nomenclatura combinata (precedentemente prevista al comma 3) che determinerà l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti oggetto di sorveglianza, come stabilito dai regolamenti dell’UE, con decreto MISE, adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Inoltre, l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito, definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, continuerà ad essere aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale

scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il **comma 2** dispone che l'Allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 sulle modalità di applicazione, contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, venga sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto ([qui il link](#) del nuovo testo dell'Allegato XIX).

In particolare, il nuovo Allegato XIX dispone sulle “Condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica ai sensi dell'articolo 72, comma 3” e si compone di 10 articoli⁶⁴ e di tre allegati:

- l'Allegato I, recante il “Documento di accompagnamento per l'importazione in Italia di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo”;
- l'Allegato II, recante l'elenco dei prodotti finiti in metallo e semilavorati in metallo oggetto di sorveglianza radiometrica;
- l'Allegato 3, recante l'elenco dei “Grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito”.

⁶⁴ La relazione illustrativa sintetizza il contenuto del nuovo allegato come segue: l'articolo 1 - cui si riferisce la successiva numerazione salva indicazione contraria -, reca l'elenco delle definizioni rilevanti. L'articolo 2 elenca le finalità e l'oggetto, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo. L'articolo 3 individua l'ambito soggettivo di applicazione ed elenca i soggetti ai quali il medesimo si applica, prevedendo altresì le condizioni di applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo. L'articolo 4 individua l'ambito oggettivo di applicazione, ovvero i materiali e prodotti in metallo oggetto di sorveglianza radiometrica, con rinvio ai relativi allegati ed alle disposizioni contenute nel medesimo allegato regolanti le modalità di espletamento della sorveglianza radiometrica per ciascuna delle tipologie ivi individuate. L'articolo 5 reca i criteri per la sorveglianza radiometrica sia per i prodotti semilavorati e finiti in metallo sia per i carichi di rottami e altri materiali metallici di risulta. L'articolo 6 individua le modalità applicative della sorveglianza radiometrica. L'articolo 7 prescrive i contenuti informativi che devono essere presenti nelle attestazioni di sorveglianza radiometrica, secondo il modello previsto nell'allegato 1. L'articolo 8 riguarda il personale addetto alle misure radiometriche. L'articolo 9 reca i contenuti dell'informazione e della formazione che l'esperto di radioprotezione, almeno di II grado, deve fornire al personale addetto allo scarico, alla movimentazione e a ogni manipolazione dei materiali oggetto del decreto. L'articolo 10 prescrive le condizioni di mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati completamente in metallo o prodotti completamente in metallo provenienti da Paesi terzi.

T.A.F. D.Lgs. 31/07/2020, n. 101⁶⁵	
Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo	Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (novellato)
<p>1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene disposto su specifica richiesta delle Autorità competenti. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.</p>	<p>1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.</p>
<p>2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorità di Stati terzi,</p>	<p>2. Identico.</p>

⁶⁵ Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

T.A.F. D.Lgs. 31/07/2020, n. 101⁶⁵	
Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo	Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (novellato)
stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.	
<p>3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE, sono determinate:</p> <p>a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;</p> <p>b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, individuati con riferimento ai prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione della loro rischiosità e diffusione, nonché prevedendo forme semplificate delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in serie o comunque standardizzati. L'aggiornamento dell'elenco potrà essere effettuato, sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai</p>	<p>3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:</p> <p>a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;</p> <p>b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;</p>

T.A.F. D.Lgs. 31/07/2020, n. 101⁶⁵	
Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo	Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (novellato)
<p>regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p> <p>c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;</p> <p>d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.</p>	<p>c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;</p> <p>d) condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.</p>
	<p>3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.</p>
<p>4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 31 marzo 2022, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto. Decorso tale termine e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici</p>	<p>4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunità di adottare, per le</p>

T.A.F. D.Lgs. 31/07/2020, n. 101⁶⁵	
<p>Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo</p>	<p>Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (novellato)</p>
<p>e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.</p>	<p>medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli</p>
Commi 5, 6 e 7 non modificati.	

• **Attuazione delle nuove norme sul sistema di sorveglianza radiometrica**

Il decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020⁶⁶ è stato predisposto in attuazione della **disciplina di delega** di cui agli articoli 1 e 20 della [L. 4 ottobre 2019, n. 117](#) (legge di delegazione europea 2018).

Tale disciplina di delega **concerne il recepimento della [direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013](#)**, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla **protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti**, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione.

Il termine per il recepimento della direttiva, scaduto il 6 febbraio 2018, ha determinato l'avvio contro l'Italia della [procedura di infrazione 2018/2044](#), che ha portato la Commissione europea a comunicare, il 17 maggio 2018, la [messa in mora](#) formale, ad inviare, il 24 gennaio 2019, un [parere motivato](#) chiedendo il recepimento della richiamata direttiva, ed infine, il 25 luglio 2019, a **deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea** per mancato recepimento della direttiva entro tale data (qui il [comunicato](#)).

Si ricorda che la suddetta direttiva ha aggiornato e raccolto in un **quadro unitario le disposizioni** in materia di sorveglianza radiometrica contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate)⁶⁷, introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

Il decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020 (qui il [Dossier del Servizio Studi sul corrispondente schema del decreto](#) presentato alle Camere) ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le **norme fondamentali di sicurezza** relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle **radiazioni ionizzanti**.

Più in dettaglio, l'articolo 72, comma 3, ha previsto che il decreto interministeriale coordinato dal Ministero dello sviluppo economico inteso a regolare gli aspetti sopra illustrati, quali, qui in breve, a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica; b) l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza; c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni

⁶⁶ Originariamente il termine per l'adozione è stato previsto entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore (27 agosto 2020, e pertanto entro il 26 dicembre 2020), previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva [2015/1535/CE](#) in materia di procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

⁶⁷ La direttiva 2013/59/Euratom ha abrogato, in particolare, le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29 Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e ha disposto il riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lett. a) della legge delega n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), per l'attuazione delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione.

tipologie di sorgenti radioattive; d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

La conclusione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica il 25 dicembre 2020 (120 giorni successivi alla sua entrata in vigore, 27 agosto 2020) avrebbe permesso l'applicazione dell'Allegato XIX al citato decreto legislativo n. 101/2020 (nella formulazione antecedente alle novelle in commento), che prevedeva, in particolare, l'**attestazione di sorveglianza da parte di esperti di radioprotezione** con le modalità indicate nel medesimo Allegato XIX nel quale sono elencati i prodotti oggetto della sorveglianza.

Le successive proroghe del termine dell'approvazione del prima menzionato decreto interministeriale hanno consentito la possibilità di posticipare l'applicazione dell'Allegato in commento che presupponeva l'oneroso obbligo della misurazione dei livelli anomali di radioattività, adottando misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente. L'obbligo infatti include l'immediata comunicazione alle autorità competenti per territorio. Poiché ai suddetti obblighi sono tenuti anche i vettori di trasporti sui materiali interessati alla sorveglianza radiometrica, come rappresentato da alcune associazioni di categoria all'allora Ministero dello sviluppo economico, è stata concessa la proroga dell'entrata a regime delle nuove procedure che avrebbero potuto produrre, tra l'altro, significativi **rallentamenti delle attività portuali e aeroportuali** con un impatto sul sistema logistico nazionale, a danno della concorrenzialità dei soggetti interessati⁶⁸.

⁶⁸ Il materiale che si suppone contaminato, infatti, non potrebbe essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto, chiamato ad adottare i provvedimenti opportuni avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali o provinciali dell'ambiente. Nei casi in cui le misure radiometriche dovessero indicare la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti possono adottare gli opportuni provvedimenti, ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.

Articolo 41
(Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016)

L'articolo 41 estende al 2022 la disposizione che consente la **sospensione**, senza applicazione di sanzioni e interessi, del **pagamento delle rate dei mutui**, in scadenza nel corso dell'esercizio, concessi ai **comuni** colpiti dal **sisma** dell'agosto **2016** dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine, l'articolo interviene con una **novella** all'articolo 44, comma 1, del D.L. 189/2016, che **già dispone** in materia di **sospensione** del pagamento dei mutui concessi da CDP agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016 delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle **rate in scadenza** negli **esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021**.

L'articolo 44, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 ha previsto, al primo periodo, il **differimento**, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle **rate in scadenza** negli esercizi **2016 e 2017** dei mutui concessi da Cassa Depositi e prestiti i Comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016, nonché alle Province in cui questi ricadono⁶⁹, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del D.L. n. 269 del 2003. Tale differimento è stato concesso senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Il pagamento dei predetti mutui è stato **sospeso** anche per gli **anni successivi**, con una serie di interventi normativi che hanno riguardato le **rate in scadenza nell'esercizio 2018** (art. 1, comma 753, L. n. 205/2017), **nell'esercizio 2019** (art. 015, D.L. n. 55/2018) e negli **esercizi 2020 e 2021** (art. 8, comma 1, D.L. n. 123/2019), il cui pagamento è stato differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente, al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

In sostanza, con il **comma 1** dell'articolo in esame si prevede il **differimento** del termine di sospensione del pagamento delle **rate in scadenza** anche **nell'esercizio 2022** - come già previsto a legislazione vigente per quelle in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 - dei

⁶⁹ Si tratta dei comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016, nell'ambito delle Regioni colpite, rispettivamente, dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del gennaio 2017.

mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni colpiti dal **sisma** dell'agosto **2016** nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione del D.L n. 269/2003.

Il pagamento delle rate in scadenza nei suddetti esercizi finanziari dal 2018 al **2022** viene pertanto **differito**, rispettivamente, al primo, al secondo, al terzo, al quarto e **al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento**, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, **senza** applicazione di **sanzioni e interessi**.

La disposizione comporta un **onere** pari a **2,9 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2022 e 2023**, cui si provvede ai sensi del successivo articolo 42 (**comma 2**).

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE**Articolo 42, comma 1**
(Disposizioni finanziarie - Deduzione 12 per cento)

L'articolo 42, comma 1, differisce per il solo anno d'imposta 2021 la deducibilità della quota del 12 per cento dell'ammontare delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata nella misura del 3 per cento annuo dall'anno 2022 all'anno 2025.

In particolare, il comma 1 in esame differisce, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'IRES (imposta sul reddito delle società) e dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 (Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione) del [decreto-legge n. 83 del 2015](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Si rammenta che il citato articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2015 ha stabilito, tra l'altro, la **deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti** di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione, modificando l'articolo 106, comma 3, del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi di cui al [D.P.R. n. 917 del 1986](#)).

In particolare, il comma 4 prevede che le **svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio** a tale titolo iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del TUIR sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, **per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Inoltre, il comma 9 prevede che le **rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette iscritte in bilancio** dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono deducibili per il 5 per cento del loro

ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, **per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Articolo 42, commi 2 e 3 **(Copertura finanziaria)**

I **commi 2 e 3 dell'articolo 42** recano le disposizioni relative alla **copertura finanziaria** del provvedimento.

Il **comma 2** quantifica gli **oneri finanziari complessivi** in **7.769,53 milioni** di euro per l'anno **2022**, **2.240,6 milioni** di euro per l'anno **2023**, **2.038,6 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2026**, **1.778,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, **278,5 milioni** di euro per l'anno 2031 e **33 milioni** di euro per l'anno 2032.

Per l'anno **2022**, gli **oneri aumentano** a **7.794,53 milioni** di euro, in termini di **indebitamento netto e fabbisogno**.

In particolare, gli oneri derivano dalle **seguenti disposizioni**:

- **articolo 1:** Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022;
- **articolo 2:** Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas;
- **articolo 3:** Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas;
- **articolo 4:** Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore;
- **articolo 5:** Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale;
- **articolo 6:** Interventi in favore del settore dell'autotrasporto;
- **articolo 7:** Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano;
- **articolo 22:** Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive;
- **articolo 23:** Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative;
- **articolo 25:** Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici;
- **articolo 26:** Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome;
- **articolo 27:** Contributi straordinari agli enti locali;
- **articolo 29:** Riapertura dei termini per la determinazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni;
- **articolo 30:** Risorse al Commissario straordinario emergenza COVID-19, per l'acquisto di farmaci antivirali;
- **articolo 31:** Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari;
- **articolo 41:** Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016;

- **articolo 42, comma 1:** indeducibilità nel periodo d'imposta 2021 delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti.

Alla copertura di tali oneri si provvede:

- a) quanto a **4.516 milioni** di euro per l'anno **2022**, **1.730 milioni** per l'anno **2023**, **1.530 milioni** per l'anno **2024**, 2.040 milioni per l'anno 2025, 2.040 milioni per l'anno 2026, 1.580 milioni per l'anno 2027, 1.780 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente **riduzione degli stanziamenti**, di competenza e di cassa, delle **Missioni e dei Programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze**, per gli importi indicati nell'**allegato B** al presente decreto.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
<i>(importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa)</i>											
MISSIONE/Programma	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	1.886	400	400	400	400	400	400	400	400	280	33
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	1.186	400	400	400	400	400	400	400	400	280	33
23.1 Fondi da assegnare (1)	700										
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	1.630	1.130	1.130	1.640	1.640	1.180	1.380	1.380	1.380	-	-
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	1.630	1.130	1.130	1.640	1.640	1.180	1.380	1.380	1.380		
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	1.000	200	-								
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	1.000	200									
TOTALE	4.516	1.730	1.530	2.040	2.040	1.580	1.780	1.780	1.780	280	33

- b) quanto a **250 milioni** di euro per l'anno **2022**, mediante corrispondente **utilizzo delle risorse** di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni-bis), che risultano nella disponibilità della **contabilità speciale 1778** intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

I **commi da 16 a 27** dell'articolo 1 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis), richiamati dalla norma in esame, disciplinano un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, che hanno subito un **peggioramento del risultato economico di esercizio** (utile o perdita nell'esercizio di riferimento) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, per un valore complessivo di **4 miliardi di euro**.

- c) quanto a **1.968,5 milioni** di euro per l'anno **2022** e **515,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023** e **2024**, mediante utilizzo delle **maggiori entrate** derivanti dall'articolo 29.

Si tratta delle entrate derivanti dalla **riapertura dei termini** previsti per effettuare la **rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni** non relativi all'impresa. Tale riapertura riguarda i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022. La facoltà di

rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate va esercitata mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata al 14 per cento;

- d) quanto a **1.040,2 milioni** di euro per l'anno **2022** e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle **maggiori entrate** derivanti dal comma 1 dell'articolo 42.

Si tratta delle entrate derivanti dal **differimento** per il solo anno d'imposta 2021 **dell'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti** corrispondenti al 12% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata nella misura del 3% annuo dall'anno 2022 all'anno 2025. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, utilizzando il modello di simulazione IRES ed IRAP, per il 2021, la percentuale di deducibilità del basket si è azzerata, registrando un recupero di gettito di competenza 2021 di circa 1.040,2 milioni di euro (877,9 milioni di euro ai fini IRES e circa 162,3 milioni di euro ai fini IRAP).

Si segnala che nel Prospetto degli effetti finanziari delle norme del provvedimento, alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 42 sono ascritte, per l'anno 2022, maggiori entrate per 877,9 milioni e minori spese per 162,3 milioni. Si valuti pertanto l'opportunità di riformulare la lettera d) in esame, in termini di utilizzo sia delle maggiori entrate che dei risparmi derivanti dalle minori spese.

- e) quanto a **20 milioni** di euro per l'anno **2022**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione.

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3076). Nel bilancio triennale 2022-2024, il Fondo presenta una dotazione di 176,4 milioni per il 2022, di circa 303 milioni per il 2023 e di 387,3 milioni per il 2024.

Di seguito, si riporta la tabella che ricostruisce gli importi degli oneri e delle risorse poste a copertura finanziaria delle disposizioni del provvedimento in esame, sulla base del Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle norme, allegato alla relazione tecnica del provvedimento.

(milioni di euro)

Art.	TABELLA ONERI/COPERTURA (in termini di saldo netto da finanziare)	2022	2023	2024
TOTALE ONERI (maggiori spese/minori entrate)		7.769,5	2.240,6	2.038,6
1	Azzeramento degli oneri di sistema utenze per il secondo trimestre 2022	3.000,0		
2	Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas	841,8		
3	Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas	400,0		
4	Credito d'imposta a favore delle imprese energivore	700,0		
5	Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale	522,2		
6	Interventi in favore del settore dell'autotrasporto	79,6		
7	Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	40,0		
22	Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive	700,0	1.000,0	1.000,0
23	Fondo per ricerca e sviluppo di tecnologie innovative	150,0	500,0	500,0
25	Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici	150,0		
26	Contributi statali alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID sostenute dalle regioni e dalle province autonome	400,0		
27	Contributi straordinari agli enti locali	322,6		
29	Rideterminazione costo di acquisto terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati per i beni posseduti al 1° gennaio 2022 - IIDD	245,4	278,5	278,5
30	Risorse al Commissario straordinario emergenza COVID-19, per l'acquisto di farmaci antivirali	200,0		
31	Fondo in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari deceduti per aver contratto il COVID-19	15,0		
41	Oneri per interessi derivanti da differimento pagamento rate 2016 e 2017 mutui CDP a comuni e province dei territori colpiti dal sisma 2016	2,9	2,9	-
42, co.1	Deduzione svalutazioni e perdite su crediti. Differimento periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, ai fini IRES e IRAP		459,2	
TOTALE COPERTURA art. 42, comma 2		7.794,7	2.245,5	2.245,5
lett. a)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze	4.516,0	1.730,0	1.530,0
lett. b)	Utilizzo risorse contributo a fondo perduto operatori economici colpiti dall'emergenza COVID (art. 1, commi 16-27, del D.L. n. 73/2021)	250,0		
lett. c)	Maggiori entrate derivanti dall'articolo 29	1.968,5	515,5	515,5
lett. d)	Maggiori entrate derivanti dal comma 1 dell'articolo 42	1.040,2*		
lett. e)	Riduzione fondo esigenze indifferibili in corso di gestione	20,0		

* N.B. Nel Prospetto degli effetti finanziari delle norme del provvedimento, l'importo di **1.040,2 milioni** di euro è composto da **maggiori entrate per 877,9 milioni** di euro e da **minori spese per 162,3 milioni** di euro.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio** ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal decreto. Il Ministero può altresì disporre, ove necessario, il **ricorso ad anticipazioni di tesoreria**, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa (**comma 3**).

Articolo 43
(Entrata in vigore)

L'articolo 43 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno **2 marzo 2022**.